

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

114° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 2002

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	5
2 ^a - Giustizia	»	35
3 ^a - Affari esteri.....	»	39
4 ^a - Difesa	»	45
5 ^a - Bilancio.....	»	51
6 ^a - Finanze e tesoro	»	52
7 ^a - Istruzione.....	»	59
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	63
10 ^a - Industria.....	»	66
12 ^a - Igiene e sanità.....	»	155
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	185

Commissioni congiunte

5 ^a (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera).....	<i>Pag.</i>	3
---	-------------	---

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	193
-------------------------------	-------------	-----

Organismi bicamerali

Anagrafe tributaria	<i>Pag.</i>	200
Infanzia.....	»	204

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	<i>Pag.</i>	212
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	216
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	»	217
7 ^a - Istruzione - Pareri.....	»	222
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri.....	»	223

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	224
--------------------	-------------	-----

COMMISSIONI CONGIUNTE

5^a (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 2002

15^a Seduta congiunta

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione del Senato
AZZOLLINI

indi del Presidente della V Commissione della Camera dei deputati
GIORGETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Vegas.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente AZZOLLINI avverte che è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento del Senato, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove concordino le Commissioni congiunte, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Le Commissioni si esprimono favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

Il presidente AZZOLLINI avverte altresì che la pubblicità della seduta odierna è assicurata anche attraverso il resoconto stenografico a pubblicazione immediata.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento del Senato e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, del ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Giulio Tremonti, e del sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero, senatore Giuseppe Vegas, sulle prospettive di riordino degli strumenti normativi della manovra di bilancio.

Si riprende il dibattito, sospeso nella seduta di ieri.

Svolgono interventi i senatori MICHELINI e MARINO, nonché il deputato GIORGETTI Alberto.

A causa di concomitanti impegni parlamentari, su proposta del presidente AZZOLLINI, il seguito dell'audizione viene quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 27 FEBBRAIO 2002

107^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Saporito e per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(776) Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001

(184) BASSANINI e AMATO. – Interventi organici in materia di qualità della regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino – Legge di semplificazione 2001

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si procede alla trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del disegno di legge n. 776, assunto a base dell'esame.

Il senatore MORRA, relatore sull'articolo 3, illustra gli emendamenti 3.1, recante una riformulazione tecnica del dispositivo di delegazione legislativa, 3.2 e 3.7, che integra i principi e i criteri direttivi della stessa delega in conformità al parere reso dalla Commissione lavoro. Quanto all'emendamento 3.5, lo trasforma nel seguente ordine del giorno:

0/776-184/1^a/1MORRA, *relatore*

«il Senato

in sede di discussione dell'articolo 3 del disegno di legge n. 776,

impegna il Governo

a predisporre, per il settore agricolo e per la piccola e media impresa, una serie di misure di carattere premiale, volte a promuovere la sicurezza del lavoro nonché a valutare, a tal fine, anche la possibilità di utilizzare i poteri di cui già oggi dispone l'INAIL per dare attuazione a specifici strumenti incentivanti, sul modello del *bonus malus*, favorendo un recupero di risorse da finalizzare a investimenti per la prevenzione e la sicurezza».

Il senatore BATTISTI illustra i propri emendamenti all'articolo 3, in particolare il 3.14, soppressivo dell'articolo: la delega legislativa che vi è prevista, infatti, interviene in modo inappropriato in una materia di legislazione concorrente tra Stato e regioni.

Il senatore VALDITARA illustra l'emendamento 3.25, che modifica il criterio di delega di cui alla lettera *b*) tenendo conto delle esigenze proprie delle imprese artigiane e agricole e in generale delle piccole imprese.

Il senatore MAGNALBÒ illustra gli emendamenti a sua firma, in particolare il 3.19, che integra il criterio di delega di cui alla lettera *d*), con una preferenza per i compiti di prevenzione e informazione degli organi preposti alla programmazione, alla vigilanza, al controllo, rispetto ai compiti repressivi e sanzionatori.

Il relatore MORRA, quindi, si pronuncia sugli emendamenti all'articolo 3, invitando i proponenti a ritirare il 3.3, il 3.4 e il 3.18, nonché il 3.10. Quanto all'emendamento 3.17, si rimette alla valutazione del Governo. Sull'emendamento 3.25 esprime un parere favorevole, purchè ne sia omessa la condizione che vi è indicata nell'ultima parte e sia integrato dal contenuto dell'emendamento 3.11. Sugli emendamenti 3.6 e 3.19, di contenuto identico, esprime un parere favorevole. Sugli altri emendamenti si pronuncia in senso negativo.

Il sottosegretario SACCONI condivide il parere negativo del relatore sull'emendamento 3.14, assicurando che la delega legislativa sarà esercitata in piena conformità sia all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che contempla la tutela e la sicurezza del lavoro tra le materie di legislazione concorrente, sia all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, che riserva allo Stato la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali, con riguardo non solo all'erogazione di provvidenze ma anche ai relativi assetti normativi. Invita il relatore, quindi, a ritirare l'emendamento 3.1, per coerenza all'impianto complessivo del disegno di legge. Esprime un parere favorevole sugli emendamenti 3.2 e 3.16, di contenuto identico e un parere contrario sul 3.12, non conforme all'intento di semplificazione del disegno di legge. Aderisce all'invito del relatore perché sia ritirato l'emendamento 3.3 e conviene con lo stesso relatore sulla richiesta di riformulazione dell'emendamento 3.25,

preannunciando in tal caso un parere positivo. Quanto agli emendamenti 3.6 e 3.19, di contenuto identico, esprime parere favorevole, mentre invita i proponenti a ritirare l'emendamento 3.10, pronunciandosi in senso favorevole sugli altri emendamenti del relatore e sull'emendamento 3.17. Quanto ai rimanenti emendamenti, condivide il parere negativo già espresso dal relatore. In merito all'ordine del giorno illustrato dallo stesso relatore, dichiara la disponibilità del Governo ad accoglierlo, rilevando che le misure premiali non sono necessariamente onerose sotto il profilo finanziario e osservando che un uso più accentuato del meccanismo del *bonus malus* da parte dell'INAIL è conforme all'indirizzo assunto in proposito dal Governo.

Il presidente PASTORE, nel soffermarsi sull'emendamento 3.14, espressivo dell'articolo 3, ricorda che nell'articolo 1 è stata inclusa una clausola di conformità all'articolo 117 della Costituzione. Quanto all'emendamento 3.1, conviene sulla necessità di non alterare l'impianto determinato ai sensi dell'articolo 1.

Si procede alle votazioni.

Respinto l'emendamento 3.14, il relatore MORRA ritira il 3.1.

L'emendamento 3.21 è dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti.

Posti congiuntamente in votazione, sono accolti gli emendamenti 3.2 e 3.16, di contenuto identico.

In assenza dei proponenti, sono dichiarati decaduti gli emendamenti 3.12, 3.3, 3.22 e 3.24.

Il senatore VALDITARA aggiunge la propria firma all'emendamento 3.18 e lo ritira, aderendo all'invito del relatore. Riformula, quindi, l'emendamento 3.25, secondo le indicazioni dello stesso relatore.

L'emendamento 3.25 (nuovo testo) è posto in votazione ed è accolto, risultandone assorbito l'emendamento 3.11.

In ragione dell'assenza dei proponenti, sono dichiarati decaduti gli emendamenti 3.8, 3.23, 3.9, 3.13, e 3.6.

L'emendamento 3.19 è accolto dalla Commissione.

Dichiarato decaduto l'emendamento 3.10 per l'assenza dei proponenti, è accolto l'emendamento 3.7.

Quanto all'emendamento 3.20, il presidente PASTORE osserva che si tratterebbe di un elemento affatto estrinseco al normale procedimento di delegazione legislativa, che assumerebbe pertanto una configurazione di dubbia legittimità costituzionale.

Concorda il relatore MORRA.

Posto in votazione, l'emendamento 3.20 è respinto dalla Commissione.

È quindi accolto l'emendamento 3.17.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10, accantonando momentaneamente la trattazione degli emendamenti agli articoli 4, 5 e 6.

Il senatore VALDITARA dà conto dell'emendamento 10.6, ma subito lo ritira dichiarando di preferire l'integrazione di cui all'emendamento 10.4, conforme a quella proposta dal senatore D'AMBROSIO, relatore sull'articolo 10, con l'emendamento 10.100. Illustra, quindi, l'emendamento 10.7.

Il senatore VILLONE dà per illustrati gli emendamenti da lui sottoscritti.

Sugli emendamenti all'articolo 10, il relatore D'AMBROSIO si rimette alla valutazione del Governo.

Il sottosegretario SAPORITO invita i rispettivi proponenti a ritirare gli emendamenti 10.4 e 10.100, valutando l'eventualità di proporre al riguardo un ordine del giorno per la discussione in Assemblea. Invita il proponente a ritirare anche l'emendamento 10.7 ed esprime un parere contrario sugli altri emendamenti.

Anche il presidente PASTORE ritiene opportuno che l'indicazione contenuta negli emendamenti 10.4 e 10.100, peraltro da riformulare in termini di mera eventualità, costituisca oggetto di un atto di indirizzo.

Il senatore VALDITARA ritira l'emendamento 10.4, nonché il 10.7.

Il relatore D'AMBROSIO ritira l'emendamento 10.100.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 10.3, 10.2 e 10.1.

Si procede all'esame degli emendamenti relativi agli articoli 4, 5 e 6.

Il senatore BATTISTI illustra gli emendamenti da lui presentati, soffermandosi in particolare sull'esigenza di preservare la funzione di garanzia dell'ISVAP, anche in conformità ad un ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati in sede di discussione del disegno di legge finanziaria per il 2002. Su richiesta del presidente PASTORE, precisa che lo stato di crisi del settore assicurativo si riverbera oggettivamente sui rapporti tra ISVAP e Governo. Illustra, quindi, gli emendamenti all'articolo 5, che contiene una delega legislativa molto ampia e a suo avviso non sufficientemente circostanziata. Quanto agli emendamenti relativi all'articolo 6, osserva che nella materia in questione sono particolarmente rilevanti le competenze legislative regionali.

Il presidente PASTORE illustra gli emendamenti 4.5 e 5.2, diretti a prolungare il termine per l'esercizio della delega legislativa, al fine di garantire uno spazio di tempo sufficiente per i pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti.

Il senatore D'AMBROSIO, relatore sugli articoli 4, 5 e 6, precisa che gli emendamenti a sua firma sono conseguenti al parere reso dalla Commissione industria, nel quale è contenuta la relativa motivazione.

Il sottosegretario SAPORITO illustra gli emendamenti del Governo 6.0.1, 6.0.2 e 6.0.3.

Il relatore D'AMBROSIO si pronuncia sugli emendamenti in esame. Nel ricordare che le obiezioni formulate dal senatore Battisti sono state oggetto di ampia discussione nella Commissione industria in sede consultiva, si dichiara contrario agli emendamenti soppressivi. Esprime un parere favorevole sugli emendamenti aggiuntivi del Governo e sugli emendamenti a firma del presidente Pastore, rimettendosi, quanto agli altri emendamenti relativi all'articolo 4, alla valutazione del rappresentante del Governo. In merito agli altri emendamenti relativi all'articolo 5, si pronuncia in senso negativo sul 5.1, sul 5.7 e sul 5.9 e si rimette al Governo sulle rimanenti proposte di modifica. Infine, riguardo agli emendamenti relativi al testo dell'articolo 6, si rimette alla valutazione del Governo sul 6.11, sul 6.1 e sul 6.10 ed esprime un parere contrario sugli altri emendamenti, compresi i subemendamenti 6.0.1/1 e 6.0.3/1.

Il sottosegretario SAPORITO esprime un parere favorevole sugli emendamenti 4.5 e 4.6, di contenuto identico, sul 5.2, sul 6.6 e su tutti gli emendamenti del relatore. Sugli altri emendamenti all'articolo 4, esprime un parere contrario. Invitando i proponenti a ritirare l'emendamento 5.3, con l'impegno di valutare la relativa proposta per la discussione in Assemblea, si rimette alla Commissione sull'emendamento 5.4, che tuttavia sarebbe a suo avviso assorbito dall'accoglimento del 5.100, dichiarandosi contrario agli altri emendamenti relativi allo stesso articolo

5. Si dichiara contrario, infine, sui rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 6 e sui subemendamenti 6.0.1/1 e 6.0.3/1.

Si procede alla votazione degli emendamenti relativi agli articoli 4, 5 e 6.

Respinto l'emendamento 4.1, il senatore BASSANINI dichiara di aggiungere la propria firma a tutti gli emendamenti presentati dai senatori Maconi e altri. Sull'emendamento 4.4, quindi, pronuncia una dichiarazione di voto favorevole rilevando che la proposta di modifica dimostra in concreto la possibilità di una delega legislativa in materia provvista dei requisiti prescritti dall'articolo 76 della Costituzione e dunque corredata di una adeguata e circostanziata definizione di principi e criteri direttivi.

Posto in votazione, l'emendamento 4.4 non risulta accolto.

Sono quindi posti congiuntamente in votazione, e accolti, gli emendamenti 4.5 e 4.6, di contenuto identico.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 4.87, 4.8, 4.9, 4.10, 4.2, 4.3 e 4.11.

Quanto agli emendamenti riferiti all'articolo 5, è dapprima respinto il 5.1.

Accolto l'emendamento 5.2, il senatore BATTISTI ritira il 5.3.

La Commissione, quindi, accoglie l'emendamento 5.100, risultandone assorbito il 5.4.

Accolto l'emendamento 5.101, sono respinti, in esito a distinte votazioni, gli emendamenti 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8.

Sono quindi accolti gli emendamenti 5.102 e 5.103, mentre è respinto il 5.9.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 6.

Respinti gli emendamenti 6.3 e 6.4 di contenuto identico, il senatore BATTISTI aggiunge la propria firma a tutti gli emendamenti presentati dai senatori Turrone e Ripamonti. L'emendamento 6.11 è respinto dalla Commissione.

È invece accolto l'emendamento 6.100, mentre sono respinti il 6.1 e il 6.10.

Accolto l'emendamento 6.6, con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 6.2, 6.7, 6.5, 6.9 e 6.8.

Posto in votazione, non risulta accolto il subemendamento 6.0.1/1.

La Commissione, quindi, accoglie gli emendamenti 6.0.1 e 6.0.2.

Respinto il subemendamento 6.0.3/1, il senatore BASSANINI dichiara il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento aggiuntivo 6.0.3, che a suo parere è evidentemente difforme dalle prescrizioni costituzionali in tema di delegazione legislativa, essendo assolutamente carente di principi e criteri direttivi. Mentre una simile disposizione sarebbe stata compatibile con l'assetto attuale dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, ormai in via di ridefinizione, consistente nella previsione di testi unici recanti il solo coordinamento delle disposizioni già vigenti, nella nuova configurazione del riassetto normativo, che postula un riordino anche sostanziale delle norme di legge, la predisposizione di principi e criteri direttivi circostanziati e univoci è da ritenere imprescindibile. L'emendamento in esame, invece, è del tutto difforme da simili condizioni di legittimità.

Il presidente PASTORE osserva che si tratta comunque di una delega per il riassetto di disposizioni già vigenti, il cui oggetto è espressamente indicato nel coordinamento e nella riunione delle stesse disposizioni. In ogni caso, per la discussione in Assemblea potrebbe essere valutata una formulazione più pertinente.

Anche il sottosegretario SAPORITO si riserva di considerare una formulazione più definita per la discussione in Assemblea.

L'emendamento 6.0.3 è quindi accolto.

Si procede all'esame dell'emendamento 14.100, diretto a sostituire l'articolo 14 in conformità al parere della Commissione bilancio.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento è accolto dalla Commissione, che successivamente accoglie anche la proposta di coordinamento relativa all'emendamento 1.8, già accolto (Coord. 1).

La Commissione, infine, conferisce ai relatori il mandato a riferire in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 776, con le modifiche accolte nel corso dell'esame e l'assorbimento del disegno di legge n. 184, e di richiedere, inoltre, l'autorizzazione a svolgere una relazione orale.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI E CONVOCAZIONE DELLA
SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 20,30 di oggi non avrà luogo mentre è convocata una seduta ulteriore per la giornata di domani, alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 776**Art. 3.****3.14**

BATTISTI, COVIELLO, DENTAMARO, PETRINI, MANCINO

Sopprimere l'articolo.

3.1MORRA, *relatore*

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni» con le seguenti: «uno o più decreti legislativi nella forma di testo unico per il riassetto, coordinamento e armonizzazione di tutte le norme».

3.21

RIPAMONTI, TURRONI

Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:

«0a) stabilire, per le imprese di nuova costituzione, che la valutazione dei rischi deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività di lavoro, nella fase di progettazione esecutiva dell'opera e in particolare al momento delle scelte tecniche;»

3.2MORRA, *relatore***3.16**

BATTISTI, COVIELLO, DENTAMARO, PETRINI, MANCINO

Al comma 1, lettera a), sostituire: «delle» con: «alle».

3.12

RIPAMONTI, TURRONI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rior-dino della normativa in materia di vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro attribuendo tutte le relative funzioni di controllo alle unità sanitarie locali;»

3.3

RIPAMONTI, TURRONI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) assicurare l'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro a tutti i lavoratori, considerando tali tutti i titolari di un rapporto di lavoro subordinato, le categorie di lavoratori ad essi equiparate secondo le disposizioni vigenti, i lavoratori che svolgono la prestazione di lavoro a titolo non oneroso, i partecipanti all'impresa familiare, i lavoratori che prestano la loro opera sulla base di contratti di associazione in partecipazione, gli addetti a servizi familiari e domestici, i titolari di rapporti di prestazione continuativa e coordinata a carattere prevalentemente personale, nonché i titolari di rapporti di lavoro atipici o, comunque, non classificabili secondo gli schemi tradizionali;»

3.22

RIPAMONTI, TURRONI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-ter) sancire espressamente il diritto del lavoratore di richiedere l'intervento dei competenti organi di vigilanza e dell'autorità giudiziaria;»

3.4

TURRONI, RIPAMONTI

3.18

MAGNALBÒ

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative delle imprese artigiane e delle piccole imprese, di natura tale da non compromettere la flessibilità e la competitività;»

3.25

VALDITARA, MAGNALBÒ

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative delle imprese artigiane e delle piccole imprese, anche agricole, di natura tale da non comprometterne la flessibilità e la competitività».

3.25 (nuovo testo)

VALDITARA, MAGNALBÒ

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative delle imprese artigiane e delle piccole imprese, anche agricole, forestali e zootecniche».

3.5MORRA, *relatore*

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «di prevenzione per le» con le altre: «e di criteri prevenzionistici specifici, anche di tipo promozionale e premiale, con particolare riferimento alle».

3.11

RIPAMONTI, TURRONI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «dell'agricoltura», con le parole: «agricolo, forestale e zootecnico»;

3.8

RIPAMONTI, TURRONI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis. definire 'servizio di prevenzione e protezione' l'insieme delle persone, sistemi e mezzi interni o esterni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali nell'azienda o nell'unità produttiva attribuendo tutte le funzioni di controllo alle aziende sanitarie locali;»

3.23

RIPAMONTI, TURRONI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-ter) integrare le disposizioni vigenti in materia di formazione e informazione dei lavoratori al fine di attivare idonee campagne informative in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di istituire specifici corsi in materia antinfortunistica e prevenzionale;»

3.9

RIPAMONTI, TURRONI

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) definire, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e dall'articolo 4 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, tutte le misure generali di prevenzione e di sicurezza che debbono essere adottate;»

3.24

RIPAMONTI, TURRONI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-ter) prevedere espressamente che i diritti e le funzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza possano essere esercitati anche nel caso in cui la contrattazione collettiva non ne abbia definito le modalità e che in alcun modo l'esercizio di tali diritti e funzioni possa essere subordinato all'adempimento di particolari oneri;»

3.13

RIPAMONTI, TURRONI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «alla revisione del regime di responsabilità» fino alla fine della lettera con le parole: «nonché prevedere che, in nessun caso, si possa disporre una riduzione dell'entità delle pene ovvero la depenalizzazione di fattispecie attualmente considerate reato».

3.6

TURRONI, RIPAMONTI

3.19

MAGNALBÒ, VALDITARA

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al coordinamento delle funzioni degli organi preposti alla programmazione, alla vigilanza ed al controllo, qualificando prioritariamente i compiti di prevenzione e di informazione rispetto a quelli repressivi e sanzionatori».

3.10

RIPAMONTI, TURRONI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«e) prevedere l'informazione e la formazione completa, preventiva e periodica, dei lavoratori sui rischi connessi all'attività dell'impresa in generale e allo svolgimento delle proprie mansioni, con particolare riguardo

ai pericoli derivanti dall'esposizione a rumore, ad agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni e ad altre sostanze o preparati pericolosi o nocivi e alle misure di prevenzione da adottare in relazione ai rischi;».

3.7

MORRA, *relatore*

Al comma 1, aggiungere le seguenti lettere:

e) assicurazione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in tutti i settori di attività, pubblici e privati, e a tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il datore di lavoro o con il committente;

f) adeguamento del sistema prevenzionistico e del relativo campo di applicazione alle nuove forme di lavoro e tipologie contrattuali, anche in funzione di contrasto rispetto al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare;

g) abrogazione della normativa previgente non compatibile con il nuovo assetto normativo, nonché abolizione di tutte le formule troppo elastiche o generiche che rendano i precetti ambigui o comunque di difficile o incerta interpretazione;

h) formulazione di ogni disposizione in base a criteri di chiarezza, certezza e semplificazione;

i) promozione di codici di condotta e diffusione di buone prassi che orientino la condotta dei datori di lavoro, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati;

j) riordino e razionalizzazione delle competenze istituzionali al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di interventi e competenze, garantendo indirizzi generali uniformi su tutto il territorio nazionale nel rispetto delle competenze previste dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

k) realizzazione delle condizioni per una adeguata informazione e formazione di tutti i soggetti impegnati nell'attività di prevenzione e per la circolazione di tutte le informazioni rilevanti per l'elaborazione e l'attuazione delle misure di sicurezza necessarie, secondo le acquisizioni della scienza e della tecnica;

l) modifica o integrazione delle discipline vigenti per i singoli settori interessati, per evitare disarmonie;

m) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore in relazione all'adozione delle misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla tutela della salute dei lavoratori.»

3.20

BATTISTI, COVIELLO, DENTAMARO, PETRINI, MANCINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. L'emanazione del decreto legislativo di cui al comma 1 è condizionata al parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali, come integrata ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001».

3.17

BATTISTI, COVIELLO, DENTAMARO, PETRINI, MANCINO

Sostituire la rubrica con la seguente: «Riassetto normativo in materia di sicurezza del lavoro».

Art. 4.**4.1**

BATTISTI, COVIELLO, DENTAMARO, PETRINI, MANCINO

*Sopprimere l'articolo.***4.4**

MACONI, CHIUSOLI, GARRAFFA, BARATELLA

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 4.**

1. Il Governo, sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, è delegato ad emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Testo Unico delle leggi in materia di vigilanza sul mercato assicurativo, coordinando le norme vigenti ed apportando ad esse integrazioni e modificazioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) uniformare e integrare la normativa vigente per i settori dell'assicurazione sulla vita e dell'assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita, mantenendo separata evidenza dei tratti specifici di alcuni rami danni

e vita, ivi compreso il ramo della responsabilità civile di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, armonizzandola con la disciplina dei conti annuali e consolidati e demandando all'ISVAP il compito di emanare le disposizioni necessarie per rendere coerente la disciplina dell'operatività in libertà di stabilimento e in libera prestazione di servizi prevista dalla normativa comunitaria;

b) accorpare e coordinare, tenuto conto dell'evoluzione della disciplina comunitaria in materia, la normativa relativa al settore dell'assicurazione obbligatoria, con particolare riguardo alle norme sulla responsabilità civile auto, apportando modifiche e integrazioni con particolare riferimento a profili di trasparenza e di tutela del consumatore nelle fasi assuntiva e di liquidazione del danno;

c) prevedere specifici requisiti di accesso e di esercizio per le società di mutua assicurazione esonerate dal pieno rispetto delle norme comunitarie, nonché per le imprese di riassicurazione;

d) apportare le necessarie modificazioni alle disposizioni relative alla disciplina ed alla tipologia degli attivi da utilizzare a copertura delle riserve, alle assunzioni di partecipazioni delle e nelle imprese di assicurazione, alla regolamentazione dei rapporti e delle operazioni infragruppo, attribuendo all'ISVAP i correlativi poteri dispositivi in modo da tenere conto dell'evoluzione nel tempo dei prodotti e dei mercati di riferimento;

e) integrare la disciplina dell'amministrazione straordinaria di cui all'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576 secondo il modello delineato per l'analogo istituto vigente nel settore bancario, con una più puntuale definizione dei presupposti applicativi, accentuando la speditezza della procedura ed accrescendo le possibilità di una più efficiente gestione dei portafogli e di un recupero del complesso aziendale dell'impresa commissariata anche attraverso il conferimento di adeguati poteri agli organi commissariali;

f) uniformare la disciplina della liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione alle prescrizioni della Direttiva 2001/17/CE del 19 marzo 2001, prevedendo la formazione dello stato passivo soltanto su istanza degli interessati; introdurre meccanismi di valutazione dei beni in liquidazione secondo i mercati di riferimento ai fini della immediata cessione alla Consap - F.G.V.S. per la distribuzione del controvalore ai creditori concorsuali;

g) riformare la disciplina sanzionatoria alla luce dell'evoluzione dei principi generali in materia, affiancando alle ipotesi di ricorso alla pena amministrativa pecuniaria nei riguardi di imprese ed operatori del settore la previsione di specifiche sanzioni penali nei casi di abusivo esercizio di attività assicurativa, agenziale, mediatizia e peritale da parte di imprese o soggetti non autorizzati o non iscritti ai previsti Albi e Ruoli ovvero di rifiuto di accesso opposto ai funzionari dell'ISVAP agli uffici od alla documentazione relativa alle anzidette attività, anche se esercitate in via di fatto o, infine, di truffa assicurativa; prevedere limiti minimi e massimi delle pene edittali in funzione dell'offensività per gli obiettivi di vigilanza dei comportamenti violativi attribuiti ai responsabili aziendali

nonché agli agenti di assicurazione, ai mediatori di assicurazione e riassicurazione, ai periti assicurativi ed ai relativi collaboratori; prevedere la facoltà di difesa diretta in giudizio da parte dell'ISVAP nei ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

h) integrare e modificare la disciplina relativa agli agenti, ai mediatori e ai periti assicurativi, al fine di rendere i titoli di studio e di esperienza professionale richiesti per l'iscrizione ai relativi Albi o Ruoli coerenti con le prove di esame e di riqualificare gli obiettivi di vigilanza, nei confronti di tali operatori; considerare la radiazione come provvedimento disciplinare preclusivo dell'iscrizione in uno qualsiasi dei predetti Albi e Ruoli; introdurre un contributo di vigilanza a carico degli agenti e dei mediatori di assicurazione attribuendone la destinazione all'ISVAP, unitamente a quella degli importi corrispondenti alla tassa di iscrizione annuale nel Ruolo periti; prevedere la cancellazione dagli Albi e Ruoli nei casi di mancato pagamento di tali somme.».

4.5

PASTORE

4.6

MACONI, CHIUSOLI, GARRAFFA, BARATELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno».

4.87

MACONI, CHIUSOLI, GARRAFFA, BARATELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «uno o più decreti legislativi» con le parole: «un testo unico».

4.8

MACONI, CHIUSOLI, GARRAFFA, BARATELLA

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a- bis) uniformare e integrare la normativa vigente per i settori dell'assicurazione sulla vita e dell'assicurazione diversa dall'assicurazione

sulla vita, mantenendo separata evidenza dei tratti specifici di alcuni rami danni e vita, ivi compreso il ramo della responsabilità civile di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, armonizzandola con la disciplina dei conti annuali e consolidati e demandando all'ISVAP il compito di emanare le disposizioni necessarie per rendere coerente la disciplina dell'operatività in libertà di stabilimento e in libera prestazione di servizi prevista dalla normativa comunitaria;»

4.9

MACONI, CHIUSOLI, GARRAFFA, BARATELLA

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) prevedere specifici requisiti di accesso e di esercizio per le società di mutua assicurazione esonerate dal pieno rispetto delle norme comunitarie, nonché per le imprese di riassicurazione;»

4.10

MACONI, CHIUSOLI, GARRAFFA, BARATELLA

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) riformare la disciplina sanzionatoria alla luce dell'evoluzione dei principi generali in materia, affiancando alle ipotesi di ricorso alla pena amministrativa pecuniaria nei riguardi di imprese ed operatori del settore la previsione di specifiche sanzioni penali nei casi di abusivo esercizio di attività assicurativa, agenziale, mediatizia e peritale da parte di imprese o soggetti non autorizzati o non iscritti ai previsti Albi e Ruoli ovvero di rifiuto di accesso opposto ai funzionari dell'ISVAP agli uffici od alla documentazione relativa alle anzidette attività, anche se esercitate in via di fatto o, infine, di truffa assicurativa; prevedere limiti minimi e massimi delle pene edittali in funzione dell'offensività per gli obiettivi di vigilanza dei comportamenti violativi attribuiti ai responsabili aziendali nonché agli agenti di assicurazione, ai mediatori di assicurazione e riassicurazione, ai periti assicurativi ed ai relativi collaboratori; prevedere la facoltà di difesa diretta in giudizio da parte dell'ISVAP nei ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57;».

4.2

BATTISTI, COVIELLO, DENTAMARO, PETRINI, MANCINO

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

4.3

BATTISTI, COVIELLO, DENTAMARO, PETRINI, MANCINO

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «il Governo,», inserire le seguenti: «nel rispetto delle norme di cui alla legge 8 agosto 1982, n. 576, istitutiva dell'ISVAP, e del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373».

4.11

MACONI, CHIUSOLI, GARRAFFA, BARATELLA

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«i) integrare e modificare la disciplina relativa agli agenti, ai mediatori e ai periti assicurativi, al fine di rendere i titoli di studio e di esperienza professionale richiesti per l'iscrizione ai relativi Albi o Ruoli coerenti con le prove di esame e di riqualificare gli obiettivi di vigilanza, nei confronti di tali operatori; considerare la radiazione come provvedimento disciplinare preclusivo dell'iscrizione in uno qualsiasi dei predetti Albi e Ruoli; introdurre un contributo di vigilanza a carico degli agenti e dei mediatori di assicurazione attribuendone la destinazione all'ISVAP, unitamente a quella degli importi corrispondenti alla tassa di iscrizione annuale nel Ruolo periti; prevedere la cancellazione dagli Albi e Ruoli nei casi di mancato pagamento di tali somme.»

Art. 5.**5.1**

BATTISTI, COVIELLO, DENTAMARO, PETRINI, MANCINO

Sopprimere l'articolo.

5.2

PASTORE

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno».

5.3

BATTISTI, COVIELLO, DENTAMARO, PETRINI, MANCINO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «articolazione della normativa allo scopo di renderla strumento coordinato», con le parole: «articolazione delle disposizioni allo scopo di renderle strumenti coordinati».

5.100D'AMBROSIO, *relatore*

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «Governo» inserire le altre: «e dal Parlamento con l'approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria».

5.4

BATTISTI, COVIELLO, DENTAMARO, PETRINI, MANCINO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dal Governo», inserire le seguenti: «nel documento di programmazione economico-finanziaria».

5.101D'AMBROSIO, *relatore*

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «tenendo conto» fino alla fine della lettera con le altre: «attraverso la determinazione dei conseguenti principi fondamentali per la legislazione regionale».

5.5

BATTISTI, COVIELLO, DENTAMARO, PETRINI, MANCINO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «tenendo conto della necessità di evitare sovrapposizioni con gli interventi conferiti alle regioni in applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» con le seguenti parole: «nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione».

5.6

BATTISTI, COVIELLO, DENTAMARO, PETRINI, MANCINO

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine, le seguenti parole«, nel rispetto e nei limiti dell'articolo 87 del Trattato UE».

5.7

BATTISTI, COVIELLO, DENTAMARO, PETRINI, MANCINO

Al comma 1 sopprimere la lettera c)

5.8

BATTISTI, COVIELLO, DENTAMARO, PETRINI, MANCINO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole «e rinvio alla normazione regolamentare» , con le parole: «nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione».

5.102D'AMBROSIO, *relatore*

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: prevedendo in particolare i destinatari« fino alla fine della lettera.

5.103D'AMBROSIO, *relatore**Sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) definizione, tra i principi fondamentali per la legislazione regionale, della priorità di intervento a favore delle attività produttive situate nelle aree territoriali meno sviluppate, del raccordo tra i diversi strumenti di incentivazione anche di carattere fiscale, della previsione di procedure semplificate per le imprese artigiane e le piccole e medie imprese».

5.9

BATTISTI, COVIELLO, DENTAMARO, PETRINI, MANCINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. L'emanazione del decreto legislativo di cui al comma 1 è condizionata al parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali, come integrata ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001».

Art. 6.**6.3**

CHIUSOLI, MACONI, GARRAFFA, BARATELLA

6.4

BATTISTI, COVIELLO, DENTAMARO, PETRINI, MANCINO

*Sopprimere l'articolo.***6.11**

TURRONI, RIPAMONTI

Al comma 1, prima della lettera a) premettere la seguente:

«0a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;».

6.100D'AMBROSIO, *relatore*

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «e delle esigenze di allineamento tra i diversi settori che derivano dagli esiti del processo di liberalizzazione».

6.1

TURRONI, RIPAMONTI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di valutazione di impatto ambientale;».

6.10

TURRONI, RIPAMONTI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-ter) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali nel rispetto della tutela ambientale;».

6.6

PASTORE

Al comma 1, lettera b), sopprimere dalle parole: «in applicazione» sino alla fine.

6.2

TURRONI, RIPAMONTI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) attuazione delle misure per la riduzione delle immissioni inquinanti in atmosfera;».

6.7

BATTISTI, COVIELLO, DENTAMARO, PETRINI, MANCINO

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «con riguardo anche alla normativa di vigilanza e di regolazione dei servizi di pubblica utilità ed a quella sui poteri del Ministro per le attività produttive».

6.5

BATTISTI, COVIELLO, DENTAMARO, PETRINI, MANCINO

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto delle norme di cui alla legge n. 481 del 1995, istitutiva dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas».

6.9

TURRONI, RIPAMONTI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«e) esclusione dei rifiuti dalle fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili;».

6.8

BATTISTI, COVIELLO, DENTAMARO, PETRINI, MANCINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. L'emanazione del decreto legislativo di cui al comma 1 è condizionata al parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali come integrata ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001».

6.0.1/1

BATTISTI, COVIELLO, DENTAMARO, PETRINI, MANCINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. L'emanazione del decreto legislativo di cui al comma 1, è condizionata al parere favorevole della Commissione parlamentare per le que-

stioni regionali come integrata ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001».

6.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-...

(Riassetto in materia di tutela dei consumatori)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali e articolazione della stessa allo scopo di renderla strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di tutela del consumatore previsti in sede internazionale;

b) omogeneizzazione delle procedure relative al diritto di recesso del consumatore nelle diverse tipologie di contratto;

c) conclusione, in materia di contratti a distanza, del regime di vigenza transitoria delle disposizioni più favorevoli per i consumatori, previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, che recepisce la direttiva 97/7/CE;

d) coordinamento, nelle procedure di composizione extragiudiziale delle controversie, dell'intervento delle Associazioni dei consumatori, nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione della Comunità europea».

6.0.2

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-...

(Riassetto in materia di metrologia legale)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di metrologia legale ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino e adeguamento della normativa in relazione ai mutamenti intervenuti nel mercato, all'evoluzione del progresso tecnologico e al nuovo assetto di competenze derivato dal trasferimento di funzioni alle Camere di Commercio in applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) semplificazione e deregolamentazione degli adempimenti amministrativi per gli operatori del settore;

c) armonizzazione della disciplina con le raccomandazioni e le indicazioni dell'Unione europea e degli organismi internazionali sui pesi e sulle misure».

6.0.3/1

BATTISTI, COVIELLO, DENTAMARO, PETRINI, MANCINO

All'emendamento 6.0.3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. L'emanazione del decreto legislativo di cui al comma 1, è condizionata al parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali, come integrata ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001».

6.0.3

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-...

(Riassetto in materia di internazionalizzazione delle imprese)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, ai sensi e secondo i principi direttivi di cui all'articolo 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative in materia di internazionalizzazione delle imprese, considerando, oltre alle esportazioni, anche gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane, prevedendo la delegificazione dei procedimenti in materia;

b) coordinare le misure di intervento di competenza dello Stato con quelle delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese».

Art. 10.**10.6**

VALDITARA, MAGNALBÒ

Al comma 1, primo periodo, e al comma 2, sostituire le parole «il Ministero delle attività produttive» con le seguenti: «l'Unioncamere».

10.4

VALDITARA

10.100D'AMBROSIO, *relatore*

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Il Ministero delle attività produttive», inserire le seguenti: «, che si avvale a questo scopo del sistema informativo delle Camere di commercio.».

10.3

BASSANINI, VILLONE, VITALI

Al comma 1, sostituire la parola: «raccoglie» con la parola: «stabilisce».

10.2

BASSANINI, VILLONE, VITALI

Al comma 1, dopo le parole: «elenco completo», inserire le seguenti: «e tassativo».

10.7

VALDITARA

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola «regionale» inserire le seguenti: «e provinciale presso le Camere di commercio».

10.1

BASSANINI, VILLONE, VITALI

Sostituire i commi da 2 a 5 con i seguenti:

«2. Il Registro è pubblicato su uno o più siti telematici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che ne stabilisce altresì le modalità applicative, prevedendo eventualmente anche la sua formazione progressiva.

3. Al fine della redazione del Registro, il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2003, uno o più decreti legislativi recanti il riordino normativo della disciplina di avvio e di esercizio delle attività di impresa, secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e dei commi 3 e 4 dell'articolo 1 della presente legge, individuando in modo espresso tutti gli adempimenti normativamente richiesti e assicurando comunque la delegificazione quanto meno degli aspetti organizzativi e procedurali della materia. Contestualmente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei suddetti decreti legislativi, l'elenco degli adempimenti amministrativi viene riprodotto anche sul Registro di cui al comma 1 secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2.

4. Il Registro reca, altresì, tutti gli adempimenti amministrativi imposti da atti a carattere non normativo. A tal fine, entro trenta giorni dalla pubblicazione di ciascun decreto legislativo di riordino normativo, le amministrazioni comunicano motivatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri gli adempimenti non normativi che devono essere considerati ancora vigenti in quel settore. Qualora la Presidenza del Consiglio dei ministri non ritenga sufficiente la motivazione, essa è sottoposta all'esame del Consiglio dei ministri. Gli adempimenti amministrativi non contenuti nel sito si intendono soppressi e non possono essere in alcun modo richiesti dall'amministrazione.

5. Il Registro reca anche, ove possibile, la modulistica richiesta per gli adempimenti amministrativi di cui al comma 3 e consente di compilarla per via elettronica. A tal fine si provvede con modalità analoghe a quelle previste nel comma 4. Le pubbliche amministrazioni che non rendano disponibile la modulistica per via informatica sono tenute ad accettare istanze redatte in forma libera, purché queste riportino gli elementi strettamente indispensabili ad identificare il richiedente e l'oggetto della richiesta e a curarne direttamente l'integrazione eventualmente necessaria.

6. Gli obblighi di cui al presente articolo sono estesi alle società concessionarie di lavori e servizi pubblici, alle società, alle aziende speciali e ai consorzi che gestiscono servizi pubblici.

7. Negli adempimenti di cui al comma 1 e nella modulistica di cui al comma 5 sono ricomprese anche quelle dello sportello unico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed al relativo regolamento governativo.

8. L'aggiornamento dei moduli, dei modelli e degli adempimenti amministrativi può essere fatto valere nei confronti delle imprese solamente se l'aggiornamento stesso sia contenuto nel Registro di cui al presente articolo.

9. Il sito o i siti telematici contenenti il Registro possono prevedere modalità di accesso diretto per il collegamento con eventuali analoghi siti regionali per gli adempimenti amministrativi».

Art. 14.**14.100**PASTORE, *relatore**Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 14. - (*Copertura finanziaria*). – 1. Dall'esercizio di ciascuna delle deleghe di cui al Capo I non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 10, valutato in 516.457 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 11, valutato in 324.850 per l'anno 2002 ed in 141.510 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

COORD.1PASTORE, *relatore*

All'emendamento 1.8, dopo le parole: «possono essere individuate», inserire le seguenti: «, in via ricognitiva,» e, dopo le parole: «le norme abrogate», inserire la seguente: «implicitamente».

1.8PASTORE, *relatore*

Al comma 1, capoverso, nel comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «con successivi regolamenti possono essere individuate le norme abrogate ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile».

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 2002

65^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***ZANCAN**

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(885) Misure contro la tratta di persone, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Finocchiaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa

(505) DE ZULUETA ed altri. – Misure contro il traffico di persone.

(576) TOIA ed altri. – Disposizioni per la lotta contro la tratta degli esseri umani.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Interviene, ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento, la senatrice DE ZULUETA che sottolinea la necessità di un intervento legislativo che consenta un significativo rafforzamento della capacità di contrasto delle attività di quelle organizzazioni criminali che sulla tratta delle persone hanno costruito la loro fortuna. In questa prospettiva ha inteso collocarsi il disegno di legge di cui è prima firmataria (A.S. n. 505). Rispetto a tale testo, quello trasmesso dall'altro ramo del Parlamento presenta alcuni aspetti problematici, non trascurabili, sui quali ritiene necessario richiamare l'attenzione. Innanzitutto condivide le considerazioni svolte dal senatore Fasone sui rischi derivanti dalla previsione di un trattamento differenziato per le ipotesi rispettivamente della schiavitù e della servitù e dalla mancanza di una chiara definizione delle relative nozioni. Sarebbe a suo avviso opportuno evitare una differenziazione che rischia di indebolire l'incisività dell'intervento normativo proposto rispetto all'esigenza di colpire efficacemente il fenomeno in questione. Perplessità suscita inoltre il fatto

che il testo approvato dalla Camera fa confluire la previsione di una specifica ipotesi associativa in una disposizione genericamente riferita alla tratta di persone. Improprio appare poi la previsione di ipotesi attenuate per il caso in cui i fatti risultino di particolare tenuità.

Sul piano più strettamente processuale rileva come l'assetto normativo attualmente vigente non consenta l'applicazione delle speciali misure di protezione agli appartenenti alle organizzazioni criminali coinvolte nel fenomeno della tratta che decidono di collaborare con la giustizia. Si tratta di una carenza dalle evidenti implicazioni negative rispetto alle esigenze che caratterizzano l'azione di contrasto alle predette organizzazioni criminali e della quale si faceva carico il suo disegno di legge con la previsione di cui all'articolo 8, che inserisce l'ipotesi di associazione finalizzata a commettere reati in materia di schiavitù fra le fattispecie previste dall'articolo 51 comma 3-*bis* del codice di procedura penale.

Segue un breve intervento del senatore CENTARO che fa presente come il problema da ultimo segnalato dalla senatrice De Zulueta risulta già risolvibile sul piano applicativo in tutti i casi in cui l'associazione criminale presenta i caratteri di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale.

La senatrice DE ZULUETA, riprendendo il suo intervento, osserva come in ogni caso la previsione di un'ipotesi associativa *ad hoc* sia più coerente rispetto alla specificità del fenomeno. Senza voler entrare poi nel merito di un discorso di portata più generale sulle competenze della direzione nazionale antimafia sottolinea però l'esigenza che sia assicurato per lo svolgimento delle indagini nella materia in discussione un coordinamento almeno a livello distrettuale.

Conclude preannunciando la presentazione di emendamenti e proponendo preliminarmente che la Commissione proceda all'audizione dei procuratori della Repubblica dei distretti più interessati dal fenomeno del traffico di persone, quali in particolare quelli di Trieste e di Lecce.

Il presidente ZANCAN fa presente che vi è una generale condivisione in merito alle finalità perseguite con i disegni di legge in questo momento all'esame della Commissione e vi è però l'imprescindibile esigenza di definire le nuove ipotesi incriminatrici in termini coerenti con i principi costituzionali in materia di tassatività e determinatezza delle norme penali.

La senatrice TOIA sottolinea con forza la necessità di definire al più presto una legislazione contro il gravissimo e dilagante fenomeno della tratta di persone. Il nostro paese ha già compiuto un significativo passo in avanti con l'approvazione dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998, ma la novità e specificità del fenomeno della tratta, che si è manifestato in tutta la sua gravità solo negli ultimi anni, esige l'attenzione della Commissione che deve pervenire ad un prodotto normativo in grado di rappresentare con accuratezza i contorni di un fenomeno che va colpito nelle sue caratteristiche di specificità.

Infine, dopo sottolineato l'esigenza di fronteggiare con una normativa adeguata anche il fenomeno del traffico d'organi, conclude mettendo in rilievo l'esigenza – da lei fortemente avvertita – di restare nel solco tracciato dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini.

Il presidente ZANCAN assicura comunque il massimo impegno della Commissione sui temi oggetto dei disegni di legge in titolo, la complessità dei quali è però chiaramente emersa dalla discussione fin qui svoltasi.

Si apre, quindi, un dibattito, sulla proposta di audizioni avanzata dalla senatrice De Zulueta.

Il senatore DALLA CHIESA, la condivide ma ritiene preferibile svolgere l'attività conoscitiva in questione dopo la presentazione degli emendamenti.

Il senatore CALVI è favorevole ma ritiene preferibile audire il procuratore nazionale antimafia, in quanto rappresenterebbe un punto di riferimento unitario rispetto all'analisi di un fenomeno che non è totalmente circoscritto alla zona di Trieste e a quella di Lecce.

La relatrice ALBERTI CASELLATI non ritiene necessarie le audizioni, atteso che la Commissione deve confrontarsi da un parte con esigenze di carattere definitorio rispetto alla individuazione delle caratteristiche della schiavitù e della servitù e, dall'altra, si tratta di operare una scelta – che è solo politica – rispetto al tipo di politica criminale da perseguire, nella incontestabile esigenza di reprimere radicalmente il fenomeno.

Seguono interventi contrari allo svolgimento delle audizioni dei senatori BOREA, CONSOLO e CALLEGARO.

Messa in votazione la proposta di tenere audizioni non è accolta.

Dichiarata chiusa la discussione generale, la Commissione conviene, quindi, sulla proposta del presidente ZANCAN di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a giovedì 14 marzo, alle ore 19, assumendo a testo base il disegno di legge n. 885.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che non avrà più luogo la seduta già convocata per domani, giovedì 28 febbraio, alle ore 15.

La seduta termina alle ore 16,10.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 2002

36^a Seduta*Presidenza del Presidente***PROVERA**

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita Boniver.

La seduta inizia alle ore 15,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PROVERA avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità per le comunicazioni del Governo all'ordine del giorno della seduta odierna; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE**Comunicazioni del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita Boniver sulla situazione in Kashmir**

Il presidente PROVERA rivolge al sottosegretario Boniver un cordiale benvenuto, ringraziandola per la prontezza con la quale ha risposto all'invito della Commissione, e le dà quindi la parola per l'intervento introduttivo.

Il sottosegretario Margherita BONIVER ricorda in primo luogo come la questione del Kashmir sia ormai costantemente presente nell'agenda politica internazionale da oltre 50 anni e rappresenti un elemento di grave preoccupazione reso ancora più serio dalla circostanza che i due Paesi interessati – l'India e il Pakistan – sono dotati dell'arma atomica e conti-

nuano a sviluppare un deterrente nucleare, ancorché ridotto, dal momento che, pur rispettando una moratoria unilaterale sugli esperimenti nucleari, si rifiutano di aderire ai trattati di non proliferazione. In questo scenario deve essere preso in considerazione inoltre l'atteggiamento della Cina, che aspira a giocare un ruolo di super potenza regionale.

Per le ragioni anzidette, la regione è stata definita come una delle più pericolose della terra e la situazione si è recentemente aggravata a seguito dell'attacco al Parlamento indiano del 13 dicembre scorso, del conseguente schieramento dei rispettivi eserciti lungo la linea di confine e del *test* missilistico indiano del 25 gennaio. I due Paesi peraltro si fronteggiano in atteggiamento di rigida contrapposizione, essendo l'India fermamente contraria a qualsiasi forma di mediazione esterna e richiedendo, viceversa, il Pakistan l'applicazione della Risoluzione n. 47 del 1948 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, che prevede lo svolgimento di un plebiscito nel Kashmir e che l'India si rifiuta di applicare. È infatti il Pakistan a rivendicare, sin dal 1947, il Kashmir, unico Stato a maggioranza mussulmana dell'India. La controversia ha già scatenato due guerre, nel 1947-1948 e nel 1965, e solo dopo il terzo conflitto indo-pakistano del 1971 venne firmato un accordo, a Simla, fra i due Paesi, che tuttavia non è mai stato applicato. I dissidi attorno alla questione del Kashmir sono quindi continuati con andamento alterno fino a che, dopo l'invasione della città di Kargil da parte dei pakistani nella primavera del 1999, si è avuta una ripresa del dialogo con il Vertice di Agra del luglio 2001.

Il rappresentante del Governo informa poi di aver effettuato recentemente una missione proprio in India e in Pakistan, nel corso della quale ha riscontrato i sentimenti di profonda diffidenza che il Governo di Nuova Delhi nutre nei confronti del Pakistan, accusato di alimentare il terrorismo e la guerriglia dei separatisti kashmiri e di rifiutarsi di estradare alcuni dei responsabili dell'attentato al Parlamento indiano. In particolare, a Nuova Delhi non si ha alcuna fiducia nella svolta operata dal presidente Musharraf con la condanna di ogni forma di terrorismo e con la messa al bando di due gruppi combattenti per la libertà in Kashmir. A sua volta il Pakistan respinge le accuse di fomentare il terrorismo e si dichiara disponibile a una mediazione internazionale, nell'ambito della quale – ad avviso del Governo di Islamabad – l'Unione europea e l'Italia potrebbero svolgere un ruolo significativo.

Soffermandosi quindi sul ruolo degli Stati Uniti nella crisi del Kashmir, il Sottosegretario sottolinea il nuovo rapporto che si sta delineando nelle relazioni internazionali riguardanti il subcontinente indiano, al punto che si ritiene suscettibile di sovvertimento il tradizionale quadro di alleanze imperniato sugli assi USA-Pakistan e India-URSS. Gli Stati Uniti, infatti, interessati in questa fase ad assicurare stabilità all'area considerata, riconoscono ormai il ruolo che può giocare l'India, ritenuta una democrazia forte e in grado di avviare finalmente un dialogo con il Pakistan, anche se il bilancio indiano in materia di diritti umani in Kashmir non è dei migliori. Dopo la recente visita del segretario di Stato Powell, si ritiene peraltro che il Kashmir rappresenti la chiave di volta non solo della stabilità regionale, ma anche dei ten-

tativi di riforma posti in essere da Musharraf, che potrà uscire rafforzato sul piano interno e sottrarre una potente arma di propaganda agli ambienti integralisti solamente nella misura in cui otterrà qualche progresso nella questione in oggetto. Gli Stati Uniti, in altri termini, pur rifuggendo dall'assumere ufficialmente il ruolo di mediatori, si fanno comunque interpreti delle esigenze del Pakistan presso il Governo indiano, nella consapevolezza che il Kashmir richiede una soluzione di lungo periodo, la quale presuppone un generale miglioramento dei rapporti soprattutto economici fra i due Stati. Del resto, lo stesso Governo di Musharraf, che attualmente rappresenta una garanzia di stabilità, prima o poi dovrà essere suffragato da un voto popolare, in programma il prossimo ottobre.

Il Sottosegretario ricorda poi che l'Italia è Presidente uscente della *South Asia Task Force*, costituita in ambito G8 all'indomani degli esperimenti nucleari del 1998 per favorire un coordinamento dell'azione internazionale e il rispetto dei principi di non proliferazione. In tale veste l'Italia, assieme ai suoi *partner* internazionali, intende continuare ad esortare l'India e il Pakistan a ricercare un terreno di confronto e di dialogo. In particolare, il Governo italiano, senza pretendere di poter offrire una valida mediazione per la soluzione di un contenzioso caratterizzato dalla rigidità delle posizioni dei contendenti, potrà sensibilizzare questi ultimi attorno alle esperienze vissute in altre aree in materia di misure per il rafforzamento della fiducia reciproca e di iniziative in campo economico in grado di facilitare un allentamento della tensione.

Il rappresentante del Governo comunica inoltre di aver sollecitato una visita nella regione anche della troika dell'Unione europea, in modo tale da mantenere alta la pressione internazionale sui due Paesi e con ciò favorire la ripresa del dialogo ed evitare pericolose involuzioni.

Il presidente PROVERA ringrazia il sottosegretario Boniver per la sua esposizione e domanda quale sia la situazione dei rifugiati provenienti dal Kashmir e accolti in Pakistan e quale sia la loro consistenza numerica.

In risposta a tali quesiti, il sottosegretario BONIVER, fa presente che i rifugiati sono alloggiati precariamente e appaiono del tutto abbandonati alla loro sorte. Ad avviso del Governo pakistano, trattandosi di poche centinaia di rifugiati, l'ONU non riterrebbe di occuparsene. Ella prefigura peraltro uno scenario in base al quale lo stesso Pakistan avrebbe un interesse a mantenere i rifugiati in questo stato di precarietà al fine di testimoniare l'esistenza di una situazione insostenibile lungo il confine, che fra l'altro è presidiato dai caschi blu dell'ONU sin dal 1948.

Il senatore PIANETTA giudica con favore l'invito rivolto alla troika europea a recarsi in Pakistan e in India e chiede quali siano le ragioni per cui quest'ultimo Paese rifiuterebbe ogni forma di mediazione. Pone quindi la questione se vi sia un mezzo per modificare questa rigidità pregiudiziale e se vi siano altri soggetti internazionali, oltre all'Unione europea, che l'Italia potrebbe sollecitare ad intervenire.

Da ultimo egli chiede in cosa consista esattamente il mancato rispetto dei diritti umani in Kashmir da parte dell'India.

Il senatore FRAU esprime preoccupazione per i tempi assai lunghi prospettati per la soluzione della controversia. Ritiene inoltre che, al fine di collaborare utilmente all'opera di mediazione e al processo di stabilizzazione dell'area, sia inevitabile conoscere a fondo le ragioni sostanziali che sono alla base della controversia.

Nel ricordare l'enfatizzazione del ruolo della Russia e della Cina da parte degli Stati Uniti dopo l'attentato dell'11 settembre, il senatore ANDREOTTI valuta positivamente che in seguito – anche grazie alla visita a Nuova Delhi del segretario di Stato Powell – si sia riconosciuto il giusto peso anche all'India.

In merito poi alla possibile mediazione offerta dall'Italia, egli non la ritiene suscettibile di sbocchi positivi se non all'interno di una iniziativa condotta dall'Unione europea, fra i cui membri ve ne sono alcuni – come la Gran Bretagna – che vantano una maggiore tradizione storica quanto a presenza nel subcontinente indiano.

Anche la senatrice BONFIETTI evidenzia l'esigenza di conoscere meglio le ragioni della controversia. Se infatti sono evidenti le preoccupazioni ingenerate dalla situazione di tensione esistente lungo il confine indo-pakistano, non è altrettanto chiaro se la stessa Unione europea sia in grado di interpretare correttamente il conflitto in atto ormai da troppo tempo. Al riguardo, ella si chiede se non vi sia una sorta di «convenienza» delle potenze internazionali, in primo luogo degli Stati Uniti, al mantenimento dello stato di tensione.

Agli intervenuti replica il sottosegretario BONIVER, che, partendo proprio dall'ultima questione posta, dichiara di non credere all'esistenza di una convenienza specifica, ritenendo più plausibile una spiegazione fondata su un atteggiamento di disinteresse generale e diffuso in tutti gli ambienti internazionali, compresa l'ONU, nel convincimento che la questione del Kashmir sia in pratica intrattabile e che non valga pertanto la pena di approfondirne la conoscenza al fine di perseguire la risoluzione del conflitto. A differenza inoltre di quanto accade per la crisi palestinese, dal Kashmir non provengono immagini e quindi l'attenzione dei *media* non è sufficientemente elevata, come invece sarebbe necessario anche al fine di effettuare un riscontro sulla violazione sui diritti umani. Né l'interesse viene acuito dal relativamente scarso numero dei rifugiati del Kashmir rispetto ai milioni di rifugiati provenienti da altre aree, come dall'Afghanistan, con ciò rendendosi meno urgente anche l'invio di aiuti umanitari. Le informazioni sull'area vengono peraltro divulgate quasi esclusivamente dal Pakistan ed eventuali visite sono rese agevoli solo nella parte pakistana del Kashmir: in questo modo si ha una visione di parte della controversia.

Quanto alle ragioni che rendono l'India contraria a qualsiasi forma di mediazione, debbono essere probabilmente rintracciate nel fatto che quel Paese considererebbe tali tentativi come una sorta di ingerenza nei propri affari interni. Del resto, anche il miglioramento dei rapporti fra Stati Uniti e India, verificatosi dopo l'attacco terroristico dell'11 settembre, non deve far dimenticare che nell'agenda politica del segretario di Stato Powell durante la visita a Nuova Delhi vi era al primo punto la richiesta di un coinvolgimento di quel Governo nella lotta al terrorismo internazionale e non certamente la soluzione della questione del Kashmir.

Da parte sua, l'Italia non deve assumere atteggiamenti velleitari nel tentativo di collocarsi in una posizione equidistante fra India e Pakistan al fine di poter svolgere un ruolo di mediazione. Non si può trascurare infatti il generale pessimismo che caratterizza la diplomazia internazionale a fronte di un contenzioso lasciato marcire nel corso del tempo. Occorre tuttavia avere consapevolezza dei pesantissimi danni, anche in termini di migliaia di vite umane, subiti dall'India a causa delle azioni terroristiche.

Il Sottosegretario esprime infine l'auspicio che la prossima visita nell'area della troika dell'Unione europea possa offrire alcuni elementi di valutazione più aggiornati che rendano possibile sperare in un superamento dell'attuale stallo diplomatico. In relazione poi alla questione dei diritti umani, invita i parlamentari a richiedere ai due Governi interessati l'autorizzazione ad effettuare una visita *in loco*.

Il presidente PROVERA ringrazia quindi il rappresentante del Governo per il suo intervento e dichiara concluso lo svolgimento dell'odierna informativa.

IN SEDE REFERENTE

(367) PIANETTA ed altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998

(1053) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce congiuntamente alla Commissione il senatore FRAU, il quale pone in primo luogo l'esigenza di una sollecita approvazione del disegno di legge n. 1053, dal momento che si tratta di ratificare un accordo con la Federazione russa risalente ormai al 1998. L'Accordo in questione concerne in particolare la cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale e rappresenta un fatto innovativo dopo le trasformazioni politiche intervenute nella ex Unione Sovietica.

Entrando nel dettaglio, il relatore rileva che l'intesa fra i due Paesi si sviluppa su due piani differenti, essendo da un lato attinente alla cooperazione in materia di ordinaria attività doganale e dall'altro mirando a sviluppare la collaborazione su alcuni aspetti delicati relativi soprattutto ai casi di violazione delle norme doganali.

Sotto il primo profilo, si prevede la reciproca assistenza tecnica e lo scambio di funzionari, di informazioni e di esperienze. Per quanto concerne invece il secondo aspetto, vale a dire la prevenzione, l'investigazione e la repressione delle infrazioni, la cooperazione si esercita tramite lo scambio di informazioni e la sorveglianza su persone, merci, mezzi di pagamento, mezzi di trasporto e luoghi cui le infrazioni commesse o sospettate siano riconducibili. Al riguardo, appare di particolare interesse l'articolo 8 dell'Accordo, che disciplina le azioni contro il traffico illecito di merci sensibili, intendendosi con tale definizione non solo gli stupefacenti, le armi, gli oggetti d'arte e d'antichità, le sostanze tossiche per l'ambiente e la salute pubblica e le specie minacciate della fauna e della flora selvagge, bensì anche le merci soggette a rilevanti dazi doganali o imposte e quelle soggette a limitazioni non tariffarie, quindi contingentate.

Il relatore si sofferma poi sulla illustrazione dell'articolo 15, che garantisce che le informazioni, le comunicazioni e i documenti ricevuti in conformità all'Accordo possano essere utilizzati esclusivamente per gli scopi dallo stesso previsti, e dell'articolo 16, che disciplina i casi in cui le Parti sono esentate dall'obbligo di prestare assistenza.

In considerazione della rilevanza dell'Accordo in merito al quale si richiede l'autorizzazione alla ratifica, il relatore invita conclusivamente la Commissione a procedere a un rapido esame dei disegni di legge in titolo, raccomandandone l'approvazione.

Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, prende brevemente la parola il sottosegretario BONIVER che sottolinea l'opportunità di un sollecito esame, facendo anche presente che la Federazione russa ne ha a più riprese auspicato la ratifica.

Dopo aver dato conto dei già pervenuti pareri della 1^a e della 5^a Commissione, entrambi non ostativi, il presidente PROVERA rinvia il seguito dell'esame congiunto.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Su proposta del presidente Provera, la Commissione concorda di convocarsi per domani, giovedì 28 febbraio, alle ore 14,30, per il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 367 e 1053 e per l'esame di una proposta di indagine conoscitiva sulle istituzioni finanziarie internazionali, già adottata nella giornata di ieri dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 16,30.

DIFESA (4^a)

MERCLEDÌ 27 FEBBRAIO 2002

28^a Seduta*Presidenza del Presidente***CONTESTABILE***indi del Vice Presidente***PALOMBO***Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Bosi.**La seduta inizia alle ore 15,30.***SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE**

Il senatore NIEDDU ipotizza per il mese di aprile una visita alle truppe italiane dislocate in Kosovo e in Macedonia (*Fyrom*).

Conviene la Commissione.

Il senatore PALOMBO propone altresì di effettuare una visita alla base dell'aeronautica statunitense di Sheppard, in Texas, nella quale sono presenti ufficiali piloti dell'Aeronautica Militare italiana, sia nella veste di istruttori che di allievi.

Conviene la Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

(690) Deputati LAVAGNINI ed altri. – Disposizioni per il conferimento del grado superiore, a titolo onorifico, ai paracadutisti della «Folgore» caduti nelle acque della Meloria il 9 novembre 1971, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Riferisce il relatore NIEDDU ricordando che il disegno di legge in esame, approvato con il voto favorevole di tutti i Gruppi parlamentari dall'omologa Commissione difesa della Camera, si compone di un unico ar-

ticolo, la cui finalità è quella di conferire, a titolo onorifico, il grado superiore ai quarantasei paracadutisti della Folgore, deceduti il 9 novembre 1971, allorché l'aereo sul quale erano imbarcati per una esercitazione, si inabissò nelle acque della Meloria (Livorno), e di conferire analogo riconoscimento al sottufficiale deceduto durante le successive operazioni di recupero delle salme, inquadrato nell'allora battaglione «Sabotatori», oggi assorbito nel 9° reggimento d'assalto «Col Moschin». Sottolinea inoltre che il provvedimento non comporta alcun onere finanziario.

Ritiene che dopo trent'anni dalla tragedia della Meloria, che vide spegnersi tante giovani vite, il provvedimento rappresenti un doveroso omaggio sia nei confronti del sacrificio dei caduti nell'espletamento del servizio militare volontario, sia nei confronti di un corpo qual è quello dei paracadutisti, che ad onta di polemiche spesso forzatamente artificiose, è in realtà da sempre in prima linea quando il Paese chiama le forze armate a svolgere compiti e missioni difficili e complesse. Prosegue poi ricordando che l'Italia può contare su unità di tale professionalità come la «Folgore» anche grazie al sacrificio di coloro che ne hanno costruito la storia, contribuendo a formare il carattere indomito e lo spirito di servizio forgiati e temprati dalle difficoltà del servire la Patria al meglio delle proprie possibilità. Per queste ragioni propone una sollecita approvazione del provvedimento.

Il PRESIDENTE Palombo ricorda che le Commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso ieri i prescritti pareri sul disegno di legge in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, replica quindi il sottosegretario BOSI affermando che il disegno di legge in titolo testimonia riconoscenza verso chi si impegna per la Patria, anche, come in questo tragico caso, con il sacrificio supremo della vita.

Il senatore PERUZZOTTI interviene per dichiarare il suo voto favorevole, citando un analogo precedente legislativo parimenti meritorio.

Per dichiarazione di voto favorevole intervengono quindi i senatori MELELEO, MINARDO, BEDIN, PASCARELLA e il presidente PALOMBO.

Poiché nessuno chiede di intervenire e non essendo stati presentati emendamenti il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti ai sensi dell'articolo 120, comma 2 del Regolamento, l'articolo unico del disegno di legge in titolo, che risulta approvato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Prende la parola il senatore MELELEO, designato relatore per i disegni di legge n. 319 (d'iniziativa del senatore Peruzzotti recante «Riordinamento dei corpi della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate dello Stato») e 769 (d'iniziativa del senatore Danieli Paolo recante «Nuove norme sull'ordinamento del corpo militare della Croce rossa italiana»). Si duole di non poter al momento riferire. L'argomento richiede infatti un notevole approfondimento per far sì che l'emananda legge sia collegata al riordinamento generale della sanità militare, affinché si dia il giusto peso alla Croce Rossa Italiana.

AFFARE ASSEGNATO

Affare relativo all'allegato II (recante dichiarazione sulla operatività della politica europea comune di sicurezza e di difesa) alle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 febbraio.

Il PRESIDENTE propone alla Commissione di accogliere la richiesta di alcuni commissari, volta a riaprire la discussione generale.

Conviene la Commissione.

Il senatore NIEDDU richiama preliminarmente il quadro normativo dal quale discende la politica europea di sicurezza e difesa. L'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea fa riferimento alla PESC quale strumento per affermare l'identità dell'Unione sulla scena internazionale. La politica estera e di sicurezza comune, così come richiamata negli articoli 11-28 del Trattato dell'Unione, oltre a tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, include la «definizione progressiva di una politica di difesa comune ... qualora il Consiglio europeo decida in tal senso». Il quadro da tali norme delineato prospetta dunque ambizioni di protagonismo dell'Europa sul piano internazionale, attraverso una comune politica estera e di difesa, dotandosi per questo degli appositi strumenti militari e civili. Alla comune politica economica e monetaria l'Unione vuole così aggiungere questo nuovo capitolo della costruzione europea «senza il quale non si può realmente parlare di una Europa con una identità propria in seno alla comunità internazionale» come sottolinea il programma presentato dalla Spagna per la presidenza dell'Unione europea. Sono prospettate una progressiva integrazione e sviluppo delle capacità militari ed insieme la costituzione di una forza di polizia di 5 mila uomini per missioni all'estero.

Sottolinea l'importanza di questo processo per superare il «nanismo» politico dell'Europa nella comunità internazionale a fronte del suo «gigan-

tismo» economico. Caratteristica fondamentale della NATO è stato l'impegno degli USA a favore della sicurezza europea. Gli europei dovranno in futuro condividere in maggior misura questo onere con l'America.

Ritiene che siffatto processo comporti una evoluzione del tradizionale rapporto con gli Stati Uniti, nel senso del rafforzamento del pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica e dunque di una maggiore responsabilità dell'Europa nel contribuire alla pace in Europa ed in aree extraeuropee. Tuttavia tale ipotesi ha determinato diffidenze e preoccupazioni tuttora non superate. Anzi, ad un attento osservatore non sfuggono segnali ripetuti in più sedi, anche nel corso delle ultime settimane, da parte di autorevoli esponenti politici delle due sponde dell'Atlantico, che danno l'impressione di crescenti divergenze tra gli alleati americani e l'Europa, sia riguardo alla struttura e alla capacità militare delle rispettive forze armate, sia per ciò che riguarda il prosieguo della lotta al terrorismo internazionale. Ritiene inoltre che un'Europa più robusta militarmente rafforzi la NATO e che abbia ragione Lord Robertson quando afferma che un progresso degli alleati europei rappresenta una necessità anche per gli Stati Uniti, perché nessuna operazione militare oggi può essere compiuta con successo da un solo Paese. Del resto il rilievo critico nei confronti dei paesi europei della NATO, circa il crescente squilibrio tecnologico ed operativo, può essere risolto solo con una più stretta cooperazione industriale in campo militare, tesa a modernizzare l'efficienza complessiva dello strumento militare rappresentato dalla NATO.

Ricorda che i paesi NATO dell'Unione Europea stanziavano per la Difesa circa il 60 per cento di quanto stanziato dagli USA, ma la ricaduta in termini operativi è stimata al 10 per cento delle forze statunitensi. Nei paesi europei della NATO sotto le armi ci sono oltre due milioni di persone; negli Stati Uniti un milione e 400 mila. Ma l'Europa ha cinque satelliti militari a fronte dei sessantaquattro degli USA. Con circa un terzo della popolazione dei paesi NATO gli USA coprono oltre il 50 per cento della spesa per la difesa comune.

A maggior ragione con la nuova dimensione assunta dal terrorismo internazionale dopo l'11 settembre e la portata della minaccia in tutto il mondo di diffusione delle armi biologiche, chimiche, radiologiche e quindi le nuove sfide e strategie che richiedono una evoluzione della NATO una Europa più attiva e più solida militarmente aiuta e rafforza la capacità di difesa collettiva transatlantica. Ritiene quindi che una più robusta capacità militare europea gioverà alla NATO.

Tuttavia ricorda che sussistono problemi non ancora risolti nel passaggio dall'UEO all'UE e tra questi anche quello del controllo parlamentare e nel fatto che devono essere raggiunti accordi con gli Stati europei membri della NATO ma non appartenenti all'UE, accordi essenziali per il necessario interfaccia NATO-UE. In questo contesto prima e anche dopo Laeken è stata avanzata la sollecitazione statunitense perché vi sia la garanzia del diritto di primo rifiuto da parte della NATO.

Nota che tale questione non è menzionata nella dichiarazione adottata dal vertice del Consiglio europeo di Laeken. Nei giorni scorsi a Bruxelles,

in occasione di una sessione dei lavori di Commissione dell'Assemblea parlamentare dell'Atlantico del Nord, cui hanno partecipato alcuni commissari europei ed il responsabile del Comitato militare europeo, sono tornati gli echi della dialettica apertasi tra alleati delle due sponde dell'Atlantico.

In realtà la dichiarazione, relativa alla operatività della politica europea comune di sicurezza e difesa, affrontando i complessi problemi relativi alla concreta funzionalità della Forza di reazione rapida, precisa chiaramente che non si è prossimi alla creazione di Forze armate europee, né alla elaborazione di un concetto strategico della Unione europea, né a compiti di difesa collettiva da affidare alla costituenda Forza di reazione rapida, poiché la strategica e fondamentale missione per la sicurezza europea rimane affidata alla NATO.

L'obiettivo che si vuole conseguire, in coerenza con il nuovo Trattato dell'Unione, approvato a Nizza, è quello di dotare l'Europa della capacità di condurre missioni di tipo Petersberg, là dove la NATO nel suo insieme non sia direttamente impegnata, cioè missioni umanitarie, di mantenimento della pace ed anche di imposizione e ripristino della pace, anche se queste ultime più impegnative delle altre non appaiono realisticamente effettuabili stante i limiti operativi non ancora risolti.

Con la istituzione delle strutture permanenti e delle procedure di gestione, quali il Comitato politico e di sicurezza, il Comitato militare, lo Stato maggiore, il piano di azione, la quantificazione dei mezzi e dei tempi per la loro disponibilità su base volontaria dei singoli Paesi, ed inoltre con la citata costituzione della forza di polizia civile per missioni all'estero, può effettivamente dirsi che l'impianto organizzativo della PESD è definito.

Ma già sono evidenti non piccole carenze per quanto concerne l'osservazione satellitare, l'*intelligence*, le comunicazioni, la protezione e la mobilità delle forze. Per la soluzione di tali carenze molto dipende anche dalla possibilità di accesso automatico da parte della Forza di reazione rapida alle capacità NATO, sia quelle di pianificazione operativa e comando, sia quelle relative ai mezzi ed alle capacità operative. Tali problematiche rinviano alla necessità di accordi tra NATO ed Unione europea, definiti da quest'ultima, non a caso, «essenziali» per la PESD. Al di là di tutto ciò si profila un primo concreto impegno delle capacità europee in materia, una prova sul campo impegnativo dei Balcani dove l'Unione europea dovrebbe subentrare alla NATO, anche per consentire una ridislocazione delle forze statunitensi impegnate in quell'area.

Conclusivamente afferma che la dichiarazione di Laeken rappresenta una tappa rilevante del processo di integrazione militare dell'Europa e fa presente al senatore Greco -il quale ha configurato attese deluse e «l'esigenza di creare un'altra superpotenza accanto a quella americana»- che simili affermazioni possono ingenerare malintesi ed alimentare quel clima di diffidenza già presente in alcuni ambienti statunitensi riguardo ad una interpretazione alternativista della PESD alla Alleanza Atlantica.

Da questo punto di vista la dichiarazione di Laeken contribuisce a chiarire la concreta dimensione della PESD ed a risolvere ambigue interpretazioni della stessa riguardo ai rapporti transatlantici ed a quelli NATO-UE ed UE-USA.

Il senatore PERUZZOTTI, in relazione all'allegato II alle conclusioni del vertice di Laeken recante la dichiarazione di operatività della PESD (Politica europea di sicurezza e difesa), evidenzia come le enunciazioni rese in occasione in quel vertice appaiano velleitarie ed al momento del tutto irrealistiche. Ricorda che parallelamente all'approvazione a Laeken del testo dell'Allegato II, nello scorso dicembre, al Palazzo di Vetro di New York i rappresentanti di Gran Bretagna e Germania assumevano posizioni divergenti circa l'architettura delle strutture di comando e controllo preposte alla direzione dell'ISAF, la forza multinazionale di pace inviata a Kabul ed alla quale partecipa anche l'Italia, ricordando che Londra la voleva incastonata in quella messa in piedi dagli americani per *Enduring Freedom*, mentre Berlino ne desiderava una totalmente autonoma.

Prosegue poi affermando che il coordinamento delle politiche di sicurezza nazionale degli Stati membri dell'UE è lontano dal concretizzarsi, anche se vi sono speranze di compiere qualche progresso. Anche rispetto agli *headline Goals* di Helsinki, la famosa Forza di reazione dell'Unione da sessantamila uomini impiegabili per un anno con soli due mesi di preavviso, si è appena agli albori, come prova il fatto che il previsto passaggio dalla NATO all'UE della gestione della missione di pace in Macedonia non potrà aver luogo prima dell'estate 2002, pur trattandosi di poche centinaia di uomini.

Sottolinea poi che il problema di base che occorre affrontare e risolvere su scala europea, se si vuole effettivamente scongiurare la marginalizzazione dell'Europa dalla gestione della sicurezza internazionale, è quello del potenziamento degli investimenti. Senza alcune critiche capacità, gli europei non possono muoversi né affiancarsi agli americani; è un dato che viene continuamente sottolineato e dovrebbe indurre a riflettere.

Il seguito della discussione generale è quindi rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 16.

BILANCIO (5^a)

MERCLEDÌ 27 FEBBRAIO 2002

90^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(848) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro

(Parere alla 11^a Commissione su emendamenti. Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente AZZOLLINI, pur considerando opportuno rendere in tempi brevi il parere sugli emendamenti all'ordine del giorno, ritiene, tuttavia, necessario rinviarne per ora il seguito dell'esame per definire, insieme ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari e in relazione all'andamento dei lavori presso la Commissione di merito, l'ulteriore *iter* procedurale.

Dopo un intervento del senatore PIZZINATO che chiede ulteriori chiarimenti ai quali replica il PRESIDENTE, il seguito dell'esame viene rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 2002

64^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PEDRIZZI

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze, Tanzi ed il sottosegretario di Stato per l'interno, D'Alì.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(1180) Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Intervenendo in discussione generale, il senatore BONAVITA, commentando il contenuto del decreto-legge, esprime perplessità per la circostanza che la Commissione è chiamata ad analizzare un decreto-legge di proroga dei termini previsti in due importanti provvedimenti economici del Governo, senza poter disporre di dati certi circa l'andamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare. In tale condizione di incertezza, la proposta del Governo di estendere il periodo entro il quale poter aderire alla disciplina in commento sembra confermare direttamente le impressioni circa un insuccesso delle stesse. Anzi, per quest'ultimo aspetto, dalle scarse notizie a disposizione sembra emergere un vero e proprio fallimento della disciplina volta a favorire la emersione del lavoro irregolare. Se così stanno le cose, prosegue l'oratore, occorre analizzare approfonditamente anche le conseguenze di un tale insuccesso sulla finanza pubblica, e sull'esercizio 2002.

Per quanto riguarda la disciplina di riemersione, egli osserva in termini generali che una misura fondata su sanatorie ed un affievolimento

dell'azione di contrasto, vanifica sostanzialmente la convenienza ad abbandonare l'area di irregolarità.

In merito al rientro dei capitali dall'estero, egli svolge alcune osservazioni critiche sull'articolo 2 e sull'ampliamento dei casi di non punibilità derivanti dall'operazione di rientro. Conclude, ribadendo la propria contrarietà alla proroga disposta dal disegno di legge, in analogia con quanto già dichiarato nel corso dell'esame della disciplina originaria.

Il senatore TURCI ribadisce la richiesta al rappresentante del Governo di fornire informazioni circa il grado di adesione alla disciplina del rientro dei capitali dall'estero e a quella di emersione dal lavoro irregolare.

Dopo la risposta del sottosegretario TANZI, che si riserva di fornire tali informazioni in sede di replica, riprende il proprio intervento il senatore TURCI, il quale chiede informazioni sulla portata dell'articolo 2 del decreto-legge, al fine di comprenderne effettivamente la *ratio*, ribadendo poi la contrarietà della propria parte politica in merito al rientro dei capitali.

La mancanza di informazioni circa l'andamento delle operazioni consentite dalle due discipline agevolative assume un carattere squisitamente politico, in quanto, in entrambi i casi, la proroga concessa appare piuttosto consistente, senza considerare la circostanza che per la regolarizzazione del lavoro sommerso si è passati dall'originario 30 novembre 2001 al 30 novembre 2002. Al di là delle motivazioni addotte dal Governo nella relazione illustrativa, sta di fatto che il Parlamento è chiamato a valutare una proposta di proroga, senza avere alcuna informazione circa l'efficacia delle disposizioni di cui si procrastina l'applicazione.

Condividendo le osservazioni del senatore Bonavita sul sostanziale insuccesso del piano di riemersione, egli ne sottolinea le conseguenze sulla finanza pubblica, tenendo conto che il cosiddetto «pacchetto dei cento giorni» costituisce parte integrante della manovra di bilancio per il 2002: appare chiaro che la mancata adesione ai piani di riemersione rischia di aprire una smagliatura profonda sulle previsioni di entrata. Dopo aver fatto riferimento alle stime di gettito della regolarizzazione del sommerso, contenute nella relazione illustrativa al disegno di legge «Primi interventi per il rilancio dell'economia», egli ne sottolinea la significatività in termini assoluti, osservando, inoltre, che la disciplina della riemersione costituisce un tassello di rilievo della politica economica predisposta dal Governo in consonanza con le richieste della Confindustria.

A suo giudizio, quindi, la disciplina di regolarizzazione del sommerso, come già affermato nei mesi scorsi, non ha le potenzialità di sviluppo stimate dal Governo, trattandosi di una normativa sfocata rispetto alle reali esigenze dell'economia.

Nel merito del decreto-legge, egli segnala la possibile contraddittorietà tra la proroga del termine per aderire ai piani di emersione e quelli di altri adempimenti contributivi e fiscali, che invece rimangono invariati.

Inoltre, egli segnala il non coordinamento tra la proroga e il termine previsto per far scattare il piano straordinario di controllo e di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Conclude, formulando la richiesta al sottosegretario di chiarire la reale portata della disposizione recata dall'articolo 2.

Interviene poi il senatore FRANCO Paolo, a giudizio del quale la mancanza di informazioni e dati circa l'andamento delle operazioni di rientro e di riemersione, auspicabilmente da superare in breve tempo da parte del rappresentante del Governo, potrebbe derivare in parte anche dalla brevità del periodo a partire dal quale è entrata in vigore la nuova disciplina.

Egli mette in guardia dall'errore di appiattare la manovra complessiva del Governo sulle misure contenute nel «cosiddetto pacchetto dei cento giorni», stante il carattere congiunturale di tali interventi: egli ritiene, invece, che la realizzazione delle riforme strutturali, quali quelle in materia di fisco e di mercato del lavoro, possa costituire un banco di prova ben più significativo per il Governo. Peraltro, egli non condivide il giudizio negativo espresso, associandosi però alla richiesta di informazioni sull'andamento delle due normative; chiede, infine, al Sottosegretario di chiarire la portata della disposizione recata dall'articolo 2.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1182) Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore GENTILE, il quale illustra analiticamente il contenuto dell'articolo 1, facendo riferimento in premessa alla esigenza, dopo l'entrata in vigore della legge costituzione 18 ottobre 2001, n. 3, modificativo del titolo V della parte seconda della Costituzione, di armonizzare alcune disposizioni al nuovo dettato costituzionale in attesa di emanazione dei provvedimenti di attuazione della suddetta riforma. L'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, che disciplina la procedura da seguire in caso di mancata approvazione nei termini del bilancio da parte degli enti locali, richiede necessariamente un intervento, - essendo venuto meno il potere sostitutivo del Comitato regionale di controllo - al fine di individuare un organo che possa assolvere alla funzione di nomina del commissario *ad acta*, per consentire la operatività delle disposizioni recate dall'articolo 141. Si tratta di una disciplina a carattere transitorio, che fa comunque salva la facoltà degli enti locali di disciplinare nello statuto le modalità di nomina del commissario *ad acta*.

L'articolo 2, invece, si fa carico delle difficoltà di bilancio delle unioni di comuni, predisponendo la destinazione per l'anno 2001 di ulte-

riori 20 milioni di Euro a valere sul fondo ordinario per province e comuni.

L'articolo 3 apporta modifica alla disciplina del patto di stabilità interno, unificando le diverse definizioni di spesa corrente considerate dall'attuale disciplina, contenute nell'articolo 24 della legge n. 448 del 2001. Si consente, pertanto, di non considerare, ai fini del calcolo delle spese correnti degli enti locali e per le quali è fissato un tetto massimo di crescita del 6 per cento, gli interessi passivi, le spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dallo Stato, dall'Unione europea e dagli Enti che partecipano al patto di stabilità interna e quelle che per loro natura rivestono un carattere di eccezionalità. Dopo aver dato conto anche dei contenuti dei commi 2 e 3 dello stesso articolo 3, l'oratore si riserva di fornire ulteriori delucidazioni in sede di replica.

Interviene brevemente il sottosegretario D'ALÌ, il quale fa presente che le disposizioni concernenti il patto di stabilità interno hanno già ricevuto l'assenso degli organismi rappresentativi degli Enti locali e che il Governo si appresta a prorogare il termine per l'approvazione dei bilanci, come richiesto dalle stesse organizzazioni. Egli auspica quindi la conversione del decreto-legge, nel testo proposto dal Governo.

Su richiesta del senatore BRUNALE, il SOTTOSEGRETARIO chiarisce che la proroga del termine per l'approvazione del bilancio è disposta con decreto ministeriale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

65^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PEDRIZZI

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze, Tanzi ed il sottosegretario di Stato per l'interno, D'Alì.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1182) Conversione in legge del decreto-legge, 22 febbraio 2002 n. 13, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il sottosegretario D'ALÌ informa la Commissione che il Ministro dell'interno ha firmato il decreto di proroga al 31 marzo 2002 del termine per la predisposizione dei bilanci da parte degli enti locali.

Interviene in discussione generale il senatore BRUNALE, il quale commenta la disposizione recata dall'articolo 1 del decreto-legge, ripercorrendone la genesi, ed esprimendo un giudizio positivo per il riconoscimento sostanziale dell'autonomia degli enti locali, allorché si fa salva la facoltà degli stessi di definire nello statuto le modalità applicative delle norme recate dall'articolo 141 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Dopo aver espresso soddisfazione per l'incremento delle risorse per l'unione di comuni, secondo un indirizzo che la propria parte politica aveva già proposto in sede di esame per la legge finanziaria 2002, egli si sofferma sull'articolo 3 e sulla portata delle modifiche dell'articolo 24 della legge finanziaria per il 2002 recante le disposizioni concernenti il patto di stabilità interno. Sul patto di stabilità egli ribadisce le critiche espresse in precedenza, poiché appaiono chiare le oggettive difficoltà degli enti locali a conseguire gli obiettivi di stabilità nel rispetto delle norme previste nella legge finanziaria.

Il Governo ha dovuto prendere atto di tale situazione ed ha previsto la modifica dell'articolo 24 della legge n. 448 del 2001, con la quale vengono resi omogenei i criteri per la determinazione del disavanzo e del complesso delle spese correnti degli enti locali, escludendo, in particolare, dal computo della percentuale di incremento del sei per cento le spese per interessi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione e quelle di natura eccezionale.

Per quanto riguarda invece il comma 2 dell'articolo 3, si prevede che per gli enti che hanno attuato l'esternalizzazione dei servizi negli anni 1997-1999 si consideri quale spesa corrente per l'anno 2000 non l'effettiva spesa sostenuta, bensì quella dell'anno antecedente l'esternalizzazione, se superiore. Si prevede inoltre di non tener conto delle maggiori spese del 2002 rispetto al 2000, sostenute per effetto di convenzioni con enti pubblici o con soggetti privati. In merito a tale previsione, l'oratore chiede chiarimenti al Sottosegretario, in particolare sul significato da attribuire al termine convenzione, tenuto conto che essa, nel testo del decreto, è riferita anche ad accordi tra enti pubblici e soggetti privati.

Egli conclude, dichiarando che le modifiche introdotte dal decreto-legge presentano un carattere positivo, ma parziale, non consentendo di superare la contraddizione tra il carattere concertativo del patto di stabilità

interno e la sostanziale compressione dell'autonomia degli enti locali in conseguenza della riduzione dei trasferimenti. Egli preannuncia poi la presentazione di emendamenti volti a tener conto di alcune sollecitazioni provenienti dal mondo delle autonomie locali.

Il presidente PEDRIZZI informa che la discussione generale sul disegno di legge proseguirà anche nella giornata di domani. Egli propone di fissare per le ore 12 di venerdì 8 marzo il termine per la presentazione degli emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1180) Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2002 n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Proseguendo nella discussione generale, interviene il senatore CASTELLANI, il quale condivide le perplessità espresse per la assenza di dati e informazioni in merito all'andamento delle operazioni di rientro dei capitali dall'estero e di emersione dal sommerso.

A suo giudizio, l'emanazione del decreto-legge rappresenta una conferma dell'insuccesso delle misure proposte dal Governo e tale insuccesso avvalorava le critiche e le osservazioni svolte dall'opposizione in sede di esame dei due provvedimenti. Per quanto riguarda più specificamente la regolarizzazione delle attività sommerse, egli ritiene che il mondo imprenditoriale non ha confermato le aspettative del Governo, poiché il meccanismo dei piani di emersione è fondato su un presupposto sostanzialmente errato, non essendo stato previsto un meccanismo che garantisca la solidarietà e la mutua convenienza del lavoratore e del datore di lavoro ad aderire al piano di emersione.

Tra l'altro, egli condivide la perplessità espressa dal senatore Turci per il fatto che il termine previsto per far scattare il piano straordinario di contrasto e accertamento precede di due mesi quello di scadenza per aderire ai piani di emersione.

Condivide, inoltre, tutte le osservazioni svolte in merito alle conseguenze sul bilancio 2002 dell'eventuale fallimento della disciplina di regolarizzazione delle attività sommerse. Conclude, sollecitando un chiarimento sul significato dell'articolo 2 del decreto-legge, che reca disposizioni apparentemente ovvie, ma dalla portata non immediatamente comprensibile.

Interviene successivamente il senatore COSTA, il quale ritiene del tutto fisiologico il ricorso ad un provvedimento di proroga dei termini,

stante il carattere eccezionale della disciplina che favorisce il rientro dei capitali dall'estero. Egli condivide pienamente le finalità di tale misura, in grado di irrobustire e rafforzare la struttura produttiva del Paese, attraverso l'immissione di risorse finanziarie attualmente detenute all'estero. L'importanza di tale obiettivo dovrebbe suggerire di prorogarne ulteriormente l'applicazione rispetto al termine fissato dal Governo, ovvero di predisporre una applicazione a regime.

Per quanto concerne, invece, la regolarizzazione delle attività sommerse, egli giudica illusorio superare gli ostacoli che oggi si frappongono ad una piena emersione delle attività economiche, soprattutto per quanto riguarda l'economia meridionale, attraverso la previsione di misure agevolative dalla limitata portata temporale; solo attraverso l'adozione di interventi radicali, in grado di superare gli squilibri territoriali e creare quindi le condizioni affinché le piccole e medie imprese del Mezzogiorno siano in grado di operare permanentemente in regime di legalità, si potrà consentire il superamento del sottosviluppo strutturale dell'economia meridionale.

Il presidente PEDRIZZI avverte la Commissione che la discussione generale proseguirà nella seduta pomeridiana di domani. Propone poi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 12 di venerdì 8 marzo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente PEDRIZZI avverte che la seduta antimeridiana di domani, già convocata per le ore 8,30, non avrà più luogo, mentre resta valida la convocazione della seduta pomeridiana, alle ore 15

La seduta termina alle ore 15,45.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 2002

62^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Bono.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(894) Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico

(1057) ACCIARINI. – Norme sul deposito legale dei documenti di interesse editoriale
(Discussione del disegno di legge n. 1057, congiunzione con il seguito della discussione del disegno di legge n. 894 e rinvio. Seguito della discussione del disegno di legge n. 894, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1057 e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso – per quanto riguarda il disegno di legge n. 894 – nella seduta del 23 gennaio e rinviato nella seduta del 29 gennaio scorso.

Dopo che il presidente ASCIUTTI ha dato atto all'opposizione di aver utilmente concorso al raggiungimento del numero legale indispensabile per la trattazione dei provvedimenti in titolo, il relatore DELOGU illustra il disegno di legge n. 1057, recentemente assegnato alla Commissione, soffermandosi in particolare sulle differenze che contraddistinguono tale provvedimento (che riproduce sostanzialmente il testo approvato dal Senato nella scorsa legislatura) rispetto all'iniziativa governativa. Il disegno di legge n. 1057 reca infatti, agli articoli 4 e 6, l'indicazione delle categorie di documenti destinati al deposito legale, nonché del numero di copie soggette al deposito e degli istituti destinatari, mentre l'articolo 3 del disegno di legge governativo rinvia la determinazione di tali profili ad un regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1 dell'articolo 400 del 1988, adottando un approccio più flessibile.

Stante l'identità della materia, egli propone comunque di congiungere l'esame del disegno di legge n.1057 a quello del disegno di legge n. 894.

Conviene la Commissione.

Il presidente ASCIUTTI dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore TESSITORE esprime apprezzamento per la maggiore articolazione recata dal disegno di legge n. 1057, tanto più che i presumibili vantaggi sottesi alla scelta di rinviare la normativa di dettaglio ad un regolamento potrebbero essere vanificati dall'esiguo tempo a disposizione per l'emanazione del regolamento stesso (sei mesi), probabilmente insufficiente a tenere conto delle incessanti innovazioni nel settore. Inoltre, molteplici sono i casi in cui regolamenti previsti da atti legislativi per la loro puntuale attuazione non sono mai stati emanati, ovvero lo sono stati con spaventoso ritardo.

Quanto poi al merito delle proposte in esame, egli ritiene che debbano emergere con assoluta chiarezza gli obiettivi che esse si prefiggono, non solo al fine di limitare l'eventuale esercizio del potere regolamentare del Governo, ma anche e soprattutto nell'interesse di una puntuale caratterizzazione della legge. A suo giudizio, l'obiettivo fondamentale, allo stato peraltro non sufficientemente chiarito, non può che essere quello di costituire un archivio nazionale della produzione editoriale; con esso contrasta tuttavia la disposizione, contenuta nel disegno di legge n. 894, che rinvia al regolamento l'individuazione delle biblioteche destinatarie del deposito legale prevedendo tuttavia fin d'ora che una copia di tutto il materiale editoriale venga trasmessa alle biblioteche della Camera e del Senato che, notoriamente, non sono di conservazione ma di consultazione e il cui lavoro rischia pertanto di essere appesantito dalla disposizione in questione.

Nel sollecitare pertanto una chiarificazione in ordine agli obiettivi del provvedimento, egli rileva poi la necessità di prestare grande attenzione all'individuazione dei soggetti responsabili del deposito e alla specificazione dei materiali oggetto di deposito, tanto più in considerazione delle continue innovazioni che caratterizzano il settore.

Quanto infine alle biblioteche destinatarie del deposito legale, egli osserva che se mai l'indicazione delle biblioteche di Firenze e di Roma è stata legittima dall'unità d'Italia ad oggi, certamente ora non lo è più, avvertendosi per converso la necessità di un significativo riequilibrio anche in coerenza con le recenti modifiche al Titolo V della Costituzione.

La senatrice ACCIARINI si associa pienamente alle considerazioni del senatore Tessitore. Richiamandosi poi al comune intento del Parlamento, dimostrato già in occasione dell'esame di analoghe proposte di legge nella scorsa legislatura, chiede che venga costituito un Comitato ristretto per la redazione di un testo unificato delle due iniziative.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore DELOGU, il quale ritiene che la distanza fra i due testi sia significativa, atteso che uno è volto a rinviare alla normazione secondaria gli aspetti di dettaglio, mentre l'altro ne prevede una disciplina di rango legislativo. Ritiene pertanto che si tratti di impostazioni inconciliabili in sede ristretta, cui risulta preferibile invece l'adozione quale testo base del disegno di legge n. 894, eventualmente da integrare con alcuni emendamenti.

Al riguardo, egli dà conto altresì del parere della Commissione giustizia, ricco di spunti interessanti, alcuni dei quali egli preannuncia l'intenzione di recepire con opportune proposte emendative.

Con riferimento infine alla proposta del senatore Tessitore di aumentare il numero delle biblioteche destinatarie del deposito legale, egli osserva che ciò contrasta con le preoccupazioni avanzate dall'Associazione italiana editori (AIE).

Replica altresì il sottosegretario BONO il quale ringrazia il relatore di aver colto pienamente il senso dell'obiettivo sotteso al disegno di legge n. 894: risolvere, aggiornandola, la problematica relativa al deposito legale attraverso un meccanismo che da un lato preveda i soggetti responsabili del deposito, gli obblighi e le sanzioni, ma dall'altro renda possibile un adattamento flessibile della normativa nel tempo.

Se infatti il termine di sei mesi per l'emanazione del regolamento può apparire insufficiente a cogliere tutte le innovazioni in corso nel settore, non va dimenticato che lo strumento regolamentare è suscettibile di modifiche assai più agili rispetto alla legge.

Convieni pertanto con la proposta del relatore di adottare quale testo base il disegno di legge n. 894, manifestando fin d'ora ampia disponibilità ad un confronto sulle proposte emendative eventualmente presentate.

Quanto infine al numero dei soggetti destinatari del deposito legale, egli richiama le immense potenzialità della digitalizzazione in corso del sistema bibliotecario nazionale.

Il presidente ASCIUTTI prende atto dell'effettiva distanza fra le ipotesi in campo e giudica conseguentemente preferibile la scelta di adottare a base il testo governativo, eventualmente da integrare per via emendativa. Su sua proposta, la Commissione conviene pertanto di fissare a giovedì 14 marzo alle ore 18 il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 894, assunto quale testo base.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente ASCIUTTI avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 28 febbraio, alle ore 15, è anticipata alle ore 14,30. Avverte

altresì che l'ordine del giorno è integrato con l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 169, di iniziativa del senatore Eufemi, vertente su analoga materia rispetto ai disegni di legge nn. 86, 1122 e 1123, già all'ordine del giorno della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 2002

43^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Scarpa Bonazza Buora.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(1064) Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, recante disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 26 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa l'espressione dei pareri da parte del relatore e del rappresentante del Governo.

Informa che è pervenuto il parere della 1^a Commissione permanente e che non è ancora pervenuto il parere della 5^a Commissione permanente che peraltro è contestualmente convocata.

Prende la parola il sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA, per riformulare il parere espresso nella seduta di ieri in riferimento al subemendamento 1.100/4, per il quale si rimette alla Commissione. Quanto all'emendamento 3.0.1, preannuncia altresì una revisione del parere in senso favorevole.

Per quel che concerne l'emendamento 4.2 ipotizza una riformulazione della clausola di copertura, preannunciando il proprio parere favorevole in Assemblea in ordine alla proposta emendativa in questione, qualora la stessa venga modificata in base all'ipotesi testé prospettata.

Riformula il proprio parere in senso favorevole sugli emendamenti 5.3 e 5.1, nell'eventualità in cui gli stessi vengano ripresentati in Assemblea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il PRESIDENTE, tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori dell'Aula, avverte la Commissione che stasera è convocata una seduta per le ore 21 (o comunque al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea, ove si protragga), per il seguito dell'esame dell'A.S. 1064, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2002.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

44^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
RONCONI

La seduta inizia alle ore 21,40.

IN SEDE REFERENTE

(1064) Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, recante disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE avverte la Commissione che da contatti informali avuti con rappresentanti dei vari Gruppi è emersa l'ipotesi che il testo normativo in esame sia calendarizzato per l'Assemblea a partire dalla seduta di martedì 12 marzo. Chiede pertanto quale sia l'orientamento della Commissione in ordine all'*iter* del provvedimento in esame.

Interviene il relatore, senatore PICCIONI, il quale alla luce della ipotesi emersa in ordine alla calendarizzazione del provvedimento, ritiene preferibile, per un più approfondito svolgimento dell'esame, che la Com-

missione prosegue l'esame con due sedute a partire dalla tarda mattinata di martedì 12 marzo.

Il senatore MURINEDDU chiede se l'ipotesi prospettata dal relatore assicuri adeguati tempi di esame per la Commissione.

Il PRESIDENTE fornisce assicurazioni in tal senso, tenuto conto che la Commissione potrà procedere direttamente alle votazioni delle proposte emendative.

Il senatore COLETTI conviene sulla proposta del relatore e anche il senatore MURINEDDU dichiara di condividere la proposta in ordine ai tempi di esame, alla luce delle assicurazioni fornite.

La Commissione conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 21,45.

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 2002

50^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PONTONE

*La seduta inizia alle ore 9,10.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse assegnate al Fondo Unico per gli incentivi alle imprese**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448: esame e rinvio)

Il relatore SAMBIN illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo precisando che esso dispone – secondo quanto stabilito dall'articolo 52 della legge n. 448 del 1998 – la ripartizione tra i vari interventi agevolativi, gestiti dal Ministero delle attività produttive, delle risorse assegnate all'unità previsionale di base «Fondo per gli incentivi alle imprese» dalla legge n. 449 del 2001 (legge di bilancio).

In particolare, lo schema riguarda gli stanziamenti dei capitoli 7420, 7422 e 7423 dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, relativi, rispettivamente, al fondo per gli incentivi alle imprese, ad interventi agevolativi per l'innovazione degli impianti a fune, ad interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano.

La dotazione complessiva di tali capitoli risulta essere di circa 4.360 milioni di euro per il 2002, di 3.715 milioni di euro per il 2003 e di 5.000 milioni di euro per il 2004.

Tali importi, ovviamente, comprendono gli stanziamenti derivanti da previgenti autorizzazioni di spesa e scontano gli effetti, sia in termini di nuovi interventi sia di rifinanziamenti e rimodulazioni, della legge finanziaria per il 2002 e delle tabelle ad essa allegate. Con il decreto in esame non si interviene né sugli stanziamenti preesistenti – che, nella maggior parte dei casi, risultano impegnati per la copertura delle domande di agevolazione già presentate – né su quanto stabilito dalla legge finanziaria, ma si rifinanziano alcune agevolazioni di competenza del Ministero delle

attività produttive attraverso le risorse previste dalla tabella D della finanziaria 2002 per gli incentivi alle imprese.

Si tratta di 77 milioni di euro per il 2002, di 103 milioni di euro per il 2003 e di 258 milioni di euro per il 2004.

La quota più ingente degli stanziamenti per il 2002, pari a circa 51 milioni di euro, viene destinata al cofinanziamento dei sistemi turistici locali di cui all'articolo 5 della legge quadro sul turismo. La stessa somma, peraltro, viene stanziata anche per gli anni 2003 e 2004.

Lo schema assegna poi oltre 18 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio al finanziamento delle attività svolte dall'Istituto per la Promozione Industriale per iniziative di promozione imprenditoriale. Fino al precedente esercizio finanziario gli oneri per questo intervento gravavano sul fondo per le aree depresse. Sono stati trasferiti al Fondo per gli incentivi alle imprese per effetto dell'articolo 14 della legge n. 57 del 2001.

Viene poi rifinanziato il Fondo per l'innovazione tecnologica per un importo pari a oltre 7 milioni di euro per il 2002, 33 milioni di euro per il 2003 e 59 milioni di euro per il 2004. Con lo schema, peraltro, si prevede una diversa utilizzazione dei fondi stanziati, per l'esercizio 2002, dall'articolo 108 della legge finanziaria per il 2001 per la concessione dei crediti di imposta per le imprese che svolgano attività di ricerca e sviluppo. Si tratta di 46 milioni di euro che si è preferito destinare agli interventi ordinari del FIT, perché l'agevolazione concessa sotto forma di credito di imposta sarebbe diventata operativa solo a partire dal prossimo esercizio finanziario.

Lo schema poi rifinanzia solo per il 2004 vari interventi. In particolare, assegna 51 milioni di euro sia alla concessione delle agevolazioni per l'imprenditoria femminile di cui alla legge n. 215 del 1992, sia al cofinanziamento dei programmi regionali nei settori del commercio e del turismo, previsti dall'articolo 16 della legge n. 266 del 1997. Nell'ambito di questo ultimo stanziamento, la finanziaria per il 2002, all'articolo 52, comma 80, ha introdotto un limite di impegno di circa 31 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002-2004 per il sostegno dei programmi predisposti dalle amministrazioni comunali per la qualificazione della rete commerciale, come previsto dal decreto legislativo n. 114 del 1998, sulla riforma del commercio.

Sempre per il 2004, sono infine assegnati 13 milioni di euro agli interventi per lo sviluppo delle attività produttive nelle aree di degrado urbano e al rifinanziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese.

Lo schema propone inoltre di riallocare le risorse precedentemente stanziati per il 2002 per la concessione degli incentivi automatici di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 266 del 1997. Vengono pertanto destinati oltre 22 milioni di euro alla prosecuzione degli interventi per lo sviluppo del commercio elettronico e 8,5 milioni di euro alle agevolazioni per il settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e delle calzature. Lo storno si giustifica perché, a causa delle numerose revoche e rinunce pervenute, gli importi stanziati per gli incentivi automatici si sono rivelati in esubero.

Lo schema in esame provvede poi alla ripartizione delle risorse del Fondo unico per la parte concernente le somme accantonate per le Regioni a statuto speciale.

Per tali Regioni, infatti, l'effettivo conferimento delle funzioni trasferite ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998 potrà avvenire solo dopo che i rispettivi statuti ne abbiano previsto le modalità, adempimento cui ha provveduto per ora solo la Sardegna. Per evitare che ulteriori ritardi nell'adeguamento degli statuti possano impedire la prosecuzione degli interventi, lo schema prevede, come clausola di salvaguardia, la ripartizione percentuale degli stanziamenti spettanti alle regioni a statuto speciale, nel caso in cui vi debba provvedere il Ministero delle attività produttive. In particolare, si propone di destinare il 14,70% degli stanziamenti alla concessione dei benefici fiscali per l'innovazione di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 79 del 1997 (legge n. 140 del 1997); il 19,10% è poi finalizzato agli incentivi a favore del commercio e del turismo di cui all'articolo 11 della legge n. 449 del 1997; il 47,20% alle agevolazioni automatiche nelle aree depresse, previste dalla legge n. 341 del 1995; il 19,00% alle agevolazioni automatiche di cui all'articolo 8 della legge n. 266 del 1997. Tali percentuali riprendono sostanzialmente quelle indicate dal precedente decreto di ripartizione, eliminando il rifinanziamento degli interventi di recupero ambientale dei compendi minerari, trattandosi di una misura specifica del piano di riconversione produttiva dei bacini minerari della Sardegna.

Lo schema indica, infine, come somma da trasferire alle regioni, lo stanziamento previsto per il 2002 e il 2003 dalla finanziaria dell'anno scorso come rifinanziamento delle agevolazioni fiscali per il commercio di cui all'articolo 11 della legge n. 449 del 1997, la cui gestione è stata conferita alle regioni.

Il senatore BETTAMIO dichiara di condividere pienamente la relazione svolta dal relatore Sambin. Propone, peraltro, di inserire nel parere della Commissione un'osservazione concernente l'esigenza di compiere ogni possibile sforzo per eliminare tutte le complicazioni burocratiche che rendono spesso difficoltosa l'utilizzazione da parte delle imprese degli strumenti di incentivazione.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1125) Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il presidente PONTONE comunica che sono stati presentati numerosi emendamenti al decreto-legge in titolo, che dovranno essere esaminati

dalla Commissione in tempo utile in vista dell'esame in Assemblea, calendarizzato per il 12 marzo.

Il senatore CHIUSOLI ritiene che la questione dei tempi di esame debba essere valutata tenendo conto del fatto che è previsto, per la giornata di oggi, un incontro del Governo con i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni. A suo avviso, è indispensabile rinviare l'esame degli emendamenti al fine di acquisire ogni possibile elemento conoscitivo in relazione all'esito di tale incontro.

Il presidente PONTONE osserva che la questione potrà essere approfondita nel corso della seduta pomeridiana. Propone, comunque, di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 14 di oggi.

Conviene la Commissione ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

51^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Dell'Elce.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1125) Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente PONTONE precisa che, conclusa la discussione generale, si passa all'esame degli emendamenti.

Il senatore CHIUSOLI illustra l'emendamento 1.12, sottolineando che esso è stato sottoscritto dai Senatori dei Gruppi di opposizione. Fa presente che non vi è da parte dei presentatori un pregiudizio negativo nei confronti degli obiettivi che persegue il decreto-legge. È anzi condivisibile l'intenzione di procedere rapidamente all'incremento dell'approvvigionamento energetico. Ciò che appare singolare è il modo di procedere: è previsto oggi un incontro con i rappresentanti dei Presidenti della Conferenza delle Regioni e non si vede come si possa prescindere da un'attenta valutazione delle richieste che in quella sede saranno avanzate. D'altra parte, le Regioni hanno assunto una posizione assolutamente ragionevole: approfondire la questione delle competenze dei diversi livelli istituzionali prima di adottare provvedimenti che possano dar luogo ad un pericoloso contenzioso. La richiesta è stata formulata dal Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni in una lettera inviata al Ministro delle attività produttive. Non si comprende per quale ragione non si intenda determinare una pausa di riflessione per compiere tali approfondimenti.

A suo giudizio, tale modo di procedere non darà luogo alla auspicata accelerazione delle procedure, ma all'avvio di una fase conflittuale con effetti sicuramente negativi.

Il senatore BETTAMIO fa presente che la situazione dell'approvvigionamento energetico desta forti preoccupazioni: è previsto che da qui a tre anni si possa determinare una vera e propria emergenza con conseguenze negative per lo sviluppo economico e per la vita dei cittadini. Per tale ragione il Governo ha deciso di adottare un provvedimento d'urgenza finalizzato a realizzare le condizioni procedurali per la costruzione di nuove centrali e il potenziamento di quelle esistenti. L'incontro, previsto per oggi, con i rappresentanti delle Regioni, non riguarda il quadro delle competenze dei diversi livelli istituzionali, ma la definizione di un accordo per la distribuzione dell'energia tra le aree territoriali.

A suo giudizio, è indispensabile che il decreto-legge sia convertito nei termini costituzionali. In sede di valutazione degli emendamenti potranno, d'altra parte, essere apportate modifiche o integrazioni che dovessero rivelarsi necessarie.

Il senatore COVIELLO ribadisce che i Gruppi di opposizione non sono contrari agli obiettivi del decreto-legge: esiste un problema complessivo di approvvigionamento energetico ed è giusto affrontarlo. Il provvedimento approvato dal Governo interviene, però, su materie in cui le Regioni e i Comuni detengono rilevanti competenze. È indispensabile che, prima di procedere alla conversione in legge di tale provvedimento, il Parlamento acquisisca ogni elemento conoscitivo in ordine all'accoglimento o meno delle richieste che sono state avanzate dai rappresentati della Conferenza dei Presidenti delle Regioni.

Esprime, inoltre, la propria sorpresa per la presentazione, che non esita a definire «scandalosa», da parte del Governo e della maggioranza, di emendamenti aggiuntivi che certamente non hanno il carattere della ne-

cessità e della urgenza. Si tratta, infatti, di proposte di modifica della legislazione vigente sul sistema elettrico che dovrebbero essere attentamente analizzate e valutate nel quadro di una strategia di riforma che il Governo dovrebbe esplicitare nelle sedi parlamentari. Si utilizza, invece, con un vero e proprio colpo di mano, un provvedimento d'urgenza su cui i tempi parlamentari sono estremamente ristretti.

Precisa che i Gruppi di opposizione sono assolutamente disponibili a discutere le proposte del Governo e della maggioranza, ma ciò deve avvenire nel pieno rispetto delle regole e con un atteggiamento di apertura al confronto e all'approfondimento, che non dovrebbe interessare solo i Gruppi di opposizione, ma dovrebbe costituire la qualità della democrazia.

Il senatore TIRELLI, dopo aver ricordato che nella scorsa legislatura il suo Gruppo si è trovato più volte a difendere il ruolo del Parlamento di fronte ad atteggiamenti del Governo che certamente non si preoccupavano di dar vita ad un reale confronto sui provvedimenti proposti, sottolinea che le difficoltà che si registrano nell'affrontare determinate materie derivano essenzialmente dalla formulazione del nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione. Si tratta, infatti, di una formulazione che determina seri problemi in fase di attuazione e produce forti rischi di contenzioso. Nel caso di specie, ritiene, che di fronte alla vera e propria emergenza energetica cui si è di fronte, sia indispensabile provvedere in modo idoneo e tempestivo.

Il sottosegretario DELL'ELCE precisa che l'incontro con le Regioni programmato per la giornata odierna, è stato voluto dal Governo. Ricorda che la legislazione vigente prevede che in materia di procedure per la costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica si possa provvedere attraverso un regolamento. Lo schema predisposto dal Governo è però fermo da mesi in sede di Conferenza Stato-Regioni e non è stato possibile individuare una soluzione che sbloccasse la situazione. D'altra parte, i dati forniti anche dal Gestore della rete evidenziano una situazione di grave preoccupazione che ha reso necessario un provvedimento d'urgenza finalizzato ad evitare il pericolo di interruzione della fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale e a garantire la necessaria copertura del fabbisogno. L'incontro odierno con le Regioni è quindi finalizzato a chiarire tale stato di cose.

Il senatore MACONI ritiene che le precisazioni del rappresentante del Governo confermino la necessità di sospendere l'esame del provvedimento al fine di chiarire quali orientamenti dovranno essere assunti sulle richieste formulate, a nome della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, dal Presidente della Regione Piemonte.

Ribadisce che i Gruppi di opposizione considerano opportuno un intervento per accelerare la costruzione di nuovi impianti ed il potenziamento di quelli esistenti. Si chiede, però, se il decreto-legge sia lo strumento più idoneo per raggiungere tale risultato: i problemi che sono stati

sollevati fino ad oggi sembrerebbero dimostrare il contrario e dovrebbero indurre a seguire la strada del consenso e del raccordo istituzionale.

Con riferimento agli emendamenti aggiuntivi presentati dai Senatori dei Gruppi di maggioranza, osserva che essi non si riferiscono alla situazione di emergenza che costituisce il presupposto per l'adozione del decreto-legge. Riguardano, infatti, materie più generali, quali la distribuzione dell'energia e le competenze di controllo. A suo giudizio, non è opportuno affrontare questioni così complesse e delicate in questo modo. Si tratta, inoltre, di emendamenti che dovrebbero essere considerati improponibili, in quanto si riferiscono impropriamente ad un decreto-legge. D'altra parte, il Governo ha molti altri strumenti per avanzare, in modo corretto, le sue proposte.

Il senatore MUGNAI ritiene che la necessità di procedere attraverso il decreto-legge deriva anche dai tempi non brevi che sono indispensabili per la realizzazione delle nuove centrali. Di fronte ad una situazione di emergenza, il Governo ha il dovere di intervenire con tutti gli strumenti di cui può legittimamente disporre.

Quanto agli emendamenti aggiuntivi, fa presente che anche il senatore Bastianoni, che appartiene ad un Gruppo di opposizione, ha presentato un emendamento aggiuntivo su materie analoghe a quelle affrontate dagli emendamenti del Governo e del senatore Bettamio.

Il seguito dell'esame viene infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1125

Art. 1.

1.12

TURRONI, CHIUSOLI, COVIELLO, GIOVANELLI

Sopprimere l'articolo.

1.24

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Sopprimere l'articolo 1.

1.25

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Sopprimere il comma 1.

1.18/1

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.18, sopprimere il primo periodo.

1.18/10

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dell'emendamento 1.18, prima delle parole: «Al fine di» premettere le seguenti: «nel rispetto delle linee guida che devono essere contenute in un apposito accordo tra Governo, regioni, province, comuni e associazioni di protezione ambientale per assicurare la compatibilità delle centrali elettriche con l'ambiente, il territorio e la salute dei cittadini, da raggiungersi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto».

1.18/7

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la parola: «garantire» inserire le seguenti: «la migliore compatibilità ambientale delle nuove centrali elettriche, il rispetto delle competenze regionali in materia,».

1.18/8

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire: «necessaria» con: «migliore, dal punto di vista della compatibilità ambientale e della rispondenza alle esigenze regionali».

1.18/25

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.18, sostituire le parole da: «la costruzione e l'esercizio» fino alla fine del comma, con le seguenti: «la localizzazione e l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di nuove centrali di potenza superiore a 300 MW nonché l'autorizzazione delle modifiche delle centrali esistenti, sono regolate dalle seguenti norme. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività

produttive e d'intesa con le regioni interessate, definisce entro il 31 dicembre 2002 un programma che definisce i seguenti punti:

a) le aree geografiche nelle quali sarebbe opportuno realizzare le nuove centrali e/o l'ampliamento di quelle esistenti, tenendo conto del fabbisogno energetico di tali aree, anche in relazione alle esigenze di un equilibrato sviluppo ambientale ed economico del Paese, nonché della ubicazione delle fonti energetiche nazionali;

b) i combustibili per le centrali, tenendo conto della necessaria diversificazione delle fonti di energia e della salvaguardia dell'ambiente.

Chiunque intenda chiedere le autorizzazioni per la costruzione o la modifica di centrali elettriche, svolge uno studio preliminare che evidenzia i suddetti profili ed informa dell'avvio dei predetti studi il Ministero dell'ambiente, il Ministero dei beni e delle attività culturali, la regione, la provincia e il comune territorialmente interessati, per consentire ai medesimi di formulare eventuali preliminari osservazioni. Il proponente, ai fini della richiesta di rilascio del provvedimento autorizzativo alla costruzione ed all'esercizio, propone al Ministero delle attività produttive, alla Regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti, nonché al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per ciascuna centrale termoelettrica, il sito ritenuto idoneo, presentando il progetto di massima della centrale stessa o del relativo ampliamento, il progetto di massima delle opere connesse e delle infrastrutture portuali, fluviali, stradali e ferroviarie ritenute indispensabili, lo studio di impatto ambientale secondo lo schema predisposto dal Ministro dell'ambiente ai sensi ed il rapporto di sintesi del medesimo studio. Il proponente dà notizia della presentazione del progetto della centrale sul più diffuso quotidiano locale e su uno nazionale, mentre regione, provincia e comune mettono a disposizione del pubblico per almeno sei mesi la documentazione presentata dal proponente. Il Ministro dell'ambiente stabilisce lo schema in base al quale debbono essere predisposti gli studi di impatto ambientale nonché i criteri per formulare il giudizio finale di compatibilità ambientale. Il Ministro dell'ambiente, sulla base della documentazione ricevuta e delle eventuali osservazioni pervenute, promuove ed attua la valutazione di impatto ambientale della centrale termoelettrica, o del relativo ampliamento, nonché di ciascuna delle opere connesse e delle opere infrastrutturali proposte, effettuando la istruttoria tecnica e svolgendo l'inchiesta pubblica. Il Ministro dell'ambiente provvede all'istruttoria tecnica anche richiedendo i pareri del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero della salute, della regione, della provincia e del comune territorialmente interessati, che debbono essere forniti entro il termine di 180 giorni.

Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali connesse con l'istruttoria tecnica, il Ministero dell'ambiente si avvale della commissione per le valutazioni d'impatto ambientale. Nel caso di pareri sfavorevoli, discordanti, o mancanti entro il predetto termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Ministro dell'ambiente, convoca una Conferenza dei servizi costituita dai rappresentanti degli enti ai quali

è stato chiesto il parere di cui al comma 2, del Ministero dell'ambiente e del Ministero delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato e, all'esito della medesima Conferenza, adotta le proprie decisioni circa i pareri sfavorevoli, quelli discordanti, nonché sugli atti mancanti. L'esito favorevole è condizionato al raggiungimento dell'unanimità in sede di Conferenza dei servizi. L'inchiesta pubblica ha luogo, contemporaneamente all'istruttoria tecnica, nel comune in cui è proposta l'ubicazione della centrale, oppure, se sono interessati più comuni, nel capoluogo di provincia, sotto la presidenza di un magistrato della giurisdizione amministrativa con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato. Lo stesso è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il presidente della regione interessata. Il presidente dell'inchiesta pubblica è assistito da 3 esperti designati dal Ministero dell'ambiente e da 3 esperti, di comprovata competenza nel settore ambientale ed energetico, designati rispettivamente dalla regione, dalla provincia e dal comune interessati, alla cui nomina si provvede con il medesimo provvedimento. Chiunque ne abbia interesse può fornire, nel termine di 90 giorni, contributi di valutazione sul piano scientifico e tecnico attraverso la presentazione di memorie scritte strettamente inerenti l'utilità della centrale proposta, l'installazione dell'impianto sul sito proposto e le sue conseguenze sul piano ambientale e della salute pubblica. Il presidente dell'inchiesta pubblica può svolgere audizioni con gli enti, le associazioni di protezione ambientale ed i privati che hanno presentato le memorie, qualora lo richiedano. Entro sei mesi dall'avvenuta pubblicazione sui quotidiani, il presidente chiude l'inchiesta pubblica e trasmette al Ministero dell'ambiente le memorie presentate e le osservazioni con una relazione di sintesi delle attività svolte. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio definisce l'istruttoria tecnica entro 180 giorni dalla presentazione del progetto. Lo stesso Ministro, entro i 30 giorni successivi al termine dell'istruttoria tecnica 1, invia richiesta di parere alla regione interessata, la quale dovrà renderlo entro i successivi 30 giorni, sentito il comune territorialmente competente, anche relativamente agli aspetti di natura urbanistica. Il Ministro dell'ambiente entro 60 giorni dal termine dell'istruttoria tecnica, sulla base della stessa, delle risultanze dell'inchiesta pubblica e del parere della regione, formula il giudizio finale di compatibilità ambientale, precisando le eventuali prescrizioni per l'esecuzione del progetto della centrale e delle relative infrastrutture. Il giudizio finale di compatibilità ambientale viene comunicato ai Ministeri delle attività produttive, per i beni e attività culturali, della salute, alla regione, alla provincia, al comune ed al proponente. Il proponente deve definire appositi accordi con la regione, la provincia ed il comune per gli oneri da assumere anche ai fini della corresponsione del contributo di cui all'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, oneri per interventi di natura infrastrutturale e di riequilibrio economico e ambientale connessi con la costruzione e l'esercizio della centrale proposta. La mancanza della definizione degli accordi socio-economici impedisce la prosecuzione della procedura autorizzativa.

Il Ministro delle attività produttive, di concerto con la regione ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, localizza ed autorizza la costruzione e l'esercizio della centrale termoelettrica, o del suo ampliamento, secondo il progetto di massima proposto ed il giudizio finale di compatibilità ambientale, indicando le relative prescrizioni, anche per gli impegni di natura socio-economica a carico del proponente non ancora definiti con la regione, la provincia ed il comune. Se il parere della regione è stato negativo non si può provvedere alla localizzazione, sotto il profilo urbanistico ed ambientale, della centrale proposta. Il provvedimento di localizzazione, assume valore di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere. Esso, in presenza di vincoli di qualsiasi genere riguardanti il territorio interessato dall'insediamento, ha effetto di variante del piano regolatore comunale e del piano regolatore portuale e dell'area sviluppo industriale e sostituisce la concessione edilizia comunale, nonché i provvedimenti previsti dalla seguente normativa, solo previo parere positivo delle amministrazioni interessate. Le modifiche del progetto autorizzato debbono essere autorizzate, ai fini della costruzione e dell'esercizio, con la medesima procedura seguita per l'autorizzazione. Non è assoggettabile a procedure straordinarie la messa in esercizio delle centrali e delle relative modifiche che comportano immissione di nuove sostanze nell'ambiente. Sono fatti salvi i poteri delle regioni a statuto speciale e delle province di Trento e Bolzano».

1.18/6

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.18, dopo la parola: «costruzione» inserire le seguenti: «nel rispetto delle norme costituzionali in materia urbanistica, delle norme nazionali e comunitarie in materia di VIA e appalti di opere pubbliche o di pubblico interesse».

1.18/9

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e l'esercizio».

1.18/11

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.18 comma 1, sopprimere le seguenti parole: gli interventi di modifica».

1.18/12

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.18 comma 1, dopo la parola: «modifica» inserire le seguenti: «finalizzata alla riduzione delle emissioni ed al conseguimento dell'efficienza energetica».

1.18/13

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.18 comma 1, primo periodo, dopo la parola: «ri-potenziamento» inserire le seguenti: «per i quali sia stato ottenuto il parere positivo di tutte le istituzioni competenti in materia di tutela ambientale, trasporto e produzione di energia elettrica».

1.18/2

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.18, sopprimere le parole da: «nonchè» fino a: «all'esercizio degli stessi».

1.18/3

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.18, sopprimere le parole: «le opere connesse».

1.18/4

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.18, sopprimere le parole: «e le infrastrutture indispensabili».

1.18/16

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.18, dopo la parola: «dichiarati» inserire le seguenti: «con atto riguardante ciascun singolo impianto».

1.18/5

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.18, dopo le parole: «300 MW termici», inserire le seguenti: «compatibili con l'ambiente e la pianificazione territoriale regionale».

1.18/17

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.18 al comma 1, sostituire le parole: «rilasciata dal» con le seguenti: «di competenza del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni e con il».

1.18/18

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.18 dopo la parola: «rilasciata» aggiungere le seguenti: «previo parere favorevole del Presidente della Regione interessata, dell'amministrazione preposta ai vincoli di cui al decreto legi-

slativo 490/99, ove esistente, e dell'amministrazione nazionale e regionale competente in materia di VIA».

1.18/14

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.18, sostituire le parole: «delle attività produttive» con le parole: «dell'ambiente e del territorio».

1.18/15

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.18, dopo le parole: «delle attività produttive» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'ambiente e del territorio».

1.18/19

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.18 sostituire la parola: «sostituisce» con le seguenti: «può sostituire, in caso di parere favorevole del Presidente della Regione interessata e del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio».

1.18/20

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.18 dopo la parola: «sostituisce» inserire le seguenti: «qualora non vi si opponga la regione, la provincia o un comune, o una associazione di protezione ambientale, nei quali casi è obbligatorio il ricorso alla procedura ordinaria».

1.18/21

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.18 sopprimere la parola: «autorizzazioni».

1.18/22

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.18, sostituire le parole: «previsti dalle norme vigenti» con le seguenti: «di competenza statale, con eccezione di quelle attribuite dalle norme vigenti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».

1.18/24

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.18, dopo le parole: «previsto al comma 4,» aggiungere le seguenti: «e fatta salva in ogni caso la compatibilità con la strumentazione urbanistica territoriale vigente».

1.18/23

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.18, al comma 1, dopo le parole: «al comma 4» aggiungere le seguenti: «e dall'articolo 117 della Costituzione,».

1.18

D'AMBROSIO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«Al fine di evitare l'imminente pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale e di garantire la necessaria copertura del fabbisogno nazionale, la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica, gli interventi di modifica e ripotenziamento,

nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità. Gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica e ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle attività produttive, la quale sostituisce le autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, fatto salvo quanto previsto al comma 4, costituendo titolo a costruire e ad esercire l'impianto in conformità al progetto approvato. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni».

1.30

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

1.50

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 1, prima delle parole: «Al fine di» premettere le seguenti: «Nel rispetto delle linee guida che devono essere contenute in un apposito accordo tra Governo, regioni, province, comuni e associazioni di protezione ambientale per assicurare la compatibilità delle centrali elettriche con l'ambiente, il territorio e la salute dei cittadini, da raggiungersi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto».

1.78

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «Al fine di evitare l'imminente» con le seguenti: «Qualora sia comprovata l'imminenza del».

1.44

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «di evitare l'imminente pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale e garantire».

1.77

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 1, sostituire le parole da: «l'imminente» fino a: «fabbisogno nazionale» con le seguenti: «l'applicazione delle norme costituzionali che garantiscono le competenze regionali e degli enti locali in materia energetica e le norme nazionali e comunitarie per la valutazione d'impatto ambientale».

1.76

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «l'imminente» con la seguente: «l'inesistente».

1.46

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 1, dopo la parola: «garantire» inserire le seguenti: «la migliore compatibilità ambientale delle nuove centrali elettriche, il rispetto delle competenze regionali in materia,».

1.47

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 1, sostituire «necessaria» con: «migliore, dal punto di vista della compatibilità ambientale e della rispondenza alle esigenze regionali».

1.45

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «la costruzione e».

1.85

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 1, sostituire il periodo dalle parole: «la costruzione» fino a: «successive modificazioni» con il seguente: «la Conferenza Stato-Regioni individua il numero massimo necessario di impianti di energia elettrica».

1.42

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 1, dopo la parola: «costruzione» inserire le seguenti: «nel rispetto delle norme costituzionali in materia urbanistica, delle norme comunitarie in materia di VIA e appalti».

1.48

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e l'esercizio».

1.49

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 1, dopo la parola: «esercizio» inserire le seguenti: «nel rispetto della normativa ambientale vigente, con particolare riferimento all'abbattimento delle emissioni».

1.88

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 1, dopo le parole: «300 MW termici» aggiungere le seguenti: «individuati con delibera del CIPE fra quelli di minor impatto ambientale e miglior efficienza energetica».

1.41

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 1, dopo le parole: «300 MW termici» inserire le seguenti: «compatibili con l'ambiente e la pianificazione territoriale regionale».

1.51

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «gli interventi di modifica».

1.52

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 1, dopo la parola: «modifica» inserire le seguenti: «finalizzata alla riduzione delle emissioni ed al conseguimento dell'efficienza energetica».

1.54

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e ripotenziamento».

1.1

BETTAMIO

Al comma 1, sostituire le parole: «e ripotenziamento» con le seguenti: «o ripotenziamento».

1.53

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «ripotenziamento» inserire le seguenti: «per i quali sia stato ottenuto il parere positivo di tutte le istituzioni competenti in materia di tutela ambientale, trasporto e produzione di energia elettrica».

1.37

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «nonchè» fino a: «all'esercizio degli stessi».

1.38

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «le opere connesse e».

1.57

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

*Al comma 1, dopo la parola: «connesse» aggiungere le seguenti:
«alla riduzione dell'inquinamento atmosferico».*

1.39

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi».

1.74

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 1, dopo le parole: «indispensabili all'esercizio degli stessi,» aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione,»

1.58

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 1, dopo le parole: «esercizio degli stessi» inserire le seguenti: «nel rispetto dei limiti di cui alla direttiva 96/61/CE e ai decreti di cui all'articolo 4 comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36».

1.94

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 1, dopo le parole: «indispensabili all'esercizio degli stessi» aggiungere le seguenti: «eccettuate le linee elettriche e le opere di presa scarico delle acque».

1.92

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «sono dichiarati opere di pubblica utilità» con le seguenti: «sono soggetti alle procedure di gara europea ed alla valutazione ambientale strategica».

1.86

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «sono» con le seguenti: «possono essere dichiarati, dopo aver ottenuto parere positivo di valutazione di impatto ambientale secondo le procedure ordinarie».

1.59

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «dichiarati opere di pubblica utilità».

1.73

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 1, anteporre alle parole: «opere di pubblica utilità» le seguenti: «, ciascun intervento secondo la procedura di cui alla legge n. 2359 del 1865,».

1.58

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «dichiarati» inserire le seguenti: «con atto riguardante ciascun singolo impianto».

1.60

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «utilità» inserire le seguenti: «solo ai fini dei piani di risanamento».

1.91

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 1, dopo le parole: «sono dichiarati opere di pubblica utilità» aggiungere le seguenti: «, soggetti alle procedure di gara europea».

1.61

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «soggetti» inserire le seguenti: «qualora sia raggiunta l'unanimità in sede di Conferenza di servizi».

1.93

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «autorizzazione unica» aggiungere le seguenti: «i cui criteri sono definiti da un accordo tra Ministero delle attività produttive e Ministero dell'ambiente e del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281».

1.62

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «rilasciata dal» con le seguenti: «di competenza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni e con il».

1.63

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 1, dopo la parola: «rilasciata» aggiungere le seguenti: «previo parere favorevole del Presidente della Regione interessata, dell'amministrazione preposta ai vincoli di cui al decreto legislativo 490/99, ove esistente, e dell'amministrazione nazionale e regionale competente in materia di VIA».

1.55

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «delle attività produttive» con le seguenti: «dell'ambiente e del territorio».

1.56

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 1, dopo le parole: «delle attività produttive» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'ambiente e del territorio».

1.67

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «la quale sostituisce autorizzazioni» fino alle parole: «in conformità al progetto approvato».

1.72

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 1, dopo le parole: «attività produttive, la quale» aggiungere il seguente periodo, «nel rispetto di quanto disposto dal Titolo II, Capo III, articoli 12, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.».

1.64

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «sostituisce» con le seguenti: «può sostituire, in caso di parere favorevole del Presidente della Regione interessata e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio».

1.65

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 1, dopo la parola: «sostituisce» inserire le seguenti: «qualora non vi si opponga la regione, la provincia o un comune, o una associazione di protezione ambientale, nei quali casi è obbligatorio il ricorso alla procedura ordinaria».

1.66

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 1, sopprimere la parola: «autorizzazioni»

1.68

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 1, sopprimere la parola: «concessioni».

1.69

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «ed atti di assenso comunque denominati».

1.70

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «previsti dalle norme vigenti».

1.71

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «previsti dalle norme vigenti» con le seguenti: «di competenza statale, con eccezione di quelle attribuite dalle norme vigenti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».

1.75

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 1, dopo le parole: «previsto al comma 4», aggiungere le seguenti: «e fatta salva in ogni caso la compatibilità con la strumentazione urbanistica territoriale vigente».

1.82

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «costituendo» fino ad: «approvato».

1.80

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 1, primo periodo sopprimere le parole: «a costruire e».

1.89

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «a costruire e» con le seguenti: «a richiedere la valutazione d'impatto ambientale e la conformità con la pianificazione regionale e provinciale in materia territoriale ed energetica, nonché, ottenute tali autorizzazioni.».

1.81

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «costruire» inserire le seguenti: «qualora sia stata ottenuta anche l'autorizzazione comunale».

1.79

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e ad esercitare l'impianto in conformità al progetto approvato».

1.2

BETTAMIO

Al comma 1 sostituire la parola: «esercitare» con l'altra: «esercire».

1.83

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «esercitare l'impianto» inserire le seguenti: «solo a seguito di esito positivo della VIA».

1.90

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 1, dopo le parole: «conformità al progetto» aggiungere la seguente: «definitivo».

1.84

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed alle norme ambientali e urbanistiche».

1.87

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 1, dopo la parola: «approvato» aggiungere le seguenti: «dalla conferenza Stato-regioni-città e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio».

1.95

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La costruzione delle opere di cui al presente articolo avviene con procedure di evidenza pubblica europea e garantendo il più alto livello di qualità e protezione ambientale possibili».

1.3

BETTAMIO

Al comma 1, sostituire le parole: «del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504» con le seguenti: «del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».

1.97

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «maggiorato del cinquanta per cento per consentire le opere di urbanizzazione e risanamento ambientale».

1.96

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «La dichiarazione di pubblica utilità di cui al presente articolo deve essere esplicita, non può avere effetti a fini di esproprio ed è subordinata all'apprezzamento dell'utilità dell'opera da parte delle regioni interessate e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».

1.14

AGONI, CORRADO, PERUZZOTTI, PIROVANO, MORO

Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Sono considerati comunque prioritari gli interventi di modifica e ripotenziamento degli impianti esistenti».

1.26

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Sopprimere il comma 2.

1.31

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

1.98

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «L'autorizzazione» con le seguenti: «Acquisito il parere favorevole di compatibilità ambientale secondo la normativa vigente, l'autorizzazione unica».

1.99

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «autorizzazione» inserire le seguenti: «per le sole opere connesse».

1.100

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «deve essere integrata con il parere positivo dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute ed».

1.101

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «è» con le seguenti: «può essere».

1.102

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «rilasciata» con le seguenti: «condizionata all'adozione di tecnologie che consentano l'abbattimento di almeno un terzo delle emissioni inquinanti».

1.103

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «rilasciata» inserire le seguenti: «d'intesa con la regione, la provincia ed il comune competenti».

1.104

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «a seguito di» con le seguenti: «previo parere positivo del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, dopo avere esperito».

1.105

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «a seguito di» inserire le seguenti: «uno studio di necessità economica, compatibilità ambientale ed urbanistica svolto attraverso».

1.106

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «procedimento» con le seguenti: «favorevole pronunciamento di compatibilità ambientale, con particolare riguardo alle emissioni in atmosfera e all'inquinamento elettromagnetico, che può essere svolto con procedimento».

1.107

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «procedimento» inserire le seguenti: «che tiene conto delle competenze regionali in materia di localizzazione e, previa intesa con le Regioni, la provincia ed i comuni territorialmente competenti, può svolgersi sotto forma di procedimento».

1.108

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire: «unico» con: «integrato, che garantisce comunque l'autonomo pronunciamento delle autorità nazionali e regionali in materia di compatibilità ambientale».

1.109

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «unico» inserire le seguenti: «che deve garantire il rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni e degli enti locali».

1.40

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «al quale partecipano» con le seguenti: «che prevede il parere vincolante di tutte».

1.110

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «al quale» con le seguenti: «solo per le centrali di potenza non superiore a 350 MW, al quale comunque».

1.111

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «al quale» inserire le seguenti: «è propedeutica l'approvazione dell'utilità dell'opera ed al quale».

1.112

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire: «partecipano» con: «prendono parte obbligatoriamente, al fine di esprimere il proprio parere».

1.113

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «partecipano» inserire le seguenti: «con l'espressione del rispettivo parere vincolante».

1.114

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «Amministrazioni» con le seguenti: «le Regioni, gli enti locali e le associazioni di protezione ambientale».

1.115

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, primo periodo, dopo: «Amministrazioni» inserire le seguenti parole: «statali e locali».

1.116

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «interessate» con le seguenti: «competenti territorialmente per i procedimenti di autorizzazione e valutazione ambientale o comunque interessate».

1.117

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «interessate» inserire le seguenti: «nel rispetto delle rispettive competenze sancite dalla legge o dalla Costituzione».

1.43

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni».

1.118

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire: «svolto» con le seguenti parole: «al fine di garantire il rispetto della sicurezza della rete elettrica, la protezione ambientale, l'assetto del territorio, l'efficienza energetica e l'abbattimento delle emissioni in atmosfera e».

1.120

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «nel rispetto» con le seguenti: «in attuazione di quanto disposto dalla legge 349/86, DPCM 10 agosto 1988 n. 377, DPR 14 aprile 1996 n. 354, assicurando anche, compatibilmente con le finalità di protezione ambientale e rispetto delle norme comunitarie sulla concorrenza, l'applicazione».

1.119

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nel rispetto» inserire le seguenti: «delle competenze costituzionali in materia di localizzazione degli impianti e politiche energetiche di cui all'articolo 117 della Costituzione nonché».

1.121

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, primo periodo, alla parola: «semplificazione» premettere le seguenti: «minimizzazione delle emissioni, rispetto delle competenze costituzionalmente garantire delle Amministrazioni partecipanti e».

1.122

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «semplificazione» con le seguenti: «diversificazione delle fonti energetiche e prevalenza degli incentivi delle fonti rinnovabili».

1.123

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «semplificazione» inserire le seguenti: «utilizzo della migliore tecnologia disponibile al fine di abbattere le emissioni e migliorare la situazione preesistente delle aree interessate dagli impianti».

1.124

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «modalità» inserire le seguenti: «dell'inchiesta pubblica, prevedendo anche l'applicazione delle disposizioni».

1.125

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «7 agosto 1990, n. 241» inserire le seguenti: «al D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377».

1.4

BETTAMIO

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «ed integrazioni».

1.126

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «integrazioni» inserire le seguenti: «prevedendo la necessità dell'unanimità in caso di ricorso alla Conferenza di servizi, ed in ogni caso».

1.127

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «d'intesa» inserire le seguenti: «con le autorità preposte al vincolo, ove previsto, con il Comune e la provincia territorialmente competenti e».

1.128

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «regione» con le seguenti: «provincia e regione».

1.129

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «regione» inserire le seguenti: «il comune e la provincia».

1.130

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «interessata» con le seguenti: «competente e con gli enti locali e le amministrazioni interessate».

1.131

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo aver svolto gli opportuni approfondimenti in sede di valutazione d'impatto ambientale nazionale e regionale».

1.132

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le richieste di autorizzazione di nuovi impianti vengono valutate, d'intesa con la regione, singolarmente e secondo l'ordine di priorità temporale delle domande».

1.32

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.184

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, secondo periodo, premettere le seguenti parole: «Ferre restando le autorizzazioni di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali", qualora le predette opere, costruzioni e impianti tecnologici ricadano su immobili o aree vincolate».

1.133

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, secondo periodo, premettere le seguenti parole: «Ai fini dell'attribuzione di un ordine di priorità alle domande istruite si deve valutare compiutamente l'effetto sull'ambiente ed il territorio dell'opera e delle infrastrutture connesse ed».

1.5

BETTAMIO

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «Ai soli fini del rilascio della VIA» con le seguenti: «Ai soli fini del rilascio della valutazione di impatto ambientale (VIA)».

1.134

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «Ai soli» con le seguenti: «Nel rispetto delle competenze regionali in materia di valutazione di impatto ambientale, esclusivamente ai».

1.135

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «fini» inserire le seguenti: «ed esclusivamente per le infrastrutture di cui al comma 1, con esclusione delle attività di costruzione dell'impianto».

1.136

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «del rilascio» con le seguenti: «delle modalità di istruttoria».

1.137

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «rilascio» inserire le seguenti: «da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio».

1.138

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «della VIA» con le seguenti: «del parere vincolante e obbligatorio di VIA secondo la procedura ordinaria, da parte del competente servizio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».

1.139

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «VIA» inserire le seguenti: «secondo le modalità di cui alla legge n. 349 del 1986, D.P.C.M. n. 377 del 1988 e successive integrazioni e modificazioni».

1.186

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «rilascio della VIA» aggiungere, le seguenti: «secondo la procedura ordinaria».

1.140

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «le opere» con le seguenti: «la modifica degli impianti».

1.141

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «opere» inserire le seguenti: «connesse alle centrali».

1.142

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «di cui al presente articolo» con le seguenti: «di ripotenziamento di cui al comma 1».

1.143

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «presente articolo» inserire le seguenti: «con esclusione della costruzione e dell'esercizio degli impianti».

1.145

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «sono equiparate a quelle di cui» con le seguenti: «devno essere individualmente dichiarate, ove ne sussistano i presupposti e d'intesa con le amministrazioni interessate, strategiche ai sensi».

1.183

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «sono equiparate» aggiungere le seguenti: «, nel rispetto della normativa e delle competenze in tema di tutela storica, paesaggistico-ambientale e dei beni culturali».

1.144

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, secondo periodo, dopo: «legge 21 dicembre 2001, n. 443» aggiungere le seguenti parole: «limitatamente a quelle di competenza statale».

1.185

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: «ferme restando le autorizzazioni competenza del Ministero dei beni e attività culturali, ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, qualora le predette opere, costruzioni e impianti tecnologici ricadano su immobili o aree vincolate».

1.146

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, secondo periodo, inserire il seguente: «Fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 443 del 2001, ai fini della VIA si applica la procedura prevista dalla normativa vigente».

1.33

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

1.147

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, terzo periodo, premettere le seguenti parole: «fermo restando il rispetto delle competenze autorizzative attribuite alle regioni e agli enti locali dalla Costituzione e dalla normativa vigente».

1.148

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: «recepimento» inserire la seguente: «integrale».

1.6

BETTAMIO

Al comma 2, dopo le parole: «della direttiva 96/61/CE» aggiungere le seguenti: «, del Consiglio, del 24 settembre 1996».

1.150

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «96/61/CE» inserire la seguente: «integrale».

1.149

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: «integrata» inserire le seguenti: «qualora siano rispettate le prescrizioni della suddetta direttiva con particolare riferimento al rispetto di valori limite di emissione».

1.158

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole da: «e sostituisce» fino alla fine del periodo.

1.159

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: «e sostituisce» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «qualora venga rilasciata nel rispetto integrale dei principi e delle disposizioni di cui alla direttiva 85/337/CEE del consiglio del 27 giugno 1985, modificata dalla direttiva 11/97/CE».

1.153

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: «sostituisce», inserire le seguenti: «qualora emessa d'intesa con tutte le amministrazioni interessate».

1.151

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «ad ogni effetto».

1.152

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere la parola: «singole».

1.7

BETTAMIO

Al comma 2, dopo le parole: «autorizzazioni ambientali» aggiungere le altre: «di competenza».

1.157

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: «ambientali» inserire le seguenti: «istruite dai servizi o dagli uffici».

1.155

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «delle amministrazioni interessate e».

1.160

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: «delle Amministrazioni» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «di competenza statale».

1.156

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «e degli enti pubblici territoriali».

1.154

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«fatta salva la necessità di autorizzazione per le emissioni in atmosfera».

1.161

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«qualora non risultino istruite alla data del 1° gennaio 2002 dai competenti uffici».

1.162

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «l'autorizzazione ambientale integrata può essere rilasciata solo dopo l'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 8 del comma 3 del decreto legislativo n. 79 del 1999».

1.171

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, quarto periodo, dopo la parola: «VIA» inserire le seguenti: «da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e della regione».

1.173

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: «parte integrante» con: «condizione per la conclusione».

1.172

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, quarto periodo, dopo la parola: «integrante» inserire le seguenti: «e condizione necessaria».

1.166

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, dopo il quarto periodo, inserire il seguente:

«Al fine di garantire la disponibilità di impianti ad alta efficienza, i criteri di valutazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, devono comprendere in particolare i seguenti profili:

- a) coerenza con le esigenze di fabbisogno energetico della regione;
 - b) garanzia di innovazione tecnologica, con particolare riferimento al rendimento energetico ed al livello di emissioni dell'impianto proposto;
 - c) coerenza con il principio della diversificazione delle fonti primarie e con gli atti ed indirizzi regionali;
 - d) minimizzazione dell'impatto ambientale derivante dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto nonché dalla realizzazione delle opere e infrastrutture ad esso connesse;
 - e) contributo allo sviluppo della forestazione regionale».
-

1.34

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

1.167

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, all'ultimo periodo, premettere le seguenti parole: «Fermo restando l'obbligo di sottoporre a valutazione di impatto ambientale solo gli impianti già stati previsti in atti di indirizzo regionali».

1.164

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «L'istruttoria» con le seguenti: «il procedimento di VIA è istruito dall'amministrazione competente sulla base dell'articolo 71 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e tale istruttoria».

1.163

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, ultimo periodo, dopo la parola: «istruttoria» inserire le seguenti: «è svolta dalla Commissione di cui all'articolo 18 comma 5 della legge n. 67 del 1988».

1.165

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «si conclude» con le seguenti: «viene svolta secondo le procedure di cui alla legge 8 luglio 1986 n. 349, DPCM 10 agosto 1988 n. 377 e successive integrazioni e modificazioni, decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 n. 354 e successive modificazioni, e si conclude, salvo il caso di sospensione del termine per richiesta di documentazione aggiuntiva.».

1.168

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: «in ogni caso».

1.169

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «in ogni caso» con le seguenti: «qualora l'amministrazione procedente non richieda documentazione ulteriore o imponga prescrizioni particolari».

1.170

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, ultimo periodo, dopo la parola: «termine» inserire la seguente: «prorogabile, ove necessario al fine di ambientale».

1.174

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

*Al comma 2, ultimo periodo, sostituire: «centottanta giorni» con: «di-
ciotto mesi».*

1.175

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «presentazione della richiesta» con le seguenti: «inizio dell'istruttoria».

1.176

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, ultimo periodo, dopo la parola: «richiesta» inserire le seguenti: «ad eccezione delle richieste che risultano già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.177

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «comprensiva del» con le seguenti: «la quale deve obbligatoriamente comprendete il».

1.179

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, ultimo periodo, dopo la parola: «comprensiva» inserire le seguenti: «di una certificazione di compatibilità urbanistica con la pianificazione territoriale vigente, del».

1.178

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, ultimo periodo, dopo la parola: «preliminare» inserire le seguenti: «di una perizia giurata sulle emissioni, da sottoporre all'approvazione dei Ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio».

1.182

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, ultimo periodo, alle parole: «e dello studio» premettere le seguenti: «della richiesta ai fini dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera».

1.181

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: «nonché la pubblicazione del progetto ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 349 del 1986 e degli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 377 del 1988».

1.180

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 2, ultimo periodo, inserire il seguente: «La costruzione di impianti che richiedano anche opere connesse e la realizzazione di infrastrutture di servizio, richiede, oltre alla VIA, il rilascio di una valutazione ambientale strategica ai sensi della direttiva 2001/42/CEE del 27 giugno 2001».

1.15

AGONI, CORRADO, PERUZZOTTI, PIROVANO, MORO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 1, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Presidente della regione interessata e sentiti i comuni territorialmente competenti, valuta in particolare:

a) l'inserimento dell'impianto nel quadro di riferimento delle iniziative programmate del settore elettrico, secondo un rapporto di equilibrio tra andamento dei fabbisogni del singolo ambito territoriale ed entità dei nuovi apporti di energia elettrica;

b) la possibilità di decentramento della generazione di energia attraverso impianti di ridotte dimensioni e contenuto impatto ambientale, capaci di alimentare automaticamente singoli settori, evitando la concentrazione delle centrali e delle reti di trasporto negli ambiti territoriali e tenendo conto sia della necessità di una congrua distanza dalle centrali esistenti, sia della possibilità di avvicinamento dei nuovi impianti alle zone industriali con necessità emergenti;

c) l'utilizzo di tecnologie avanzate per prevenire l'inquinamento atmosferico e ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera;

d) il coordinamento dell'iniziativa con altre oggettive possibilità di utilizzo di energia da fonti rinnovabili o alternative considerate prioritarie, privilegiando in particolare la costruzione di impianti misti che utilizzano combustibile derivato da rifiuti».

1.187

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'esito positivo della VIA costituisce condizione per il rilascio dell'autorizzazione unica».

1.27

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Sopprimere il comma 3.

1.135

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

1.188

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «autorizzazione» con le seguenti: «amministrazione competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione».

1.190

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «autorizzazione», inserire le seguenti: «che può essere rilasciata solo dopo valutazione positiva di impatto ambientale secondo il procedimento».

1.189

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «di cui al comma 2» con le seguenti: «può essere rilasciata solo previo parere positivo di VIA e qualora il richiedente abbia ottemperato all'atto della competente amministrazione, nazionale e locale, che».

1.8

BETTAMIO

Al comma 3, sostituire le parole: «comma 2» con le seguenti: «comma 1».

1.191

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «comma 2», inserire le seguenti: «viene rilasciata a seguito di esito positivo di VIA da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il quale inoltre».

1.192

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «indica», con le seguenti: «prevede come condizione per la validità del titolo che il proponente attui puntualmente».

1.193

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «prescrizione» inserire le seguenti: «anche di compatibilità ambientale e conformità urbanistica».

1.194

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «obblighi di» inserire le seguenti: «riduzione delle emissioni in atmosfera e di».

1.195

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «informativa» con le seguenti: «informazione al pubblico o, qualora la Regione lo ritenga necessario, di inchiesta pubblica».

1.196

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «informativa» inserire le seguenti: «il cui adempimento è condizione di efficacia del titolo a costruire, gestire, modificare o potenziare l'impianto, in quanto tali obblighi vengono».

1.205

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «posti» con le seguenti: «delle popolazioni locali».

1.198

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «coordinamento» con le seguenti: «rispetto dell'assetto territoriale esistente, la coerenza con le esigenze del fabbisogno regionale, la compatibilità ambientale dell'impianto».

1.200

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «coordinamento» inserire le seguenti: «con la normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti, ambiente ed efficienza energetica».

1.197

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «salvaguardia» con le seguenti: «efficienza, ai fini del risparmio energetico e della riduzione delle emissioni inquinanti.».

1.202

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «del sistema» con le seguenti: «dell'assetto territoriale e ambientale regionale, la coerenza con l'obiettivo di incentivare le fonti rinnovabili e la compensazione delle criticità ambientali territoriali da parte del sistema.».

1.199

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 3, primo periodo, sostituire: «elettrico» con: «ambientale.».

1.201

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «nazionale» inserire la seguente: «e regionale.».

1.203

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 3, primo periodo, alle parole: «la tutela ambientale» premettere le seguenti: «il rispetto dei vincoli presenti sul territorio nonché.».

1.204

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «ambientale» inserire le seguenti: «il termine massimo di un anno per l'inizio dei lavori».

1.206

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e gli obblighi del proponente verso le amministrazioni locali».

1.207

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «L'autorizzazione all'esercizio dell'impianto decade qualora sia riscontrato, a causa dell'attività dello stesso, un peggioramento delle condizioni ambientali locali rispetto ai valori preesistenti».

1.36

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1.23

D'AMICO

Al comma 3 sostituire il periodo: «L'autorizzazione, per la quale nei tempi previsti per il procedimento deve essere sentito l'ente locale competente, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici e del piano regolatore portuale, se le modificazioni relative sono state previste nel progetto approvato.» con il seguente: «La realizzazione dell'impianto deve essere

comunque soggetta a preventivo rilascio di concessione edilizia da parte del Comune».

1.220

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 3, secondo periodo, prima delle parole: «L'autorizzazione» premettere le seguenti: «Limitatamente alla realizzazione delle sole opere non infrastrutturali connesse».

1.209

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «autorizzazione» inserire le seguenti parole: «decade automaticamente in caso di mancato rispetto degli obblighi di informativa. L'autorizzazione».

1.210

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «per la quale» con le seguenti: «ai fini del rilascio della quale, oltre alla valutazione ambientale positiva».

1.211

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «nei tempi previsti per il procedimento».

1.212

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «sentito l'ente» con le seguenti: «acquisito il parere vincolante della regione, dell'amministrazione preposta al vincolo e dell'amministrazione».

1.213

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «ente locale» inserire le seguenti: «nonchè l'amministrazione preposta al vincolo e la regione».

1.214

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «competente» aggiungere la seguente: «non».

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo inciso del comma 3.

1.215

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «ha effetto di variante» con le seguenti: «rispetta la pianificazione territoriale».

1.222

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «ha effetto» inserire le seguenti: «limitatamente agli interventi di potenziamento e modifica di cui al comma 1».

1.216

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «degli strumenti urbanistici e».

1.217

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «degli strumenti urbanistici e del» con le seguenti: «del solo».

1.219

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «strumenti urbanistici» inserire le seguenti: «soggetta al medesimo procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici».

1.225

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «state previste» inserire le seguenti: «sottoposte a VIA, approvate dalla Regione, dalla provincia e dal comune competente».

1.218

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «e del piano regolatore portuale».

1.227

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 3, dopo le parole: «piano regolatore portuale» inserire le seguenti: «qualora le opere rispondono a criteri di qualità energetica ed ambientale, consentano il raggiungimento degli obiettivi di riduzione di gas serra in armonia con la programmazione energetico-ambientale delle regioni e».

1.221

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: «ed evidenziate» fino alla fine del comma, con le seguenti: «nello strumento urbanistico generale».

1.224

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «evidenziate nel progetto approvato» con le seguenti: «nel progetto ed approvate dall'amministrazione che ha approvato lo strumento urbanistico cui fanno riferimento».

1.226

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 3, dopo le parole: progetto approvato» inserire le seguenti: «nonchè fatte oggetto di specifico studio rivolto alle amministrazioni procedenti o interessate al fine di definirne gli effetti urbanistici, ambientali e territoriali».

1.223

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro il 31 marzo di ogni anno, prima di avviare i procedimenti di cui al presente articolo, Il Ministro delle attività produttive presenta alle regioni interessate il quadro complessivo delle richieste relative al territorio di loro competenza, nonchè degli interventi da realizzare, al fine di acquisirne il preventivo parere».

1.13

AGONI, CORRADO, PERUZZOTTI, PIROVANO, MORO

Alla fine del comma 3, aggiungere il seguente periodo: «L'autorizzazione prevede, altresì, previo accordo tra l'ente locale competente e il soggetto proponente, forme di agevolazione per la popolazione locale interessata dalla localizzazione dell'impianto».

1.208

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «L'autorizzazione decade in caso di difformità dell'impianto dalle prescrizioni imposte al proponente».

1.28

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Sopprimere il comma 4.

1.19/1

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.19, sostituire le parole: «si applicano anche» con le seguenti: «non si applicano».

Conseguentemente, sopprimere le parole da: «eccetto» fino alla fine del comma.

1.19/2

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.19, sostituire le parole da: «applicano» fino alla fine del periodo con le seguenti: «solo alle nuove richieste e sulla base delle direttive e delle linee guida da definire, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, attraverso un accordo tra governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di concordare, nel rispetto della normativa comunitaria e del disposto costituzionale, l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica nel rispetto dell'ambiente. Ai procedimenti per i quali sia stata iniziata la VIA, si applica la procedura ordinaria».

1.19/3

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.19, al comma 4, sostituire la parola: «completata» con la seguente: «avviata».

1.19/4

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.19, al comma 4 come modificato dall'emendamento 1.19 aggiungere le seguenti parole: «e previo parere positivo di regioni, province e commi interessati, nonché delle autorità preposte ai vincoli eventualmente esistenti e delle amministrazioni competenti per la valutazione di impatto ambientale».

1.19/5

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.19, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tali casi l'autorizzazione è comunque rilasciata solo previa valutazione d'impatto ambientale positiva rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio».

1.19

D'AMBROSIO

Sostituire l'articolo 1, comma 4, con il seguente:

«Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, facendone salvi gli esiti istruttori, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di impatto ambientale, ovvero risulti in via di conclusione il relativo procedimento».

1.228

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «del presente articolo» con le seguenti: «di cui al comma 3».

1.229

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 4, dopo le parole: «del presente articolo» inserire le seguenti: «sulla base di linee guida formulate d'intesa con le regioni e gli enti locali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, finalizzate alla minimizzazione dell'impatto ambientale e al rispetto della programmazione regionale e provinciale».

1.230

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «si applicano anche» con le seguenti: «non si applicano».

Conseguentemente, sopprimere le parole da: «eccetto» fino alla fine del comma.

1.231

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 4, sostituire le parole da: «applicano» fino alla fine del periodo con le seguenti: «solo alle nuove richieste e sulla base delle direttive e delle linee guida da definire, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, attraverso un accordo tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di concordare, nel rispetto della normativa comunitaria e del disposto costituzionale, l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica nel rispetto dell'ambiente. Ai procedimenti per i quali sia stata iniziata la VIA, si applica la procedura ordinaria».

1.232

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 4, sostituire le parola da: «anche» fino alla fine del comma, con le seguenti: «solo ai nuovi procedimenti per i quali sia stata espressa positiva valutazione di impatto ambientale dalla Commissione

VIA del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, le cui prescrizioni restano valide ed obbligatorie ai fini del rilascio dell'autorizzazione».

1.233

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «del 31 dicembre 2000».

1.234

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 4, sostituire «completa» con: «avviata».

1.9

BETTAMIO

Al comma 4, sostituire le parole: «la procedura di valutazione di impatto ambientale» con le seguenti: «la procedura di VIA».

1.235

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «in via di conclusione» con la seguente: «iniziato».

1.236

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «su dichiarazione del proponente» con le seguenti: «qualora lo richieda il proponente ed il servizio VIA del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio approvi tale richiesta».

1.239

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «del proponente» con le seguenti: «attestante il possesso dei requisiti di compatibilità ambientale e urbanistica che il proponente presenta, ai fini dell'emissione di un parere vincolante, alla regione ed al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio».

1.237

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 4, dopo la parola: «proponente» aggiungere le seguenti: «e previo parere positivo di regioni, province e comuni interessati, nonché delle autorità preposte ai vincoli eventualmente esistenti e delle amministrazioni competenti per la valutazione di impatto ambientale».

1.20

D'AMBROSIO

Trasformare il comma 5 dell'articolo 1 in un articolo separato e, precisamente, nell'articolo 2 rubricato «Disciplina transitoria».

L'articolo 2 «entrata in vigore» si trasforma in «articolo 3».

1.29

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Sopprimere il comma 5.

1.240

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 5, sostituire le parole: «31 dicembre 2003» con le seguenti: «31 marzo 2002».

1.241

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 5, sostituire «2003» con «2002».

1.250

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 5, dopo le parole: «31 dicembre 2003» inserire le seguenti: «per un periodo non superiore a trenta giorni, individuato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sentite le associazioni di difesa ambientale».

1.249

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 5, sostituire le parole: «è sospesa» con le seguenti: «può essere sospesa con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio».

1.248

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 5, dopo la parola: «sospesa» inserire le seguenti: «previa intesa con le regioni e le amministrazioni preposte alla valutazione d'impatto ambientale».

1.245

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 5, sostituire le parole da: «l'efficacia» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «l'efficacia della legge 21 dicembre 2001, n. 443».

1.242

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 5, sopprimere le parole: «dell'allegato IV» fino a: «5 gennaio 1989».

1.10

BETTAMIO

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989».

1.243

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 5, sopprimere le parole: «dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393».

1.244

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 5, sopprimere le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53».

1.11

BETTAMIO

Al comma 5, sostituire le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53» con le seguenti: «del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53».

1.247

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 5, sostituire le parole da: «alle centrali» fino alla fine del comma, con le seguenti: «limitatamente alla realizzazione delle opere, non infrastrutturali, connesse alle centrali per le quali sia stata raggiunta una intesa fra i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute, delle attività produttive con le regioni, le province ed i comuni».

1.246

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, GIOVANELLI

Al comma 5, sostituire la parola: «superiore» con la seguente: «inferiore».

1.16

MICHELINI, SALZANO, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le

disposizioni dello Statuto di autonomia e con le relative norme di attuazione, nonché con le disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».

1.0.1/2

TURRONI, MUZIO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento del Governo 1.0.1, all'articolo 1-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° luglio 2002 a nessun soggetto è consentito produrre o importare, direttamente o indirettamente, più del 50 per cento del totale dell'energia elettrica prodotta o importata in Italia. Nel caso tale soglia, calcolata come media su base triennale, sia superata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. A tale scopo, entro la stessa data, l'ENEL predispose, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, un piano per la cessione di non meno dei 15.000 MW della propria capacità produttiva. L'approvazione del suddetto piano, nonché la scelta delle modalità di alienazione degli impianti sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive. Il piano per la cessione degli impianti deve consentire adeguate condizioni di mercato nonché la necessaria attenzione alla presenza di piani industriali e al mantenimento della produzione nei siti, con particolare riguardo alla salvaguardia dei livelli occupazionali, tenendo altresì conto delle esigenze relative all'attività di sviluppo, di innovazione, di ricerca e di internazionalizzazione dell'ENEL spa».

1.0.1/1

TURRONI, MUZIO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento del Governo 1.0.1, all'articolo 1-bis, al comma 2, sopprimere le parole da: «e non concorrono», fino alla fine del comma.

1.0.1/3

TURRONI, MUZIO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento del Governo 1.0.1, all'articolo 1-bis, al comma 4, in fine, sopprimere le parole: «ovvero la disponibilità».

1.0.1/4

TURRONI, MUZIO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento del Governo 1.0.1, all'articolo 1-ter, sopprimere il comma 1, nonché il primo periodo del comma 2.

1.0.1/5

TURRONI, MUZIO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento del Governo 1.0.1, all'articolo 1-ter, al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.

*(Misure per favorire la contendibilità
dell'offerta nel mercato dell'energia elettrica)*

1. A decorrere dal 1° ottobre 2002 a nessun soggetto è consentito disporre, direttamente o indirettamente, di più del 50 per cento del totale della potenza nominale installata in Italia per la produzione di energia elettrica. Nel caso tale soglia, calcolata su base mensile, sia superata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. Gli impianti di produzione già autorizzati sono mantenuti in stato di perfetta efficienza dai proprietari o dai titolari dell'autorizzazione e sono dismessi previa autorizzazione da parte del Ministero delle attività

produttive. Al fine di garantire la piena funzionalità del sistema elettrico nazionale, gli impianti idroelettrici di pompaggio sono altresì gestiti dai proprietari assicurandone la continuità produttiva e non concorrono, per un periodo di due anni dall'entrata in funzione del sistema delle offerte di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, alla determinazione del prezzo dell'energia elettrica, come individuato in base al medesimo sistema delle offerte.

3. Il Ministero delle attività produttive, nel valutare domande di autorizzazione per la dismissione di impianti presentate ai sensi del comma 2 ovvero nei casi di inadempienza alle disposizioni di cui al medesimo comma, può disporre l'indizione di un'asta pubblica per la cessione degli impianti medesimi.

4. Entro il termine di cui al comma 1, l'Enel S.p.A., ferma restando la cessione degli impianti individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999, individua, per l'eventuale capacità eccedente la percentuale di cui al medesimo comma, ulteriori impianti *mid-merit*, come definiti nel piano di cessione approvato con il medesimo decreto, e ne cede, utilizzando ogni strumento di mercato, la proprietà ovvero la disponibilità a terzi, con esclusione di società controllate o collegate o controllate dalla medesima controllante.

Art. 1-ter.

(Oneri generali del sistema elettrico)

1. Gli oneri generali afferenti al sistema elettrico sono costituiti da:

a) i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti;

b) i costi relativi all'attività di ricerca e sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico;

c) l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate nell'articolo 2, comma 2.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 70/97 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995;

d) la reintegrazione dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocazione all'estero delle attività di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dall'Enel S.p.A. dalla Nigeria in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997 e che non possono essere recuperati a causa dell'entrata in vigore della direttiva europea 96/92/CE.

2. Il comma 11, primo periodo, dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è abrogato. È confermata l'efficacia delle disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'ar-

tigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000 e 17 aprile 2001, con abrogazione delle norme incompatibili con le disposizioni del presente articolo.

3. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono emanate eventuali norme di attuazione per l'adeguamento dei decreti di cui al comma 2 alle disposizioni del presente articolo.

4. Sono fatti salvi gli effetti conseguiti sulla base delle precedenti disposizioni in materia».

1.0.2/12

TURRONI, MUZIO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.0.2, all'articolo 1-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° luglio 2002 a nessun soggetto è consentito produrre o importare, direttamente o indirettamente, più del 50 per cento del totale dell'energia elettrica prodotta o importata in Italia. Nel caso tale soglia, calcolata come media su base triennale, sia superata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. A tale scopo, entro la stessa data, l'ENEL predispone, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, un piano per la cessione di non meno dei 15.000 MW della propria capacità produttiva. L'approvazione del suddetto piano, nonché la scelta delle modalità di alienazione degli impianti sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive. Il piano per la cessione degli impianti deve consentire adeguate condizioni di mercato nonché la necessaria attenzione alla presenza di piani industriali e al mantenimento della produzione nei siti, con particolare riguardo alla salvaguardia dei livelli occupazionali, tenendo altresì conto delle esigenze relative all'attività di sviluppo, di innovazione, di ricerca e di internazionalizzazione dell'ENEL spa».

1.0.2/1

TURRONI, MUZIO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.0.2, all'articolo 1-bis, al comma 1, sostituire le parole: «dal 31 ottobre 2002 e fino al 31 dicembre 2010» con le seguenti: «dal 1° ottobre 2002».

1.0.2/2

TURRONI, MUZIO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.0.2, all'articolo 1-bis, al comma 1, sostituire le parole: «efficiente lorda» con la seguente: «nominale».

1.0.2/3

TURRONI, MUZIO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.0.2, all'articolo 1-bis, al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

1.0.2/4

TURRONI, MUZIO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.0.2, all'articolo 1-bis, al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

1.0.2/5

TURRONI, MUZIO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.0.2, all'articolo 1-bis, al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

1.0.2/6

TURRONI, MUZIO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.0.2, all'articolo 1-bis, al comma 4, in fine, sopprimere le parole da: «Tenuto conto» fino alla fine del comma.

1.0.2/7

TURRONI, MUZIO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.0.2, all'articolo 1-ter, al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.0.2/8

TURRONI, MUZIO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.0.2, all'articolo 1-ter, sopprimere il comma 2.

1.0.2/9

TURRONI, MUZIO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.0.2, all'articolo 1-ter, al comma 3, sopprimere le parole: «fermo restando quanto previsto al comma 2,».

1.0.2/10

TURRONI, MUZIO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.0.2, all'articolo 1-ter, al comma 3, sopprimere le parole da: «Gli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)», fino alla fine del comma.

1.0.2/11

TURRONI, MUZIO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.0.2, all'articolo 1-ter, sopprimere il comma 4».

1.0.2

BETTAMIO

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti articoli:

«Art. 1-bis.

*(Misure per favorire la contendibilità
dell'offerta nel mercato dell'energia elettrica)*

1. A decorrere dal 31 ottobre 2002 e fino al 31 dicembre 2010 a nessun soggetto è consentito disporre, direttamente o indirettamente, di più del 50 per cento del totale della potenza efficiente lorda installata in Italia per la produzione di energia elettrica. Nel caso tale soglia, calcolata su base mensile, sia superata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Il termine del 31 ottobre 2002 si intende prorogato per un periodo massimo di due mesi qualora il soggetto obbligato comunichi al Ministro delle attività produttive ed al Ministro dell'economia e delle finanze, l'impossibilità, per comprovati motivi tecnici e di mercato, a completare tale cessione entro il termine prestabilito e salvo diverso avviso del Ministro delle attività produttive e del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Gli impianti di produzione già autorizzati sono mantenuti in stato di perfetta efficienza dai proprietari o dai titolari dell'autorizzazione e sono dismessi previa autorizzazione da parte del Ministero delle attività produttive. Al fine di garantire la piena funzionalità del sistema elettrico nazionale, gli impianti idroelettrici di pompaggio sono altresì gestiti dai proprietari assicurandone la continuità produttiva e non concorrono, per un periodo di due anni dall'entrata in funzione del sistema delle offerte di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, alla determinazione del prezzo dell'energia elettrica, come individuato in base al medesimo sistema delle offerte. Agli impianti idroelettrici di pompaggio è comunque riconosciuto il prezzo che si viene a formare attraverso il medesimo sistema delle offerte.

3. Il Ministero delle attività produttive, nel valutare domande di autorizzazione per la dismissione di impianti presentate ai sensi del comma 2 ovvero nei casi di inadempienza alle disposizioni di cui al medesimo comma, può disporre che i proprietari cedano gli impianti mede-

simi. Tale disposizione non si applica se il proprietario promuove il riuso delle aree sulle quali insistono gli impianti per altra destinazione economica rilevante.

4. Entro la stessa decorrenza di cui al comma 1, l'Enel S.p.A. individua, per l'eventuale capacità eccedente la percentuale di cui al comma 1, ulteriori impianti *mid-merit*, come definiti nel piano di cessione approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999, eventualmente aggiungendoli alla società per azioni individuata con la lettera C nel piano per le cessioni di cui all'allegato A al decreto medesimo. La proprietà di tale società o degli impianti di cui al presente comma, ovvero la loro disponibilità, è ceduta a terzi, utilizzando ogni strumento di mercato, con esclusione di società controllate o collegate o controllate dalla medesima controllante. Tenuto conto delle cessioni degli impianti di cui al presente comma ad Enel S.p.A. non può essere richiesto di ridurre ulteriormente la propria capacità di generazione, né di metterla a disposizione di terzi, fatto salvo quanto previsto al comma 3».

«Art. 1-ter.

(Oneri generali del sistema elettrico)

1. A far data dal 1° settembre 2002, gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono costituiti da:

a) i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti;

b) i costi relativi all'attività di ricerca e sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico;

c) l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate nell'articolo 2, comma 2.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 70/97 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995;

d) la reintegrazione dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocalizzazione all'estero delle attività di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dall'Enel S.p.A. dalla Nigeria in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997 e che non possono essere recuperati a causa dell'entrata in vigore della direttiva europea 96/92/CE, pari ai costi annui derivanti dal complesso dei relativi impegni contrattuali, al netto dei costi di rigassificazione del gas naturale, sommati agli oneri derivanti dalle perdite tecniche.

2. Dal 1° settembre 2002 non si applica la compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici.

3. È confermata l'efficacia, fermo restando quanto previsto al comma 2, e sono fatti salvi gli effetti fino alla data del 1° settembre 2002, delle disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000 e 17 aprile 2001, con abrogazione delle norme incompatibili con le disposizioni del presente articolo. Gli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 6 gennaio 2000, maturati dalle imprese produttrici e distributrici fino al 1° settembre 2002 sono quantificati con uno o più decreti del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con gli stessi decreti sono impartite disposizioni alla cassa conguaglio per il settore elettrico per il rimborso alle imprese medesime di tali oneri.

4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per fare fronte alla mancata compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici, come determinata in base al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, ed ai fini di quanto previsto al comma 3, utilizza le risorse raccolte dalla cassa conguaglio per il settore elettrico attraverso la vigente componente tariffaria A6 di cui al Testo integrato allegato alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 228/2001. Le aliquote della componente tariffaria A6 determinate alla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere incrementate».

1.0.3/13

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.0.3, sopprimere l'articolo 1-bis.

1.0.3/4

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.0.3, sopprimere l'articolo 1-quater.

1.0.3/8

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.0.3, all'articolo 1-quater, sopprimere il comma 1.

1.0.3/11

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.0.3, alinea 1-quater, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I decreti di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, devono essere emanati entro il 31 marzo di ogni anno».

1.0.3/12

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.0.3, alinea 1-quater, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A partire dall'anno 2003, i proventi della tassazione sulle emissioni di anidride carbonica sono destinati prevalentemente a fini di bonifica e riqualificazione ambientale».

1.0.3/3

TURRONI, MUZIO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'articolo 1-quater, comma 1, premettere le parole da: «Fino al 31 marzo 2002».

1.0.3/7

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.0.3, all'articolo 1-quater, comma 1, sopprimere le parole: «delle accise sugli oli minerali, nonché».

1.0.3/9

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.0.3, alinea 1-quater, comma 1, sostituire le parole da: «sugli oli minerali» fino a: «Orimulsion» con le seguenti: «delle accise e delle imposte sulle fonti energetiche pulite e rinnovabili».

1.0.3/6

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.0.3, all'articolo 1-quater, comma 1, sopprimere la parola: «carbone».

1.0.3/5

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.0.3, all'articolo 1-quater, comma 1, sopprimere le parole: «coke di petrolio».

1.0.3/2

TURRONI, MUZIO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'articolo 1-quater, comma 1, sopprimere le parole da: «e bitume», fino a: «Orimulsion» compresa.

1.0.3/10

TURRONI, MUZIO, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.0.3, alinea 1-quater, comma 1, sopprimere la parola: «non».

1.0.3/1

TURRONI, MUZIO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.0.3, sopprimere l'articolo 1-quinquies.

1.0.3

BETTAMIO

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti articoli:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di rete di trasmissione nazionale di energia elettrica)

1. Al fine di assicurare l'unitarietà, la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio elettrico e degli approvvigionamenti, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro delle attività produttive promuovono, nell'ambito dei rispettivi poteri e competenze, l'unificazione della proprietà e della gestione della rete di trasmissione elettrica nazionale e la quotazione in borsa delle azioni del soggetto derivante da tale riunificazione.

2. A tal fine, al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole "gestisce la rete senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete a carico delle società proprietarie" sono sostituite dalle seguenti: "gestisce la rete, di cui può essere proprietario, senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a proprio carico, se proprietario della rete, o a carico delle società proprietarie".

3. All'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, alla fine del comma 5, è aggiunto il seguente periodo: "Con analogo decreto, si provvede ad integrare o modificare la concessione rilasciata, in tutti i casi di modifiche nell'assetto e nelle funzioni del gestore e, comunque,

ove il Ministro delle attività produttive ritenga necessario, per la migliore funzionalità della concessione medesima all'esercizio delle attività riservate al gestore".

4. All'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, comma 6, quarto periodo, dopo le parole "coloro che ne abbiano la disponibilità", sono aggiunte le seguenti parole: "fatta eccezione per il gestore della rete di trasmissione nazionale in relazione alle attività di trasmissione e dispacciamento,".

5. All'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, comma 8, al termine del primo periodo sono aggiunte le seguenti "nel caso in cui non ne sia proprietario; altrimenti, il gestore risponde direttamente nei confronti del Ministero delle attività produttive della tempestiva esecuzione degli interventi di manutenzione e sviluppo della rete deliberati"».

«Art. 1-ter.

(Misure per la remunerazione delle reti elettriche e della disponibilità di capacità di generazione)

1. Al fine di garantire le esigenze di sviluppo del servizio elettrico di cui al comma 21 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, nel definire, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per il periodo regolatorio avente inizio il 1° gennaio 2003 e fine il 31 dicembre 2007:

a) fa riferimento, nella determinazione del capitale investito netto, al valore rivalutato delle reti elettriche a partire dai valori assunti ai fini delle determinazioni tariffarie per il periodo regolatorio 2000-2003, assumendo, nel calcolo del rendimento da riconoscere sul capitale investito, quale tasso di rendimento privo di rischio, il tasso di rendimento dei titoli di Stato di lungo termine;

b) mantiene in capo alle imprese, al termine del periodo regolatorio, una quota delle maggiori efficienze realizzate dalle imprese elettriche, rispetto agli obiettivi di efficienza definiti attraverso il meccanismo del *price cap* di cui al comma 18 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, corrispondente a quella attribuita agli utenti;

c) utilizza il meccanismo del *price cap* citato, anche differenziato tra le diverse tipologie di reti, prevedendo recuperi di efficienza non superiori a quelli correntemente in vigore, ed applica tale meccanismo esclusivamente alla componente tariffaria destinata alla copertura dei costi operativi e degli ammortamenti, escludendo dal calcolo la remunerazione del capitale investito netto.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica

e il gas, che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, sono dettate norme per realizzare un sistema di remunerazione della disponibilità di capacità di generazione in misura sufficiente a mantenere la piena funzionalità del sistema elettrico nazionale».

«Art. 1-quater.

(Rimodulazione della carbon tax)

1. Alle vigenti aliquote delle accise sugli oli minerali, nonché dell'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio, e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato "Orimulsion", impiegati negli impianti di combustione non si applicano gli incrementi previsti all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti provvede:

a) ad individuare, per il periodo 2003-2010, soglie decrescenti nel tempo di emissione specifica di anidride carbonica, consentite ai soggetti produttori esercenti officine di produzione di energia elettrica, anche alimentate da fonti energetiche rinnovabili, per il rispetto della percentuale di riduzione delle emissioni di anidride carbonica prevista per ottemperare agli impegni previsti nel protocollo di Kyoto;

b) a stabilire le modalità per l'organizzazione di un mercato per il commercio dei diritti di emissione di anidride carbonica;

c) a stabilire sanzioni per il mancato rispetto delle soglie di cui alla lettera a), non inferiori a 0,005 e non superiori a 0,01 Euro per ogni kg di anidride carbonica eccedente la soglia di emissione specifica ammessa».

«Art. 1-quinquies

(Remunerazione degli impianti di cui alla deliberazione CIP n. 6 del 29 aprile 1992 e semplificazione di adempimenti burocratici)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 7, secondo e quarto periodo, dell'articolo 3 della legge 14 novembre 1995, n.481, alla scadenza del periodo di esercizio di cui al Titolo II, comma 3, della deliberazione del Comitato Interministeriale Prezzi n. 6 del 29 aprile 1992, per costo evitato di cui al Titolo II, comma 2, della medesima deliberazione, si intende il valore medio annuo dei prezzi che si determinano sul sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

2. Al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, dopo le parole "energia elettrica e il gas," sostituire fino alla fine con le seguenti: "per gli impianti non ancora entrati in esercizio

entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorizzazioni necessarie alla costruzione degli impianti medesimi, rilasciate entro la data suddetta. Fermo restando il termine ultimo di cui al periodo precedente per l'ottenimento delle autorizzazioni, il mancato adempimento a tale obbligo entro il 30 giugno 2002 comporta la decadenza da ogni diritto alle incentivazioni medesime. Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il termine di cui al primo periodo ed il termine ultimo per la trasmissione delle suddette autorizzazioni, la corresponsione delle incentivazioni decorre dalla data di effettiva trasmissione delle suddette autorizzazioni, a riduzione del periodo di incentivazione stabilito nelle convenzioni di cui al comma 1"».

«Art. 1-sexies.

(Disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico e indirizzi alla società Acquirente Unico)

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulla Cassa conguaglio per il settore elettrico sono esercitate dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero delle attività produttive.

2. Al termine del comma 2, articolo 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, sono aggiunte le parole: ", e di assumere il ruolo di acquirente di ultima istanza per determinate categorie di utenze, con particolare riferimento alle utenze domestiche nonché a quelle disagiate"».

1.0.5

MUGNAI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente articolo:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni transitorie in materia di fonti rinnovabili di energia)

1. I termini stabiliti nelle convenzioni stipulate con l'ENEL S.p.a. e nelle relative modifiche e integrazioni, di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, riguardanti gli impianti non ancora in esercizio, in scadenza prima del 31 dicembre 2002, sono prorogati fino a tale data, in considerazione dei tempi impiegati per lo svolgimento dell'istruttoria di cui al comma 2 della suddetta disposizione.

2. I soggetti che non rispettino la data di entrata in esercizio dell'impianto (cosiddetto primo parallelo), come sopra prorogata, o quella successiva indicata nella convenzione e nelle relative modifiche e integrazioni,

sono considerati rinunciatari qualora non provino di aver svolto una delle attività di seguito indicate, dirette alla effettiva realizzazione dell'iniziativa:

- a) l'acquisizione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare l'impianto;
- b) l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A.;
- c) l'indizione di gare d'appalto o la stipulazione di contratti per l'acquisizione dei macchinari o per la costruzione di opere relative all'impianto;
- d) la stipulazione di contratti di finanziamento dell'iniziativa.

I soggetti beneficiari che provino di aver svolto una delle attività di cui alle lettere precedenti, non sono considerati rinunciatari e perdono il diritto alle previste incentivazioni nei limiti corrispondenti al ritardo accumulato.

3. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, primo periodo, le parole "entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2003"».

1.0.6

D'AMBROSIO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni transitorie in materia di fonti rinnovabili di energia)

1. I termini stabiliti nelle convenzioni stipulate con l'ENEL S.p.a. e nelle relative modifiche e integrazioni, di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, riguardanti gli impianti non ancora in esercizio, in scadenza prima del 31 dicembre 2002, sono prorogati fino a tale data, in considerazione dei tempi impiegati per lo svolgimento dell'istruttoria di cui al comma 2 della suddetta disposizione.

2. I soggetti che non rispettino la data di entrata in esercizio dell'impianto (cosiddetto primo parallelo), come sopra prorogata, o quella successiva indicata nella convenzione e nelle relative modifiche e integrazioni, sono considerati rinunciatari qualora non provino di aver svolto una delle attività di seguito indicate, dirette alla effettiva realizzazione dell'iniziativa:

- a) l'acquisizione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare l'impianto;
- b) l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A.;

c) l'indizione di gare d'appalto o la stipulazione di contratti per l'acquisizione dei macchinari o per la costruzione di opere relative all'impianto;

d) la stipulazione di contratti di finanziamento dell'iniziativa.

I soggetti beneficiari che provino di aver svolto una delle attività di cui alle lettere precedenti, non sono considerati rinunciatari e perdono il diritto alle previste incentivazioni nei limiti corrispondenti al ritardo accumulato.

3. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, primo periodo, le parole "entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2003"».

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 2002

41^a Seduta*Presidenza del Presidente***TOMASSINI***Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.**La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE REFERENTE**(255) BASTIANONI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati**(379) MULAS ed altri. – Norme in materia di riordinamento della medicina trasfusionale**(623) TOMASSINI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati**(640) CARELLA. – Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati**(658) CARELLA. – Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale**(660) MASCIONI ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati**(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)**Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.*

Il presidente TOMASSINI, relatore alla Commissione, ad integrazione dell'intervento già svolto nella seduta di ieri, ribadisce che il testo del disegno di legge, così come era stato concordato, è stato aggiornato in considerazione delle indicazioni emerse durante le audizioni, dei pareri espressi dalle altre Commissioni e delle indicazioni pervenute dal Ministro della salute. Nella riformulazione del testo, particolare attenzione è stata posta ai profili costituzionali conseguenti all'attuazione delle norme con-

tenute nella legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con particolare riferimento alle modifiche poste all'articolo 117 della Costituzione. Infatti, considerando che la tutela della salute figura tra le materie di legislazione concorrente, si è rilevata in primo luogo l'esigenza di riformulare le disposizioni del disegno di legge in termini di principi fondamentali, essendo per il resto riservata la potestà legislativa delle Regioni, salvo per i profili attinenti alle materie di competenza esclusiva dello Stato, con particolare riferimento alla determinazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria del Servizio trasfusionale e la garanzia dei diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale.

A tale riguardo sono stati riformulati in termini di principi generali le disposizioni concernenti: la definizione del modello organizzativo delle strutture trasfusionali, le strutture di coordinamento a livello regionale, lasciando ampi margini discrezionali alle Regioni in merito all'organizzazione delle suddette strutture, le competenze delle Regioni che sono state riconfigurate in termini di principi generali sulla programmazione sanitaria in materia di attività trasfusionale. Sono stati individuati i livelli essenziali di assistenza sanitaria del Servizio trasfusionale e sono state infine soppresse tutte quelle disposizioni regolamentari che palesemente invadevano il campo della legislazione esclusiva delle Regioni.

Altre disposizioni contenute nel disegno di legge sono state riconfigurate come decreti ministeriali definiti d'intesa o in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, laddove, pur nel rispetto dei livelli di autonomia legislativa conseguiti dalle Regioni in materia di tutela della salute, esiste un evidente interesse di carattere generale che attiene alla garanzia da parte dello Stato di uguali diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale. Questo tema riguarda in particolare le norme concernenti il raggiungimento dell'autosufficienza nazionale, cui le Regioni sono tenute a concorrere, le norme riguardanti lo scambio interregionale del sangue e dei suoi prodotti, le norme tecniche riguardanti la qualità e la sicurezza del sangue e dei suoi prodotti, anche in attuazione delle direttive comunitarie, la definizione dei requisiti minimi organizzativi, tecnologici, e strutturali delle strutture trasfusionali la cui definizione è comunque finalizzata a garantire uguali *standard* di qualità e sicurezza per la produzione di sangue ed emocomponenti, le disposizioni riguardanti la produzione di farmaci emoderivati e quelle sulle associazioni e federazioni di donatori di sangue. Per quanto riguarda le misure per il coordinamento di cui al capo V del testo unificato in esame, così come richiesto dai rappresentanti delle Regioni, è stata inserita una disposizione che prevede che il consiglio di amministrazione dell'Agenzia sia composto anche dai rappresentanti designati dalle Regioni. Sono stati meglio definiti i compiti dell'Istituto Superiore di Sanità che svolge in sostanza la funzione di laboratorio di riferimento a livello nazionale per gli aspetti tecnico-scientifici della trasfusione del sangue.

Sono state effettuate alcune modifiche esclusivamente formali al testo unificato per ridurre il numero complessivo degli articoli, con riferi-

mento alle norme per la donazione di sangue, emocomponenti e cellule staminali emopoietiche, che sono state inserite all'articolo 3 e alle norme riguardanti la qualità e la sicurezza del sangue e dei suoi prodotti, inserite nell'articolo 28. Infine, le definizioni sono state configurate come «allegato tecnico 1».

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale sulla nuova formulazione del testo unificato.

Il senatore TREDESE, osservando che le modifiche introdotte nella nuova formulazione del testo unificato hanno recepito i suggerimenti raccolti nelle audizioni, auspica una rapida approvazione di tale provvedimento che risulta necessario, vista la delicatezza dei temi su cui interviene.

Il senatore CARELLA esprime preliminarmente apprezzamento per il lavoro svolto dal presidente Tomassini che è riuscito ad interpretare lo spirito dei vari disegni di legge tutti orientati ad armonizzare la legge n. 107 del 1990 alla luce delle modifiche nel frattempo intervenute che hanno interessato la riorganizzazione del sistema sanitario nazionale. A tale riguardo, tiene a sottolineare che non si sta apportando una revisione radicale alla legge n. 107 che si prefiggeva obiettivi, ora riproposti, come quelli dell'autosufficienza nazionale e della tutela della salute dei cittadini tramite maggiori livelli di sicurezza nei processi di donazione e trasfusione del sangue. Inoltre, il testo unificato risulta condivisibile anche perché contiene disposizioni – come ad esempio quelle di cui all'articolo 6 – che rappresentano delle linee guida per il servizio trasfusionale, soprattutto dal punto di vista organizzativo.

Un ulteriore aspetto innovativo è senza dubbio rappresentato dalla istituzione dell'Agenzia italiana per il sangue, configurata sia come organismo chiamato a salvaguardare l'autosufficienza nazionale sia come struttura nella quale potranno essere considerate anche le esigenze provenienti dalle periferie. Con riferimento proprio al rapporto tra Stato e regioni, ritiene che sia stato proficuo il rapporto avuto con le autorità regionali che hanno giustamente rivendicato le proprie competenze, fermo restando i compiti di indirizzo che debbono essere mantenuti dallo Stato. Auspica, infine, una rapida approvazione dei provvedimenti in titolo sui quali ritiene che non siano necessari ulteriori interventi migliorativi.

Il senatore Paolo DANIELI, associandosi a quanto sostenuto dai senatori intervenuti, ritiene apprezzabile la nuova formulazione del testo unificato sul quale preannuncia il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale.

Il senatore MASCIANI osserva in primo luogo che è significativo che la prima legge di struttura riguardante il Servizio sanitario nazionale sia la riforma del sistema trasfusionale; si tratta di un'iniziativa di natura

parlamentare che si fa carico di pressanti esigenze manifestate su quest'argomento. D'altro canto il Gruppo dei Democratici di Sinistra ha insistito in altre occasioni affinché il problema del sangue fosse considerato di rilievo nazionale; alla luce di ciò, e tenendo conto anche delle richieste provenienti dalle associazioni interpellate, si è preso atto che l'impianto della legge n. 107 del 1990 risulta datato anche in considerazione delle intervenute modifiche al Titolo V della Costituzione. Infatti, per effetto di questa riforma, sono stati ampliati i poteri delle Regioni; tuttavia la tenuta del sistema trasfusionale potrebbe essere a rischio nel momento in cui l'obiettivo dell'autosufficienza risulta confinato a livello di singole regioni. Va ribadito dunque che esistono materie nelle quali è necessaria una regia nazionale.

Oltre a questi aspetti, ritiene che la revisione dell'impianto normativo precedente debba passare attraverso la riproposizione di alcuni principi fondamentali: il rafforzamento di principi etici, riguardanti anche la tutela del cittadino, ribadendo che la donazione del sangue è volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita; l'attenzione al tema del riparto tra Stato e Regioni per quanto concerne la programmazione, l'organizzazione ed i finanziamenti; la razionalizzazione delle strutture; la valorizzazione delle associazioni di volontariato; la necessità di garantire coordinamento e controllo nel quale un ruolo significativo potrà essere rivestito dall'istituenda Agenzia italiana per il sangue; garantire, infine, l'autosufficienza nazionale. Sulla base di tali considerazioni, esprime il proprio apprezzamento sulla nuova formulazione del testo unificato sul quale, peraltro, si è raggiunta una notevole convergenza.

Il senatore LONGHI chiede chiarimenti in ordine alla formulazione dell'articolo 7, comma 1.

Il presidente TOMASSINI fa presente che eventuali osservazioni critiche sulla nuova formulazione del testo unificato potranno essere prese in considerazione nel corso dell'esame degli emendamenti o anche in sede di coordinamento formale.

La senatrice BAI DOSSI, esprimendo il proprio apprezzamento per il lavoro di mediazione svolto dal Presidente, sottolinea che l'intervento legislativo che si propone risulta necessario poiché la legge n. 107 del 1990 è ormai superata. Il testo unificato appare inoltre utile poiché costituisce un miglioramento del Servizio sanitario nazionale e regionale, prefiggendosi obiettivi importanti sia dal punto di vista sanitario che economico, soprattutto con riguardo all'autosufficienza nazionale e regionale che va declinata anche all'interno delle singole aziende sanitarie ed ospedaliere. Infatti, proprio l'obiettivo dell'autosufficienza risulta essere di difficile raggiungimento nel breve periodo, considerando le notevoli differenze che esistono tra le Regioni, superabili anche attraverso il principio di mutualità.

Accanto a queste considerazioni, che si traducono in un articolato esauriente, occorre evidenziare che l'obiettivo dell'autosufficienza non è solo un problema territoriale ma anche temporale: infatti, la carenza di sangue si verifica maggiormente in certi periodi dell'anno e, pertanto, intervenire sugli assetti organizzativi può contribuire a risolvere anche questo problema. Inoltre, appare importante che il testo unificato ribadisca che la donazione sia un'attività volontaria, senza fini di lucro, fuggendo il campo da filosofie pericolose che tendono a concepire la salute umana in termini esclusivamente economici. Infine, l'intervento legislativo che si propone rappresenta anche una risposta all'esigenza sociale legata all'invecchiamento della popolazione che si accompagna alla diminuzione del numero dei donatori e, nel contempo, ad una maggiore esigenza di sangue.

Il senatore TATÒ esprime il proprio assenso al testo unificato che ha il merito di tenere in considerazione un tema, quale quello delle trasfusioni, che interessa l'opinione pubblica. Tra gli aspetti maggiormente apprezzabili, sottolinea quello di armonizzare le nuove prerogative regionali con i compiti di indirizzo statale, anche tenendo conto che la fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie ricadono, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera m) della Costituzione, nella potestà esclusiva dello Stato.

Il senatore SANZARELLO, dopo aver espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, osserva che la revisione della legge n. 107 del 1990 si impone alla luce della riforma del titolo V della Costituzione. Oltre a tale aspetto, ritiene che si sia considerato nella giusta ottica l'obiettivo primario di garantire la disponibilità del sangue e la finalità di sostenere, anche dal punto di vista organizzativo, le associazioni di volontariato. Per tali ragioni, auspica una rapida approvazione del testo unificato in esame.

Il presidente TOMASSINI, dopo aver dichiarato chiusa la discussione generale, interviene in sede di replica, ringraziando i senatori che hanno preso la parola e sottolineando che l'intervento legislativo che si propone viene incontro alle esigenze espresse non solo dalle associazioni di volontariato ma anche dalla opinione pubblica.

Interviene il sottosegretario CURSI che, complimentandosi per il serio lavoro di mediazione svolto dal relatore al fine di armonizzare i vari disegni di legge, sottolinea che sul testo unificato si è maturata una significativa convergenza. Ciò è stato possibile anche per la bontà di alcuni principi che sono stati riproposti; in particolare, ritiene apprezzabile la disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, nella quale si afferma che il sangue umano non è fonte di profitto. Inoltre, altrettanto importante è la previsione contenuta nel successivo articolo 5, riguardante i livelli essenziali di assistenza sanitaria del servizio trasfusionale poiché in passato tali livelli di sicurezza non sono stati sempre garantiti. Ricorda altresì che è

in corso di completamento la procedura di formazione di un gruppo di lavoro per verificare le possibili transazioni relative al risarcimento dei danni subiti dagli emofilici, tuttavia, fa presente che senza la designazione del rappresentante del Ministero del tesoro – che auspica intervenga nel più breve tempo possibile – tale gruppo non potrà essere operativo. Tuttavia, sempre con riferimento al dettato dell'articolo 5, ritiene utile che si sottolinei, attraverso un relativo coordinamento con l'articolo 17, che le regioni siano tenute ad osservare quanto prescritto proprio in ordine ai livelli di assistenza.

Conclude, riconfermando la necessità che si proceda al più presto all'approvazione, in sede deliberante, dei provvedimenti in titolo, auspicando inoltre che le Commissioni chiamate ad esprimere i relativi pareri lo facciano in modo sollecito.

Su proposta del presidente Tomassini, la Commissione conviene di fissare il termine di presentazione degli emendamenti sulla nuova formulazione del testo unificato, entro le ore 18 di lunedì 11 marzo 2002.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente TOMASSINI, essendosi conclusa la discussione generale ed essendo state effettuate le repliche, avverte che la seduta fissata per giovedì 28 febbraio alle ore 8,30 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,50.

NUOVA FORMULAZIONE DEL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 255-379-623-640-658-660

Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

(Finalità ed ambito di applicazione della legge)

1. Con la presente legge lo Stato disciplina le attività trasfusionali allo scopo di conseguire le seguenti finalità:

a) il raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati;

b) una più efficace tutela della salute dei cittadini attraverso il conseguimento dei più alti livelli di sicurezza raggiungibili nell'ambito di tutto il processo finalizzato alla donazione ed alla trasfusione del sangue;

c) condizioni uniformi del servizio trasfusionale su tutto il territorio nazionale;

d) lo sviluppo della medicina trasfusionale, del buon uso del sangue e di specifici programmi di diagnosi e cura che si realizzano in particolare nell'ambito dell'assistenza a pazienti ematologici ed oncologici, del sistema urgenza-emergenza e dei trapianti.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina in particolare i seguenti aspetti:

a) I livelli essenziali di assistenza sanitaria del Servizio trasfusionale;

b) I principi generali per l'organizzazione, autorizzazione ed accreditamento delle strutture trasfusionali;

c) le attività delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue;

d) le misure per la programmazione e il coordinamento del settore;

e) le misure per il raggiungimento dell'autosufficienza;

f) le norme per la qualità e la sicurezza del sangue e dei suoi prodotti.

Art. 2.

(Attività trasfusionali)

1. La presente legge disciplina le attività trasfusionali ovvero le attività riguardanti la promozione del dono del sangue, la raccolta di sangue intero, degli emocomponenti e cellule staminali emopoietiche autologhe, omologhe e cordonali; il frazionamento con mezzi fisici semplici; la validazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti, nonché le attività di medicina trasfusionale e la produzione di farmaci emoderivati.

2. Le attività trasfusionali di cui al comma 1 sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e si fondano sulla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti.

Art. 3.

(Donazione di sangue, emocomponenti e cellule staminali emopoietiche)

1. Sono consentiti la donazione di sangue o di emocomponenti, nonché il prelievo di cellule staminali emopoietiche periferiche, a scopo di infusione per allotrapianto e per autotrapianto e di cellule staminali emopoietiche da cordone ombelicale, all'interno delle strutture trasfusionali autorizzate dalle regioni.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate in persone di almeno diciotto anni di età, previa espressione del consenso informato e verifica della loro idoneità fisica. Per le persone di età inferiore ai diciotto anni il consenso è espresso dagli esercenti la potestà dei genitori, o del tutore o del giudice tutelare.

3. I protocolli per l'accertamento della idoneità fisica del donatore e le modalità della donazione di sangue e di emocomponenti nonché del prelievo di cellule staminali emopoietiche periferiche e da cordone ombelicale, saranno definiti con decreto del Ministro della Salute entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione di cui all'art. 16.

Le disposizioni di cui al presente articolo saranno periodicamente aggiornate mediante direttive impartite dall'Agenzia italiana per il sangue, di seguito denominata «Agenzia», di cui all'articolo 18.

Art. 4.

(Gratuità del sangue e dei suoi prodotti)

1. Il sangue umano non è fonte di profitto. Le spese sostenute per la produzione e la distribuzione del sangue e dei suoi prodotti, comprese le

cellule staminali emopoietiche, non sono addebitabili al ricevente ed escludono comunque addebiti accessori ed oneri fiscali, compresa la partecipazione alla spesa sanitaria.

2. Le attività trasfusionali di cui all'art. 2. rientrano tra i livelli essenziali di assistenza sanitaria ed i relativi costi sono a carico del Fondo sanitario nazionale.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA TRASFUSIONALE

Art. 5.

(Livelli essenziali di assistenza sanitaria del Servizio trasfusionale)

1. I livelli essenziali di assistenza sanitaria garantiti dal Servizio trasfusionale sono:

A) attività di produzione, volte a garantire la costante disponibilità del sangue e dei suoi prodotti, nonché il raggiungimento dell'obiettivo di autosufficienza regionale e nazionale, consistenti in:

1) esecuzione delle procedure relative all'accertamento dell'idoneità alla donazione;

2) raccolta del sangue intero e di emocomponenti;

3) lavorazione del sangue e degli emocomponenti, compreso il plasma per le finalità relative alla produzione di farmaci emoderivati e invio del plasma stesso ai centri e alle aziende produttori di emoderivati, convenzionati secondo le modalità di cui all'articolo 22 della presente legge;

4) esecuzione delle indagini di laboratorio e delle procedure di inattivazione dei patogeni finalizzate alla certificazione dei requisiti di qualità e sicurezza previsti dalla legislazione vigente per le unità di sangue e gli emocomponenti, con particolare riferimento alla prevenzione delle malattie trasmissibili con la trasfusione;

5) conservazione e trasporto del sangue e degli emocomponenti;

6) cessione del sangue a strutture trasfusionali di altre aziende o di altre regioni;

7) collaborazione con le strutture trasfusionali militari per le scorte del sangue e dei suoi prodotti, per le urgenze sanitarie, nonché per gli interventi in caso di calamità;

8) trasmissione al centro regionale di coordinamento e compensazione dei dati relativi alle prestazioni effettuate, come previsto dai flussi informativi di cui all'articolo 25;

9) indagini prenatali finalizzate alla prevenzione di problemi immunoematologici e prevenzione della malattia emolitica del neonato e tenuta di un registro dei soggetti da sottoporre alla profilassi;

- 10) attività immunoematologiche di riferimento per problemi trasfusionali clinici e sierologici;
- 11) gestione di una banca di sangue congelato per le emergenze;
- 12) gestione di una banca di cellule staminali congelate, ottenute da sangue periferico, midollare o cordonale;
- 13) servizio di tipizzazione tissutale;
- 14) creazione di un registro di donatori di midollo e di donatori tipizzati per il sistema HLA;

B) prestazioni di medicina trasfusionale e di diagnosi e cura, organizzate in relazione alla complessità della rete ospedaliera pubblica e privata dell'ambito territoriale di competenza e comprendenti:

- 1) indagini immunoematologiche sui pazienti finalizzate alla trasfusione;
- 2) verifica dell'appropriatezza della richiesta di sangue ed emocomponenti;
- 3) assegnazione e distribuzione del sangue e degli emocomponenti;
- 4) supporto trasfusionale nell'ambito del sistema dei servizi di urgenza e di emergenza;
- 5) pratica del predeposito a scopo autotrasfusionale;
- 6) coordinamento ed organizzazione delle attività di recupero perioperatorio e della emodiluizione;
- 7) svolgimento di attività di medicina trasfusionale e di emaferesi terapeutica e di assistenza ai pazienti, sia in costanza di ricovero sia in regime ambulatoriale;
- 8) raccolta di cellule staminali emopoietiche mediante aferesi e loro conservazione;
- 9) promozione dell'attuazione del buon uso del sangue;
- 10) funzione di osservatorio epidemiologico per il territorio di competenza, ai fini dell'emovigilanza;
- 11) svolgimento dei compiti di diagnosi laboratoristica e cura nei settori dell'ematologia, della patologia dell'emostasi, dell'immunopatologia ed immunoematologia forense;
- 12) ulteriori attività di diagnosi e di cura individuate dalla programmazione regionale e aziendale.

Art. 6.

(Principi generali per l'organizzazione Strutture trasfusionali)

1. Il presente articolo definisce i principi generali per l'organizzazione delle Strutture trasfusionali.
2. Esse sono strutture pubbliche ed appartengono al Servizio Sanitario Nazionale.

3. Le Regioni provvedono alla organizzazione delle strutture trasfusionali sulla base degli obiettivi regionali e nazionali di autosufficienza e della dimensione e complessità della rete ospedaliera di riferimento.

4. Le attività trasfusionali sono organizzate, di norma, nelle seguenti strutture:

- a) Servizi trasfusionali (ST);
- b) Unità di raccolta (UR);
- c) Frigoemoteche;
- d) Dipartimenti di medicina trasfusionale (DMT).

Art. 7.

(Servizi trasfusionali)

1. I Servizi trasfusionali sono strutture ospedaliere o extraospedaliere. Essi possono svolgere attività di produzione e/o di medicina trasfusionale e di diagnosi e cura.

2. La programmazione regionale può prevedere l'articolazione funzionale dei Servizi trasfusionali in strutture semplici e complesse ed in dipartimenti di medicina trasfusionale al fine di meglio garantire la razionalizzazione delle attività trasfusionali in relazione alle esigenze della rete ospedaliera esistente.

Art. 8.

(Unità di raccolta)

1. Le UR sono strutture ospedaliere ed extraospedaliere, fisse o mobili, che svolgono attività finalizzate alla raccolta del sangue o di emocomponenti.

2. Le UR dipendono, sotto il profilo tecnico e organizzativo, dal ST competente per territorio.

Art. 9.

(Frigoemoteche)

1. I presidi ospedalieri pubblici e privati, accreditati e non accreditati, che non dispongono dei servizi di cui all'articolo 7, possono dotarsi di frigoemoteca collegata con il ST territorialmente competente.

2. Le Regioni disciplinano i rapporti tra le strutture pubbliche provviste di ST e quelle, pubbliche e private, accreditate e non accreditate, dotate di frigoemoteca.

Art. 10.

(Dipartimenti di medicina trasfusionale)

1. Le strutture trasfusionali sono organizzate in Dipartimenti di medicina trasfusionale con le seguenti finalità generali:

- a) coordinare sul piano tecnico, scientifico ed organizzativo le attività trasfusionali nel territorio di competenza;
- b) standardizzare le procedure trasfusionali;
- c) concentrare le attività produttive;
- d) razionalizzare l'impiego delle risorse.

2. Ai fini del raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale, le Regioni possono definire specifici criteri organizzativi e di finanziamento dei dipartimenti di medicina trasfusionale.

Art. 11.

(Banca degli emocomponenti di gruppo raro)

1. Le regioni individuano tra le strutture trasfusionali quella che svolge le funzioni di banca di emocomponenti congelati appartenenti a donatori di gruppo raro, prevedendone il collegamento con il sistema informativo dei servizi trasfusionali.

2. Le regioni, per l'espletamento di tale servizio, possono anche convenzionarsi con aziende sanitarie, aziende ospedaliere o IRCCS sede di una banca di sangue raro site in altra regione.

CAPO III

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI
DI DONATORI DI SANGUE

Art. 12.

(Associazioni e federazioni di donatori)

1. Lo Stato riconosce la funzione civica e sociale ed i valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti.

2. Le associazioni di donatori volontari di sangue e le relative federazioni, concorrono ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale attraverso la promozione e lo sviluppo della donazione organizzata di sangue e la tutela dei donatori.

3. Rientrano tra le associazioni e le federazioni di cui al comma 2 quelle il cui statuto corrisponde alle finalità della presente legge, secondo le indicazioni fissate dal Ministro della salute con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La partecipazione delle associazioni di donatori volontari di sangue e delle relative federazioni alle attività trasfusionali è regolata da apposite convenzioni regionali adottate in conformità allo schema tipo definito con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo schema tipo definisce le tariffe di rimborso delle attività associative uniformi per tutto il territorio nazionale, in misura idonea rispetto al raggiungimento degli obiettivi di progresso della promozione della donazione, e le modalità di finanziamento aggiuntivo che le regioni, in situazioni di carenza, sono tenute ad erogare per il raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza nazionale e regionale.

5. Le organizzazioni di donatori di cui al presente articolo, convenzionate ai sensi del comma 4, possono organizzare e gestire singolarmente, o in forma aggregata, unità di raccolta previa autorizzazione della regione competente e in conformità alle esigenze indicate dalla programmazione sanitaria regionale.

6. La chiamata alla donazione è attuata dalle associazioni di donatori volontari di sangue e dalle relative federazioni convenzionate ai sensi della convenzione di cui al comma 4, secondo una programmazione definita di intesa con la struttura trasfusionale territorialmente competente.

7. Qualora le regioni non abbiano provveduto alla stipulazione delle convenzioni di cui al comma 4 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 3 e 4, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, previa diffida alle regioni inadempienti a provvedere entro un termine congruo, attiva i poteri sostitutivi.

8. Le associazioni di donatori volontari di sangue e le relative federazioni sono tenute a comunicare alle strutture trasfusionali competenti gli elenchi dei propri donatori iscritti.

9. Le strutture trasfusionali sono obbligate alla corretta tenuta e all'aggiornamento degli schedari dei donatori afferenti.

Art. 13.

(Astensione dal lavoro)

1. I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui hanno effettuato la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

2. In caso di inidoneità alla donazione è garantita la retribuzione dei donatori lavoratori dipendenti, limitatamente al tempo necessario all'accertamento dell'idoneità ed alle relative procedure. A tal fine è autorizzata, a titolo di contributo a carico del bilancio dello Stato, la spesa massima di lire 785 milioni a decorrere dall'anno 2001. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono disciplinate le modalità di erogazione del contributo.

3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, i certificati relativi alle prestazioni effettuate sono rilasciati al donatore dalla struttura trasfusionale che le ha effettuate.

4. Le prestazioni sanitarie connesse all'accertamento della idoneità alla donazione da parte dei lavoratori dipendenti, all'atto della donazione ed ai successivi controlli, sono a totale carico del Fondo sanitario nazionale e sono esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

Art. 14.

(Disposizioni in materia fiscale)

1. Non sono soggetti ad imposizione tributaria le attività e gli atti che le associazioni di donatori volontari di sangue e le relative federazioni di cui all'articolo 6 svolgono in adempimento delle finalità della presente legge e per gli scopi associativi.

CAPO IV

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ TRASFUSIONALI

Art. 15.

(Competenze del Ministero della salute)

1. Il Ministero della salute svolge funzioni di indirizzo e programmazione del settore trasfusionale. Per le funzioni di coordinamento e controllo esso si avvale, per quanto di rispettiva competenza, dell'Agenzia nazionale e dell'Istituto superiore di sanità.

2. Il Ministero della salute svolge di norma le seguenti funzioni:

- a) programmazione delle attività trasfusionali a livello nazionale;
- b) attività normativa, anche in adeguamento agli indirizzi ed alle direttive comunitarie;
- c) controllo della produzione nazionale di emoderivati, avvalendosi anche dell'Istituto superiore di sanità;
- d) controllo sul commercio e sull'informazione riguardanti gli emoderivati;
- e) autorizzazione all'import-export del sangue e dei suoi prodotti;

- f) registrazione di farmaci emoderivati e prodotti diagnostici;
- g) promozione della ricerca e sperimentazione in campo trasfusionale, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità;
- h) definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria uniformi e dei relativi criteri di finanziamento per le attività del Servizio trasfusionale nazionale;
- i) individuazione, in accordo con le organizzazioni di volontariato del sangue, di un programma nazionale di iniziative per la razionalizzazione ed il rafforzamento delle attività trasfusionali.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni tre anni, il Ministro della salute, sentita la Commissione di cui all'art. 16, emana, nell'ambito del Piano sanitario nazionale, un atto di programmazione specifico per il settore trasfusionale denominato Piano sangue e plasma nazionale.

Art. 16.

(Commissione nazionale per il servizio trasfusionale)

1. Nello svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge, il Ministro della salute si avvale del parere della Commissione nazionale per il servizio trasfusionale.

2. La Commissione è nominata con decreto del Ministro della salute, che la presiede. Con lo stesso decreto sono disciplinati le modalità di funzionamento della Commissione e l'ambito delle sue competenze.

3. La Commissione è composta da quattro esperti in rappresentanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; da nove esperti designati dal Ministro della salute, di cui due scelti tra i dirigenti del Ministero della salute, uno tra i dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità, tre scelti tra i dirigenti ospedalieri di secondo livello dei SIMT, tre indicati dalle società scientifiche operanti nel settore delle trasfusioni; da cinque rappresentanti delle associazioni di donatori volontari di sangue e delle relative federazioni rappresentative sul piano nazionale, e in particolare dell'Associazione volontari italiani sangue (AVIS), della Croce rossa italiana (CRI), della Federazione italiana associazioni donatori di sangue (FIDAS) e del Gruppo donatori sangue FRATRES; da tre rappresentanti designati, rispettivamente, dalle associazioni nazionali dei pazienti affetti da emofilia, leucemia, talassemia; da un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei produttori di emoderivati; da un ufficiale medico della sanità militare designato dal Ministro della difesa. Un funzionario scelto tra i dirigenti medici del Ministero della salute svolge funzioni di segretario della Commissione. I membri della Commissione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Ad essi si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive

modificazioni, per quanto riguarda la corresponsione dei compensi, nonché le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, e della legge 26 luglio 1978, n. 417, e successive modificazioni, per quanto riguarda il trattamento economico di missione e di trasferimento.

Art. 17.

(Principi generali sulla programmazione sanitaria in materia di attività trasfusionali)

1. In considerazione del fatto che l'autosufficienza di sangue e derivati costituisce un interesse nazionale sovregionale e sovraziendale non frazionabile per il cui raggiungimento è richiesto il concorso delle Regioni e delle Province autonome e delle aziende sanitarie, la presente legge definisce alcuni principi generali di programmazione sanitaria atti a favorire l'armonizzazione della legislazione concorrente in materia di disciplina delle attività trasfusionali.

2. In relazione a tale premessa le Regioni e le Province autonome:

a) definiscono il modello organizzativo delle strutture trasfusionali regionali e ne assicurano l'adeguamento ai requisiti minimi organizzativi, tecnologici e strutturali, nonché a quelli previsti per l'accreditamento, e assicurano che le stesse siano dotate di risorse adeguate ai compiti istituzionali previsti;

b) promuovono la donazione volontaria, periodica e non remunerata del sangue e degli emocomponenti, favorendo lo sviluppo sul territorio delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue;

c) definiscono, conformemente allo schema tipo nazionale di cui all'art. 12, le modalità di convenzionamento tra le associazioni di donatori volontari di sangue e le relative federazioni e le aziende sanitarie, garantendo la più ampia partecipazione di queste alle fasi della programmazione regionale ed aziendale delle attività trasfusionali;

d) istituiscono il sistema informativo regionale dei servizi trasfusionali, in raccordo funzionale con quello nazionale;

e) definiscono annualmente il programma di autosufficienza regionale, individuando i consumi storici, il fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari, le risorse, i criteri di finanziamento del sistema, le modalità di compensazione intraregionale ed interregionale ed i livelli di importazione ed esportazione eventualmente necessari.

f) provvedono, singolarmente o consorziandosi con altre regioni, alla stipula della convenzione con le aziende produttrici di emoderivati secondo quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, emanando anche direttive per l'invio di plasma alle aziende produttrici di emoderivati e per il controllo della distribuzione degli emoderivati ottenuti;

g) curano i rapporti con la sanità militare per lo scambio di emocomponenti e delle frazioni plasmatiche, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 32, comma 4;

h) provvedono all'aggiornamento del personale medico, tecnico e di assistenza sia operante nelle strutture trasfusionali sia nei reparti di diagnosi e cura, mediante corsi di medicina trasfusionale anche dedicati ai temi della sicurezza e del buon uso del sangue;

i) effettuano il controllo ispettivo delle strutture trasfusionali;

j) attivano programmi di monitoraggio e controllo sui consumi di sangue e dei suoi prodotti e sulla relativa spesa sanitaria;

k) promuovono e finanziano attività di ricerca applicata e di sviluppo dei servizi nell'area della medicina trasfusionale.

3. Le regioni elaborano specifici progetti per la promozione delle donazioni periodiche di sangue e di emocomponenti al fine del raggiungimento dell'obiettivo dell'autosufficienza regionale e nazionale. Per il finanziamento dei progetti di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'articolo 33 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4. Le regioni predispongono, entro sei mesi dall'entrata in vigore del Piano sangue e plasma nazionale, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari regionali, i Piani sangue regionali. Tali piani indicano gli obiettivi per l'autosufficienza sia regionale sia nazionale e per l'assistenza in materia trasfusionale, gli aspetti economici, organizzativi e gestionali, nonché gli indicatori di verifica.

CAPO V

MISURE PER IL COORDINAMENTO

Art. 18.

(Compiti dell'Agenzia italiana per il sangue)

1. Il Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio decreto definito in accordo con la Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome all'istituzione dell'Agenzia italiana per il sangue, apposita struttura finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza nazionale ed al coordinamento delle attività trasfusionali sul territorio nazionale.

2. Il decreto di cui al comma 1 individua la composizione degli organismi direttivi, nonché le modalità gestionali, organizzative e di finanziamento dell'Agenzia. Il Consiglio di amministrazione è comunque costituito da rappresentanti del Governo e delle Regioni.

3. L'Agenzia svolge le seguenti funzioni:

- a) supporto alla programmazione nazionale e regionale delle attività trasfusionali;
- b) fornisce indicazioni al Ministro della salute ed alle regioni in merito al programma annuale di autosufficienza nazionale, individuando i consumi storici, il fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari, le risorse, i criteri di finanziamento del sistema, le modalità di compensazione tra le regioni e le province autonome ed i livelli di importazione e di esportazione eventualmente necessari;
- c) svolge funzioni di coordinamento a livello nazionale, con particolare riferimento all'attuazione del programma di autosufficienza nazionale e delle compensazioni intra ed interregionali;
- d) emana direttive tecniche e linee guida relative alla qualità ed alla sicurezza del sangue e dei suoi prodotti, anche in attuazione delle direttive comunitarie;
- e) emana direttive relative al prezzo unitario di cessione tra aziende sanitarie e tra regioni delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione.
- f) emana linee guida in merito al modello organizzativo ed all'accreditamento delle strutture trasfusionali;
- g) emana linee guida per il finanziamento delle attività trasfusionali;
- h) svolge attività di monitoraggio e verifica degli obiettivi posti dalle vigenti disposizioni di legge e dalla programmazione a livello nazionale nel settore trasfusionale;
- i) provvede al coordinamento del flusso informativo di cui all'articolo 25 della presente legge;
- j) effettua studi e ricerche sulla qualità e sull'appropriatezza delle prestazioni trasfusionali, sui relativi costi, nonché sull'acquisizione di beni e servizi in campo trasfusionale, al fine di elaborare valutazioni sulla efficacia ed efficienza dei servizi erogati;
- k) svolge attività di formazione per le materie di propria competenza.
- l) può svolgere, se richiesta, attività di consulenza e supporto ai fini della programmazione e organizzazione delle attività trasfusionali a livello regionale;

Art. 19

(Compiti dell'Istituto superiore di sanità)

1. L'Istituto superiore di sanità, nelle materie disciplinate dalla presente legge, ed ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera f), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, svolge le funzioni di laboratorio di riferimento a livello nazionale per gli aspetti tecnico-scientifici della trasfusione del sangue.

2. A tale fine è istituita presso l'Istituto Superiore di Sanità, con apposito decreto del Ministro della Salute, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita struttura dotata delle idonee risorse di personale, finanziarie, organizzative.

3. L'ISS svolge in particolare le seguenti funzioni:

a) promuove la ricerca scientifica nel campo immunotrasfusionale, con particolare riguardo alla prevenzione delle malattie trasmissibili

b) esercita il controllo sulle specialità farmaceutiche emoderivate, secondo i criteri e le modalità definiti in base alle normative nazionali e dell'Unione europea;

c) esegue i controlli sulle metodiche diagnostiche riguardanti il sangue relativamente alla qualità, alla sicurezza, alla efficacia ed alla applicabilità della regolamentazione vigente in materia, e formula proposte di periodico aggiornamento della regolamentazione medesima in relazione allo sviluppo delle nuove tecnologie;

d) promuove ed organizza il controllo di qualità esterno riguardante le procedure e le metodiche diagnostiche in campo trasfusionale, anche mediante l'utilizzo di strutture esterne e dell'apporto di un Comitato di esperti appositamente istituito.

e) provvede inoltre alle ispezioni ed ai controlli sulle aziende produttrici di emoderivati anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

f) definisce il programma nazionale di emovigilanza e ne cura l'attuazione;

g) promuove iniziative per il coordinamento dell'attività di vigilanza e di controllo di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nei confronti delle strutture trasfusionali e promuove i relativi programmi di formazione.

2. All'Istituto superiore di sanità è assegnato un contributo aggiuntivo di lire 6.000 milioni per l'anno 2001 e di 7.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003 per lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dalla presente legge, compresa la promozione di attività di ricerca a livello nazionale. Al relativo onere si provvede a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 20.

(Strutture regionali di coordinamento)

1. Le Regioni istituiscono apposite strutture tecnico-amministrative finalizzate al coordinamento intraregionale ed interregionale delle attività trasfusionali ed al raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza regionale e nazionale del sangue e dei suoi prodotti.

2. Le strutture di cui al comma 1 si raccordano funzionalmente tra di loro e con l'Agenzia nazionale al fine di costituire una rete nazionale per il coordinamento delle attività trasfusionali.

3. Per le attività di razionalizzazione e per il funzionamento delle strutture regionali di coordinamento di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa massima di lire 6.300 milioni per l'anno 2001 e di 12.600 milioni a decorrere dall'anno 2002.

CAPO VI

MISURE PER L'AUTOSUFFICIENZA NAZIONALE

Art. 21.

(Programma annuale per l'autosufficienza nazionale)

1. L'autosufficienza del sangue e suoi derivati costituisce un obiettivo nazionale finalizzato a garantire a tutti i cittadini uguali condizioni di qualità e sicurezza della terapia trasfusionale. La presente legge, riconoscendo la funzione sovra-regionale e sovra-aziendale dell'autosufficienza, individua specifici meccanismi di programmazione, organizzazione e finanziamento del sistema trasfusionale nazionale.

2. Il Ministro della salute, sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia e dalle strutture regionali di coordinamento, in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce annualmente il programma di autosufficienza nazionale, che individua i consumi storici, il fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari, le risorse, i criteri di finanziamento del sistema, le modalità organizzative ed i riferimenti tariffari per la compensazione tra le regioni e le province autonome, i livelli di importazione ed esportazione eventualmente necessari.

3. Il Ministro della salute, sulla base degli accordi conseguiti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione di cui all'art. 16, stabilisce con proprio decreto da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il prezzo unitario di cessione delle unità di sangue e dei suoi componenti uniforme su tutto il territorio nazionale, nonché le azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della regione e tra le regioni, secondo principi che garantiscano un'adeguata copertura dei costi di produzione e trasferimento del sangue e dei suoi prodotti, in coerenza con gli indirizzi adottati in sede di programmazione sanitaria nazionale.

4. Tali disposizioni sono aggiornate annualmente mediante direttive impartite dall'Agenzia Nazionale per il sangue sulla base di criteri definiti nel decreto di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 22.

(Produzione farmaci emoderivati)

1. Le frazioni plasmatiche che non possono essere prodotte con mezzi fisici semplici sono specialità farmaceutiche di produzione industriale, soggette a registrazione e sottoposte, in attesa del recepimento delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE, a tutti i controlli della autorità sanitaria, ivi compresi quelli previsti dalla direttiva 89/381/CEE in quanto applicabile, da espletarsi sugli impianti produttivi delle aziende preventivamente autorizzate, sul plasma di origine e sulla produzione finale.

2. Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone, uno schema tipo di convenzione, in conformità del quale le regioni, singolarmente o consorziandosi fra loro, stipulano la convenzione con i centri e le aziende di cui al comma 6 per la lavorazione del plasma raccolto in Italia.

3. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 2, i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, essere ad avanzata tecnologia, avere gli stabilimenti idonei ad effettuare il ciclo completo di frazionamento per tutti gli emoderivati oggetto della convenzione ubicati sul territorio dell'Unione europea e produrre gli stessi muniti dell'autorizzazione alla immissione in commercio in stabilimenti ubicati sul territorio dell'Unione europea.

4. Tali stabilimenti devono risultare idonei alla lavorazione secondo quanto previsto dalle norme vigenti nazionali e dell'Unione europea a seguito di controlli effettuati dalle rispettive autorità nazionali responsabili ai sensi dei propri ordinamenti e di quelli dell'autorità nazionale italiana.

5. Gli emoderivati prodotti, autorizzati alla commercializzazione e destinati al soddisfacimento del fabbisogno nazionale, devono derivare esclusivamente da plasma italiano, sia come materia prima sia come semilavorati intermedi. Presso i centri e le aziende di produzione deve essere conservata specifica documentazione atta a risalire dal prodotto finito alle singole donazioni, da esibire a richiesta dell'autorità sanitaria nazionale o regionale.

6. Il Ministro della salute, con proprio decreto, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Commissione, individua tra i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati di cui al presente comma quelli autorizzati alla stipula delle convenzioni. In sede di prima applicazione della presente legge il decreto di cui al presente comma è adottato entro un anno dalla data della entrata in vigore della legge medesima. Le convenzioni di cui al presente articolo saranno stipulate decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

7. I centri e le aziende di frazionamento e produzione documentano, per ogni lotto di emoderivati, le regioni di provenienza del plasma lavorato nel singolo lotto, il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione e di tutte le altre norme stabilite dall'Unione europea, nonché l'esito del controllo di Stato.

8. Gli emoderivati, prima dell'immissione in commercio dei singoli lotti, sono sottoposti al controllo di Stato secondo le direttive emanate con decreto del Ministro della salute.

Art. 23.

(Importazione ed esportazione)

1. L'importazione, l'esportazione del sangue e dei suoi prodotti per uso terapeutico, profilattico e diagnostico e la lavorazione del plasma per conto terzi affidata da committenti esteri, sono autorizzate dal Ministero della salute secondo le modalità stabilite con apposito decreto da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Tale previsione non si applica al sangue ed agli emocomponenti ad uso autologo. L'eccedenza nazionale di sangue e dei suoi derivati può essere esportata o per contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'autosufficienza europea, o nell'ambito del progetto della cooperazione internazionale, o per fini umanitari.

2. L'importazione di emoderivati pronti per l'impiego è consentita a condizione che tali prodotti, nel paese di provenienza, risultino autorizzati, da parte dell'autorità sanitaria competente, alla commercializzazione per uso terapeutico umano e siano stati sottoposti al controllo di Stato secondo la procedura europea, con esito favorevole, in un laboratorio della rete europea. (*Official medicines control laboratories – OMCL*).

3. Gli emoderivati importati da paesi non appartenenti all'Unione europea prima della loro immissione in commercio devono essere sottoposti, con esito favorevole, ai controlli di Stato secondo le modalità previste dalle vigenti normative nazionali in materia, da parte dell'Istituto superiore di sanità, per assicurare la tracciabilità dei donatori e dei riceventi.

4. L'importazione e l'esportazione di cellule staminali emopoietiche per uso di trapianto è regolata dalla normativa vigente in materia di trapianti.

Art. 24.

(Razionalizzazione dei consumi)

1. La presente legge promuove la diffusione delle pratiche del buon uso del sangue e dell'autotrasfusione sotto forma di predeposito e recupero perioperatorio, sia nelle strutture sanitarie pubbliche, sia, tramite apposite

convenzioni con il ST di riferimento, con le strutture sanitarie private accreditate e non accreditate.

2. A tale fine, presso le aziende sanitarie è istituito il Comitato ospedaliero per il buon uso del sangue, con il compito di effettuare programmi di controllo sulla utilizzazione del sangue e dei suoi prodotti e di monitoraggio delle richieste trasfusionali.

Art. 25.

(Sistema informativo dei servizi trasfusionali)

1. È istituito il sistema informativo dei servizi trasfusionali all'interno del sistema informativo sanitario nazionale.

2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono definite le caratteristiche del sistema informativo di cui al presente articolo e la tipologia dei flussi informativi tra il Ministero della salute, le Regioni, l'Agenzia e l'Istituto superiore di sanità.

3. Il sistema di cui al presente articolo rileva anche i dati sulla appropriatezza delle prestazioni di medicina trasfusionale, dei relativi costi e dei dati del sistema di assicurazione qualità al fine di elaborare valutazioni sulla efficienza ed efficacia della programmazione regionale e nazionale.

4. Il decreto di cui al comma 2 reca inoltre il sistema di codifica che, nel rispetto delle norme sulla tutela e riservatezza dei dati sensibili, identifica il donatore e il ricevente, nonché gli emocomponenti e le strutture trasfusionali.

5. Per l'istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali e per il suo funzionamento è autorizzata la spesa massima di lire 8.500 milioni per l'anno 2001, di lire 6.300 milioni per l'anno 2002 e di lire 2.300 milioni a decorrere dall'anno 2003.

CAPO VII

AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE TRASFUSIONALI

Art. 26.

(Requisiti minimi organizzativi, tecnologici e strutturali)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definiti i requisiti minimi

organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture trasfusionali. Tali requisiti saranno periodicamente aggiornati in relazione all'evoluzione delle esigenze organizzative ed al progresso scientifico e tecnologico del settore.

Art. 27.

(Accreditamento delle strutture trasfusionali)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 26, definiscono i requisiti per l'accREDITamento delle strutture trasfusionali, nonché le procedure per la richiesta, la verifica dei requisiti previsti e la concessione dell'accREDITamento delle strutture trasfusionali, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie in materia e tenendo conto delle linee guida fornite dall'Agenzia.

2. Le strutture trasfusionali possono effettuare le attività per le quali sono state accREDITate solo dopo aver formalmente ricevuto l'accREDITamento da parte delle autorità regionali competenti.

3. L'accREDITamento è concesso per un periodo di tempo limitato ed è rinnovabile, secondo i tempi e le procedure definiti dalle normative regionali.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono infine ad emanare disposizioni in merito alla gestione transitoria dell'accREDITamento delle strutture trasfusionali già operanti, al fine di consentire alle stesse di adeguarsi ai requisiti previsti.

5. Le autorità regionali competenti organizzano ispezioni e misure di controllo delle strutture trasfusionali ad intervalli regolari per garantire che le condizioni poste ai fini del rilascio dell'accREDITamento siano rispettate.

CAPO VIII

NORME PER LA QUALITÀ E SICUREZZA DEL SANGUE E DEI SUOI PRODOTTI

Art. 28.

(Disposizioni relative alla qualità e sicurezza del sangue e dei suoi prodotti)

1. Le direttive relative alla qualità e sicurezza del sangue e dei suoi prodotti sono emanate, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dal Ministro della salute con apposito decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed aggiornate

periodicamente dall'Agenzia nazionale in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

2. Le direttive di cui al comma 1 riguardano tutti gli aspetti scientifici e tecnologici relativi alla qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti, con particolare riferimento:

- a) alle informazioni da fornire ai donatori;
- b) alle informazioni da richiedere ai donatori;
- c) alla definizione delle procedure per l'accertamento dell'idoneità alla donazione;
- d) alle modalità di raccolta e lavorazione del sangue e degli emocomponenti;
- e) ai controlli di laboratorio praticati su ogni singola donazione ed ai controlli periodici;
- f) ai requisiti di qualità del sangue e degli emocomponenti;
- g) ai requisiti in materia di etichettatura;
- h) alle modalità di conservazione e congelamento;
- i) alle procedure e ai *test* di laboratorio relativi alla distribuzione.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano tutte le misure atte a garantire la rintracciabilità delle unità di sangue, di emocomponenti e dei farmaci emoderivati prodotti in convenzione o importati, che consenta di ricostruirne il percorso dal momento del prelievo fino alla destinazione finale. A tale fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano direttive affinché le strutture trasfusionali adottino adeguati sistemi di registrazione e di archiviazione dati che consentano l'identificazione univoca dei donatori e delle donazioni di sangue e dei relativi prodotti fino alla destinazione finale.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano direttive affinché le strutture trasfusionali adottino un sistema di registrazione e di archiviazione dati relativo alle informazioni fornite ai donatori, alle informazioni richieste ai donatori, ai dati relativi all'accertamento dell'idoneità dei donatori, ai controlli di laboratorio praticati sulle singole donazioni ed ai *test* effettuati per la distribuzione del sangue e degli emocomponenti.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'istituzione di un sistema di emovigilanza, che consenta di raccogliere ed elaborare informazioni riguardanti gli incidenti e le reazioni indesiderate connessi alla raccolta, al controllo, alla lavorazione, alla conservazione ed alla distribuzione del sangue e dei suoi prodotti.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad emanare le necessarie disposizioni affinché tutte le strutture trasfusionali istituiscano e mantengano in essere un sistema di qualità. La gestione del sistema di qualità riguarderà l'insieme di tutte le attività svolte dalle strutture trasfusionali ed in particolare la definizione di strumenti di pianificazione, controllo, garanzia e miglioramento continuo della qualità. Le strutture trasfusionali sono tenute a raccogliere, aggiornare e conservare la documentazione relativa alle procedure organizzative ed operative adot-

tate. Ai fini della prevenzione dell'errore trasfusionale deve essere adottata ogni misura di sicurezza anche attraverso strumenti informatici, ove possibile, per l'identificazione del paziente, dei suoi campioni di sangue e delle unità assegnate, sia nel servizio trasfusionale che nel reparto clinico.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano misure che garantiscano l'anonimato e la riservatezza delle informazioni sanitarie relative ai donatori, con particolare riferimento a quelle ottenute ai fini dell'accertamento dell'idoneità alla donazione.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano misure che favoriscano la partecipazione del personale delle strutture trasfusionali ai programmi regionali e nazionali di formazione per le attività trasfusionali.

CAPO IX

SANZIONI

Art. 29.

(Sanzioni)

1. Chiunque preleva, procura, raccoglie, conserva o distribuisce sangue, o produce al fine di mettere in commercio o mette in commercio prodotti del sangue al di fuori delle strutture e senza le autorizzazioni previste dalla legge o per fini di lucro, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 400.000 a lire 20.000.000. Se il colpevole è persona che esercita la professione sanitaria, alla condanna segue l'interdizione dall'esercizio della professione per uguale periodo.

2. Nei casi indicati dal comma 1, l'azienda unità sanitaria locale competente per territorio dispone la chiusura della struttura non autorizzata.

3. Chiunque cede il proprio sangue o i suoi componenti a fini di lucro è punito con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000.

CAPO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30.

(Strutture equiparate)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle strutture trasfusionali degli istituti e delle cliniche universitarie, degli istituti ed

enti ecclesiastici classificati che esercitano l'assistenza ospedaliera, dell'ospedale Galliera di Genova, degli ospedali dell'Ordine Mauriziano di Torino, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al servizio trasfusionale militare.

2. Per il personale delle strutture di cui al comma 1, ad eccezione del personale della sanità militare, vigono i criteri di equiparazione di cui al decreto del Ministro della sanità 27 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 30 gennaio 1976, e al decreto del Presidente della repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 31.

(Centri trasfusionali gestiti per convenzione dalle associazioni di volontariato o private e centri trasfusionali della CRI)

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasferiscono alle aziende sanitarie, nonché ai policlinici universitari e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le strutture trasfusionali gestite per convenzione dalle associazioni di donatori volontari o dalle strutture private.

2. Il Centro Nazionale Trasfusione Sanguine (C.N.T.S.) ed i centri trasfusionali della Croce Rossa Italiana e le attività ad essi collegate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti con decreto del Ministro della salute alle ASL indicate dalla regione di competenza.

3. Il trasferimento dei beni mobili delle strutture di cui al comma 1 e 2 avviene sulla base di valori risultanti dai rispettivi bilanci ovvero mediante trasferimento dei beni medesimi, dei debiti e dei crediti secondo la disciplina della cessione di azienda. Il trasferimento dei beni immobili, ove richiesto dagli enti destinatari del medesimo, avviene sulla base del loro valore di mercato.

4. Il personale delle strutture e dei centri trasfusionali di cui ai commi 1 e 2, con rapporto di lavoro subordinato da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, purché occupante, con orario non inferiore alle 28 ore settimanali, posti in organico vigenti alla data del 31 dicembre 1988, o posti istituiti in specifici e successivi ampliamenti o modifiche approvate dall'autorità competente, è trasferito alle aziende sanitarie indicate dalla regione di competenza. Tale personale è inquadrato nei ruoli nominativi regionali in base alle tabelle di equiparazione di cui all'allegato 1 annesso al regolamento adottato con Decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1993, n. 590. I requisiti e le condizioni inerenti alle qualifiche, ai livelli, all'esercizio di funzioni, all'anzianità di servizio sono riferiti a quelli definiti dal medesimo decreto. L'eventuale maggiorazione del trattamento economico in godimento all'atto del suddetto trasferimento, purché legittimamente acquisita, è mantenuta quale assegno *ad personam* riassorbibile con i futuri miglioramenti.

5. Il personale trasferito ai sensi del presente articolo è obbligatoriamente iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, all'Istituto nazionale di previdenza per dipendenti dell'amministrazione pubblica. Per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso i centri trasfusionali di provenienza, con iscrizione a forme obbligatorie di previdenza diverse, si applica l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979 n. 29.

6. Restano fermi i provvedimenti di trasferimento del personale delle strutture e dei centri di cui ai commi 1 e 2 effettuati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. Al personale trasferito si applicano i benefici di cui al comma 5.

Art. 32.

(Servizio trasfusionale delle Forze armate)

1. Le Forze armate organizzano autonomamente il servizio trasfusionale in modo da essere in grado di svolgere tutte le competenze previste dalla presente legge.

2. Nel quadro delle iniziative di educazione sanitaria impartite ai militari, l'autorità militare favorisce la cultura della donazione volontaria di sangue e dei suoi componenti da parte dei militari di leva presso le strutture trasfusionali militari e civili.

3. Il servizio trasfusionale militare coopera con le strutture del Servizio sanitario nazionale, del Ministero dell'interno e del Dipartimento della protezione civile, al fine di assicurare, in relazione alle previsioni delle necessità trasfusionali per le situazioni di emergenza, il mantenimento di adeguate scorte di prodotti del sangue.

4. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 è stipulata apposita convenzione tra le Regioni e Province autonome e il Ministero della Difesa, secondo lo schema tipo di convenzione da emanarsi con decreto del Ministro della salute entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 33.

(Relazione al Parlamento)

1. Il Ministro della salute riferisce al Parlamento, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sullo stato di attuazione della legge stessa e, annualmente, sullo stato dell'organizzazione del sistema trasfusionale nazionale.

Art. 34.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ad esclusione di quelli derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 13 comma 3, art. 20 e art. 25, si provvede nell'ambito della quota capitaria del Piano sanitario nazionale.

2. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 13 comma 3, art. 20 e art. 25, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità per l'anno 2001 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2002 e 2003.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 35.

(Abrogazioni)

1. È abrogata la legge 4 maggio 1990, n. 107.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione previsti dalla presente legge restano vigenti i decreti di attuazione della legge 4 maggio 1990, n. 107.

3. Le convenzioni stipulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli articoli 1, comma 8 e 10, comma 2 della legge 4 maggio 1990, n. 107 sono prorogate fino alla entrata in vigore delle nuove convenzioni previste dagli articoli 12, comma 4 e 22, comma 2 della presente legge.

ALLEGATO TECNICO 1
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) attività trasfusionali: le attività riguardanti la promozione del dono del sangue, la raccolta di sangue intero, emocomponenti e cellule staminali emopoietiche autologhe, omologhe e cordonali; il frazionamento con mezzi fisici semplici; la validazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti, nonché le attività di medicina trasfusionale;

b) sangue: le unità di sangue umano intero omologo ed autologo;

c) emocomponenti: i prodotti ricavati dal frazionamento del sangue con mezzi fisici semplici o con aferesi;

d) emoderivati: i farmaci plasmaderivati ovvero le specialità medicinali estratte dall'emocomponente plasma mediante processo di lavorazione industriale, secondo le modalità stabilite dall'articolo 22;

e) prodotti del sangue: gli emocomponenti e gli emoderivati.

f) emovigilanza: sistema di sorveglianza basato su una raccolta continua e standardizzata di dati e sulla loro analisi, che monitorizza tutti gli eventi inattesi o indesiderati riferibili alla donazione o alla trasfusione di sangue, compresi gli errori trasfusionali, e che include dati sulla prevalenza e l'incidenza di marcatori virali nei donatori e sul numero di pazienti e di emocomponenti trasfusi.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 2002

85^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***MULAS**

Intervengono il sottosegretario di Stato per i rapporti con il parlamento, Ventucci e, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ingegner Giancarlo Michellone, amministratore delegato e direttore generale del centro ricerche della Fiat, accompagnato dall'ingegner Rinaldo Rinolfi, responsabile della direzione motori del centro ricerche della Fiat, la dottoressa Anna De Lillo, responsabile della sezione ingegnerizzazione delle fonti rinnovabili (fotovoltaici) dell'Enea, accompagnata dalla dottoressa Delia Salmieri, responsabile delle relazioni istituzionali dell'Enea.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(1041) TRAVAGLIA ed altri. – Norme per il finanziamento di lavori destinati all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in Milano, ed altri interventi
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MULAS avverte che si passerà all'esame degli articoli del disegno di legge. Fa poi presente che sono stati presentati due emendamenti, volti ad introdurre due articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2.

Il relatore PONZO, stante l'assenza dei presentatori, fa propri ed illustra brevemente gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2. In ossequio al parere reso dalla 5^a Commissione permanente, riformula quindi l'emendamento 2.0.2 in un nuovo testo.

Il senatore ROTONDO aggiunge la sua firma ad entrambi gli emendamenti, ricordando in particolare come il primo di essi sia volto a con-

sentire la realizzazione del Museo della Memoria, a Bologna, ove sarà ricordata la tragedia di Ustica e verrà conservato il relitto dell'aereo caduto.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE aggiunge la propria firma ad entrambi gli emendamenti.

Il senatore SPECCHIA, intervenendo a titolo personale, esprime forti perplessità sulle due proposte emendative presentate, ricordando come il disegno di legge in titolo segua, a distanza di pochi mesi, il provvedimento legislativo che era stato approvato in sede deliberante dalla Commissione ambiente del Senato il 1° agosto dell'anno scorso. Ora, senza nulla togliere al merito dei due emendamenti, che è in sé condivisibile, da un lato non appare opportuno introdurre in un disegno di legge dalla portata così limitata norme del tutto eterogenee e volte a disporre il finanziamento di altri interventi, mentre dall'altro sarebbe preferibile inserire eventualmente le disposizioni in questione nel collegato ambientale.

Il senatore RIZZI chiede al relatore chiarimenti in ordine alle finalità del Museo della Memoria di Bologna.

Il relatore PONZO, nell'esprimere parere favorevole su entrambi gli emendamenti, fa presente al senatore Rizzi che le due proposte emendative sono volte ad attuare interventi già previsti dalla normativa vigente e i cui stanziamenti sono già stati disposti dalla legge finanziaria per l'anno in corso.

Il sottosegretario VENTUCCI si rimette alla Commissione su entrambi gli emendamenti sui quali, a quanto pare, si sarebbe coagulato un ampio consenso.

Il senatore VALLONE annuncia che il Gruppo della Margherita esprimerà un voto favorevole su entrambi gli emendamenti.

Il senatore SPECCHIA, intervenendo in dissenso dal Gruppo di Alleanza Nazionale, annuncia che non parteciperà alla votazione, non riconoscendo che si sia coagulato alcun generale consenso su due proposte emendative che sono volte ad introdurre norme estemporanee in un disegno di legge dall'oggetto limitato.

Il senatore ROTONDO annuncia che i senatori del Gruppo DS esprimeranno un voto favorevole su entrambi gli emendamenti, pur comprendendo le perplessità manifestate dal senatore Specchia.

Il senatore ROLLANDIN annuncia che si asterrà su entrambi gli emendamenti, chiedendo al Presidente per quale ragione in precedenti occasioni siano state dichiarate improponibili proposte emendative da lui presentate, perché estranee all'oggetto della discussione, mentre stavolta

la Presidenza ritiene di dover ammettere emendamenti volti ad introdurre norme eterogenee.

Il presidente MULAS fa presente al senatore Rollandin che la Presidenza della Commissione ambiente ha sempre applicato l'articolo 97, comma 1, del Regolamento, tenendo conto del parere con il quale la Giunta per il Regolamento ha invitato ad applicare in modo particolarmente rigoroso la norma sull'improponibilità per estraneità all'oggetto nel caso di decreti-legge. In questo caso, però, da un lato si tratta di un disegno di legge ordinaria di iniziativa parlamentare, e dall'altro l'articolo della norma su due materie fra loro del tutto diverse. Appare pertanto opportuno, e del tutto conforme all'interpretazione costantemente data all'articolo 97 del Regolamento, considerare proponibili i due emendamenti presentati. Oltretutto, proprio in occasione della discussione, in sede deliberante, dei disegni di legge nn. 477 e 510, il testo dell'articolo poi approvato – concernente anche allora due diversi argomenti – era stato integrato introducendovi un emendamento firmato dai senatori Bergamo, Moncada Lo Giudice, Manfredi e Specchia, mirante a prorogare un termine su una materia del tutto eterogenea.

Il senatore MANFREDI annuncia il voto favorevole dei senatori di Forza Italia sui due emendamenti, entrambi condivisibili nel merito.

Dopo che il presidente MULAS ha verificato la presenza del prescritto numero legale, con separate votazioni la Commissione approva gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2 (nuovo testo).

Viene quindi conferito al relatore Ponzo mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo modificato, autorizzandolo a chiedere eventualmente di poter riferire oralmente, incaricando nel contempo il Presidente di apportare al testo le modifiche di coordinamento formale che si rivelassero necessarie.

Il relatore PONZO chiede a questo punto ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari e al sottosegretario Ventucci di esprimere il loro avviso sull'eventuale richiesta di riassegnazione del provvedimento in sede deliberante.

I senatori ZAPPACOSTA, ROTONDO, ROLLANDIN, VALLONE, MANFREDI e MONCADA LO GIUDICE, a nome dei rispettivi Gruppi di appartenenza, nonché il sottosegretario VENTUCCI, a nome del Governo, esprimono il loro avviso favorevole sulla richiesta di riassegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

Il presidente MULAS avverte che riferirà al presidente Novi circa tale ultima richiesta avanzata dal senatore Ponzo, facendo presente che

la Presidenza della Commissione provvederà eventualmente a raccogliere le adesioni dei rappresentanti dei Gruppi al momento non presenti.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MULAS avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane: audizioni di rappresentanti del Centro ricerche Fiat e dell'Enea

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta di ieri.

L'ingegner MICHELLONE, nell'illustrare l'attività del Centro ricerche della Fiat, sottolinea che la tecnologia motoristica benzina e diesel, pur essendo in grado di soddisfare quanto previsto dalla normativa sulle emissioni inquinanti, non sarà certo sufficiente a risolvere i problemi dell'inquinamento nelle aree urbane nel breve termine, e ciò sia a causa del lento ricambio del parco circolante, sia per via del contributo di altre fonti all'inquinamento urbano.

Per ridurre le emissioni servono innanzitutto produzioni di massa, e non solo prototipi e flotte dimostrative; in particolare, nell'immediato non si può che puntare sui veicoli a metano, nel breve termine anche su ibridi a metano, nel medio termine sarà necessario sviluppare la telematica, mentre nel lungo termine si potrà contare anche sui veicoli all'idrogeno. A quest'ultimo riguardo, va tenuto conto del fatto che estendere oggi la rete del metano significa anche prepararsi a quella che può definirsi la civiltà dell'idrogeno, e che l'Italia ha un vantaggio competitivo nella tecnologia del metano rispetto agli altri paesi.

L'ingegner RINOLFI fa presente innanzitutto che, sulla base di uno studio dell'Unione europea, nel 2000 la percentuale di particolato emesso nell'atmosfera derivava per il 12 per cento dai mezzi di trasporto, mentre le percentuali relative alle emissioni di idrocarburi non naturali e di ossido di carbonio ammontavano rispettivamente al 28 e al 50 per cento. Per quanto riguarda le vetture a motore diesel, entro il 2005, nei paesi dell'Unione europea, i veicoli di nuova produzione determineranno emissioni ul-

teriormente dimezzate, per cui le vetture a benzina e diesel avranno grosso modo lo stesso impatto sull'ambiente.

Senonché, in Italia tra l'introduzione di nuovi veicoli e la sostituzione quasi integrale del parco circolante passano mediamente 15 anni. In ogni caso, per ridurre i livelli di inquinamento atmosferico nelle grandi aree urbane occorrono interventi del tutto particolari, anche perché si chiede che venga assicurato un livello di emissioni prossimo allo zero. A tale scopo, va considerato in primo luogo che i veicoli elettrici non rappresentano una soluzione praticabile, per via della loro scarsissima autonomia, mentre l'uso dei propulsori ad idrogeno può essere ipotizzato soltanto in un futuro tutt'altro che prossimo, e comunque non prima del prossimo decennio, se non addirittura del 2020.

L'unica soluzione veramente proponibile è quella di incrementare la presenza di mezzi a metano, gas combustibile il cui uso non crea pericoli per la salute umana. Appare pertanto necessario puntare nell'immediato sulla sostituzione delle flotte urbane – e cioè dei veicoli commerciali, degli autobus e dei taxi – con mezzi a metano, il che comporterebbe nelle aree urbane il dimezzamento delle emissioni di particolato, una riduzione pari al 20 per cento delle emissioni di ossido d'azoto e del 15 per cento delle emissioni di idrocarburi non naturali. La scelta in favore del metano comporterebbe inoltre svariati vantaggi di tipo politico-strategico oltre che tecnico-energetico, mentre non va trascurato il fatto che gli investimenti effettuati in favore del metano potrebbero essere in futuro utilizzati nell'eventualità che si diffondesse l'uso dei mezzi ad idrogeno.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE chiede ai rappresentanti del Centro ricerche della Fiat chiarimenti in merito all'evoluzione dei mezzi a motore diesel, alla vetustà del parco circolante in Italia, nonché alla diffusione commerciale dei primi veicoli ad idrogeno.

L'ingegner RINOLFI ribadisce che dal 2005 i veicoli diesel di nuova immatricolazione presenteranno emissioni alquanto ridotte tanto di ossido di carbonio, quanto di idrocarburi e di particolato, ponendosi su una posizione di equivalenza rispetto ai mezzi a benzina. Quanto alla vetustà del parco circolante, il ricambio degli autobus è in Italia più lento di 1,7 volte rispetto al resto dell'Europa; sarebbe comunque necessario incentivare la sostituzione dei mezzi attualmente in uso con quelli a metano. Per ciò che riguarda il ricorso all'idrogeno, c'è una certa disinformazione, dal momento che si confonde spesso tra la messa a punto di prototipi dimostrativi e l'entrata in produzione di veicoli commerciabili, che nei prossimi anni non sarà certo possibile.

L'ingegner MICHELLONE, con riferimento allo sviluppo dei motori ad idrogeno, fa presente che i prototipi messi a punto possono percorrere non più di cento km con un pieno, con un costo di oltre 150 euro. Si pensi che gli autobus ad idrogeno sono in grado di percorrere un km con 14 litri di carburante.

Il senatore RIZZI chiede da quali paesi l'Italia acquisti il metano, e in che percentuale.

L'ingegner RINOLFI fa presente che la produzione italiana di metano è pari a circa il 20-30 per cento del fabbisogno, mentre il resto è importato prevalentemente dall'Algeria, dalla Russia e dall'Olanda.

Il senatore GIOVANELLI chiede chiarimenti in merito all'evoluzione dei veicoli diesel, nonché sulla politica commerciale che la Fiat intende seguire nel settore di cui si tratta.

Il senatore ROTONDO chiede se gli idrocarburi prodotti dalla combustione del metano possano avere riflessi negativi per la salute umana.

Il senatore SCOTTI invita i rappresentanti del Centro ricerche della Fiat a fornire informazioni sull'opportunità di incentivare l'uso del cosiddetto gasolio bianco, già utilizzato in alcune grandi città come Milano, e che a quanto pare comporta una notevolissima riduzione delle emissioni inquinanti, a prezzo di una modestissima riduzione dell'efficienza dei motori.

L'ingegner RINOLFI fa presente al senatore Giovanelli che i motori diesel sono stati per lungo tempo i più dannosi sotto il profilo ambientale, ma sono stati largamente utilizzati per via dei loro ridotti consumi. Anche alla luce dei progressi fatti che hanno drasticamente ridotto le emissioni inquinanti, le vetture diesel potranno essere utilmente sfruttate anche in futuro, almeno al di fuori delle aree urbane, mentre ciò che è urgente fare è sostituire la flotta urbana a propulsione diesel con mezzi a metano. Ciò che occorre è adeguare con la massima urgenza la rete di rifornimento di metano. Quanto al quesito posto dal senatore Rotondo, la combustione del metano comporta emissioni pari a circa il 5 per cento di quelle degli altri idrocarburi. Per ciò che concerne infine il GECAM, cioè il cosiddetto gasolio bianco, qualche beneficio è stato ottenuto utilizzandolo per gli autobus diesel di vecchia produzione. Pertanto, in prospettiva, la diffusione di tale carburante non appare determinante.

Dopo che il presidente MULAS ha ringraziato i rappresentanti del Centro ricerche della Fiat per il contributo offerto ai lavori della Commissione ed ha rimandato ad altra seduta l'audizione dei rappresentanti dell'Enea, il seguito dell'indagine conoscitiva viene rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1041**Art. 2.****2.0.1**

BONFIETTI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al comune di Bologna è assegnata la somma di 500.000 euro per l'anno 2002 a titolo di ulteriore contributo da destinare alla realizzazione del Museo della Memoria.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 500.000 euro per il 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.0.2

TURRONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine della prevenzione del fenomeno del randagismo, per la realizzazione di un piano nazionale di sterilizzazioni degli animali d'affezione ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di 750 mila euro per l'anno 2002.

2. Il Ministro della salute, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997, individua tenendo conto dei dati regionali, le aree maggiormente interessate dal fenomeno del randagismo e conseguentemente ripartisce, in base alle priorità emerse, i fondi di cui al comma 1.

3. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, valutati in 750 mila euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

2.0.2 (nuovo testo)

TURRONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine della prevenzione del fenomeno del randagismo, per la realizzazione di un piano nazionale di sterilizzazioni degli animali d'affezione ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di 750 mila euro per l'anno 2002.

2. Il Ministro della salute, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997, individua tenendo conto dei dati regionali, le aree maggiormente interessate dal fenomeno del randagismo e conseguentemente ripartisce, in base alle priorità emerse, i fondi di cui al comma 1.

3. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 750 mila euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 2002

36ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRECO

Interviene il sottosegretario di Stato per gli Affari esteri, senatore
Roberto Antonione.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1125) Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale

(Parere alla 10ª Commissione: esame e rinvio)

Riferisce alla Giunta il presidente GRECO, il quale sottolinea come il decreto-legge all'esame abbia lo scopo di semplificare la realizzazione di investimenti nel settore elettrico, sia per la costruzione di nuovi impianti che per la modifica di quelli esistenti.

Per quanto attiene ai profili comunitari, va rilevato come il provvedimento si collochi coerentemente nel quadro generale di quella progressiva liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica che l'Unione europea ha avviato con la direttiva 96/62/CE e cui la Commissione europea ha tentato di conferire un'ulteriore accelerazione con una nuova proposta di direttiva, presentata nel marzo 2001, avente lo scopo di anticipare al dicembre 2005 la completa liberalizzazione del settore.

L'oratore tiene a ricordare, conclusivamente, che, da parte dell'Unione europea, vi è stato un costante richiamo all'esigenza di liberalizzare i mercati del gas e dell'energia elettrica, soprattutto a fronte di fenomeni che rappresentano vere e proprie emergenze, quali l'aumento dei costi dell'energia e il pericolo latente di «black out» elettrico.

La senatrice DONATI, dopo aver preliminarmente rilevato che l'affermazione secondo la quale incombe il rischio di un *black out* elettrico risulta grave e «allarmistica», osserva come la direttiva 96/92/CE preveda, al contempo due principi di pari rilevanza: la liberalizzazione dell'attività di produzione di energia elettrica con il fine di agevolare l'ingresso di nuovi operatori e la tutela dell'ambiente e del consumatore.

Quest'ultimo aspetto, a suo parere, non sembra preso sufficientemente in considerazione dal provvedimento in esame, che disattende la sollecitazione comunitaria che, ad esempio, in materia di regime autorizzatorio, prescrive dei precisi criteri secondo cui tenere conto della protezione e della compatibilità ambientali e dell'assetto del territorio.

L'oratore, in secondo luogo, segnala come il decreto in titolo, per quanto concerne la valutazione dell'impatto ambientale (VIA), prefiguri una procedura estremamente semplificata, suscettibile di confliggere con i principi contenuti dalla direttiva 97/11/CE, non ancora recepita dall'Italia.

Al riguardo, esiste concretamente il rischio di un mancato rispetto di una puntuale normativa europea, dal momento che la VIA, una volta entrato in vigore il futuro decreto legislativo, potrà essere espletata disattendendo i rigorosi criteri previsti da Bruxelles.

Su questo punto, peraltro, non va dimenticato il Libro verde, presentato dalla Commissione nel novembre 2000, «Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico», che dedica particolare attenzione alla sicurezza e all'ambiente non disgiunte dall'accelerazione del mercato interno dell'energia.

La senatrice Donati osserva, infine, come l'atto in argomento richiami formalmente la direttiva 96/61/CEE sulla prevenzione e la riduzione integrale dell'inquinamento, attribuendo di fatto, però, una delega in bianco per quanto attiene all'applicazione concreta del contenuto della direttiva stessa.

Il senatore CICCANTI, anche in seguito all'articolato intervento della collega Donati, chiede che la discussione sul decreto in oggetto venga momentaneamente sospesa, proprio perché tocca un tema molto complesso che, conseguentemente, richiede un più approfondito esame, che non è possibile svolgere durante la presente seduta, per mancanza di tempo.

Il senatore BEDIN si associa alla richiesta del precedente oratore, chiedendo che l'argomento venga affrontato dalla Giunta in un'ulteriore seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Programma della Presidenza spagnola del Consiglio dell'Unione europea, unitamente al programma di lavoro della Commissione europea per il 2002

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 21 febbraio.

Il presidente GRECO riprende la sua esposizione illustrando il programma della Presidenza della Commissione per il 2002. In essa sono definite le priorità per l'anno 2002, fra le quali figura in primo luogo, la promozione di condizioni di maggiore sicurezza, indispensabili per far fronte alla situazione creatasi dopo l'11 settembre. In questo senso, la Commissione intende presentare, nel 2002, una serie di misure contro il terrorismo e il crimine organizzato, garantendo la sicurezza dei cittadini. Le proposte riguarderanno, tra l'altro, il rafforzamento delle frontiere estere, la protezione civile, la salute pubblica e la sicurezza nei trasporti, nonché il rafforzamento della cooperazione giudiziaria e di polizia.

In secondo luogo, il programma evidenzia i problemi derivati dall'introduzione dell'euro, che costituisce la tappa più significativa e concreta dell'integrazione europea. Sul problema dei pagamenti transfrontalieri sono state superate le divergenze politiche, tanto che presto si potrà annunciare l'adozione di una posizione comune. Sebbene la congiuntura non sia facile, la Commissione è fiduciosa che strumenti come il patto di stabilità e i grandi orientamenti di politica economica permetteranno, nel breve termine, di affrontare le difficoltà. Sul lungo termine, invece, l'Europa necessita di riforme strutturali per la crescita e l'occupazione.

Il programma per il 2002 conferma, poi, anche gli impegni assunti a Göteborg in tema di sviluppo sostenibile. Il Presidente della Commissione, però, si dice preoccupato per i ritardi con i quali decisioni già formalmente assunte vengono tradotte in atti concreti. Il brevetto europeo rappresenta un caso esemplare. Gli Stati membri devono assumersi le loro responsabilità e prendere decisioni che loro spettano. Anche il Parlamento è chiamato a fare la sua parte. La mancata intesa sull'OPA, ad esempio, ha impedito lo sviluppo dei mercati finanziari europei, manifestando la debolezza dell'economia europea rispetto a quella americana. La Commissione intende, quindi, presentare proposte nel settore dei servizi finanziari, sostenendo gli investimenti privati a favore della ricerca e dello sviluppo.

La Commissione ha, poi, sottolineato l'esigenza di dare all'Unione la nuova *governance*.

A tale scopo, nel documento in esame, si evidenzia l'impegno della Commissione a dare il proprio contributo propositivo ai lavori della Convenzione sul futuro dell'Europa e ad attuare le proposte del libro bianco sulla *governance*, tra cui quelle in materia di riforma e di semplificazione amministrativa.

Tra le azioni-chiave per la promozione di una nuova *governance* europea, la Commissione indica quelle dirette a migliorare la qualità della

vita, tra cui le misure sulla sicurezza alimentare (con l'istituzione di un'Autorità indipendente) e sulla sanità pubblica (in particolare quelle sulle malattie infettive).

Relativamente all'allargamento, la Commissione indica l'esigenza di aprire nuove fasi di delicata negoziazione tra gli altri paesi che potranno essere nel 2003 pronti per l'adesione. Si fa, poi, cenno alla necessità di non limitare la futura «grande Europa» ad un'estensione ad est e a sud, ma di farla avvicinare ai Balcani, oltre che farla aprire alla Russia, all'Ucraina, al Mediterraneo.

Quanto al Mediterraneo, la Commissione prende impegno a portare avanti proposte nell'ambito del partenariato euromediterraneo; a stimolare gli investimenti e progetti comuni di sviluppo (per esempio per una nuova banca, oltre a quella europea degli investimenti), a concludere la negoziazione di accordi di associazione Euromed con l'Algeria, il Libano e la Siria; a proporre un piano d'azione per rafforzare la gestione della pesca nel Mediterraneo.

L'ultima priorità presa in considerazione dal programma della Commissione è la cooperazione allo sviluppo, rispetto alla quale si manifesta la volontà di rafforzare ogni strategia utile per meglio concentrarsi sugli ambiti prioritari della politica in materia di sviluppo sostenibile, tra cui l'istruzione e la sanità; inoltre, la Commissione si impegna a proporre un nuovo regolamento sull'aiuto alla cooperazione ai paesi dell'Asia e dell'America latina e a promuovere nel 2002 la ratifica dell'Accordo di Cotonon.

Alla luce delle considerazioni svolte nella precedente seduta e tenendo conto soprattutto del dibattito svoltosi in seno al Parlamento europeo, il presidente Greco formula una valutazione favorevole sul programma della Presidenza spagnola, mentre avanza perplessità sul Programma della Commissione.

Il programma spagnolo è stato nel suo complesso condiviso soprattutto per la ricchezza delle iniziative e degli obiettivi finalizzati a rimettere al centro dell'Unione la politica economica, estera e di sicurezza comune, nonché a rafforzare l'identità dell'Unione stessa sulla scena internazionale, nel rispetto delle identità nazionali. In proposito osserva come stia crescendo l'esigenza di fare prevalere il principio di sussidiarietà anche nel rapporto Stato membro-Unione per porre un freno all'abnorme crescita della normativa europea e del peso della burocrazia.

Pieno sostegno può essere espresso alla priorità costituita dalla lotta contro il terrorismo. In proposito, occorre proseguire nel cammino di una più intensa cooperazione giudiziaria per realizzare spazi di libertà, giustizia e sicurezza più ampi senza tuttavia pervenire ad approcci semplicistici nelle strategie antiterrorismo o dare spazio a leggi che sacrificano le garanzie dei cittadini e i principi fondamentali delle costituzioni nazionali.

La priorità politica della lotta al terrorismo dovrà, poi, essere armonizzata con l'insostituibile contributo che il mondo si attende dall'Europa alla pace e alla stabilità nelle aree di crisi (Balcani, Medio Oriente, Asia centrale e meridionale, Africa).

Il messaggio di pace e stabilità dell'Europa sarà tanto più convincente ed incisivo se confortato da impegni concreti di solidarietà e assistenza.

In questo spirito il Governo italiano ha proposto un «piano Marshall» per il Medio Oriente per alleviare una delle cause della crisi sempre più grave in cui versano Israele e la Palestina. Egualmente, l'Italia è chiamata a fornire un contributo per rafforzare le relazioni dell'Unione con i paesi balcanici. Reputa poi decisivo il ruolo dell'Italia nella realizzazione del progetto di difesa europeo.

Quanto alla cooperazione giudiziaria, non si può accogliere tutto ciò che viene calato dall'alto. In particolare, non ci si può stupire se 9 Stati su 15 hanno preso tempo sul mandato di cattura europeo, che soprattutto in Italia richiede una preventiva armonizzazione della legislazione costituzionale e ordinaria.

Non si può, infatti, tenere un atteggiamento acritico e conformista di fronte alla nascita di una giurisdizione senza latitudine e di codici penali sovranazionali ipergiustizialisti.

Un altro tema che merita particolare approfondimento è quello dell'occupazione.

Il programma della Presidenza spagnola in questo settore intende «porre un maggior accento sugli ostacoli strutturali che si frappongono alla creazione di posti di lavoro, oltre che sui sistemi fiscali e di protezione sociale» Una strategia che sembra coincidere con quella concordata a Roma il 15 febbraio scorso, a Villa Madama, tra il *premier* britannico Tony Blair e il Presidente del Consiglio.

Italia e Gran Bretagna si sono infatti trovate d'accordo nel chiedere a livello europeo meno regole obbligatorie, una regolamentazione più morbida e, nella contrattazione, accordi quadro anziché contratti collettivi quasi legali.

Un documento quello sottoscritto dai due *premier* che, fra l'altro, prevede che ogni Stato membro esamini la possibilità di introdurre «contratti di lavoro più flessibili», compiendo nello stesso tempo ogni sforzo per trovare «un equilibrio tra il bisogno di flessibilità delle aziende e la necessità di sicurezza e occupabilità dei lavoratori». Si tratta di obiettivi che dovrebbero essere condivisi, a suo avviso, anche dall'opposizione, soprattutto alla luce degli stimoli e delle sollecitazioni che la Commissione, proprio in questi giorni, ha rivolto all'Italia. Al riguardo, prende atto di come, recentemente, eminenti esponenti della minoranza parlamentare si siano espressi a favore di un approccio riformatore in tema di ristrutturazione del mercato del lavoro.

Passa quindi a considerare brevemente i problemi relativi alla politica agricola: ritiene che il principale problema sia costituito dall'applicazione della normativa sulle «quote latte», rispetto alla quale si richiede un deciso sostegno del Parlamento all'impegno del Governo.

Rilevante interesse, inoltre, assumono le politiche agricole per le Regioni italiane, particolarmente in ordine al complesso processo di modifica della PAC. Quanto alla pesca, l'Italia dovrebbe, a suo avviso, puntare ad

ottenere una maggiore attenzione da parte della Commissione europea nei confronti della «dimensione mediterranea» della pesca.

Un tema che, poi, potrebbe meritare la riflessione della Giunta è quello della riforma del Consiglio e della collaborazione internazionale che, secondo alcuni europarlamentari, sarebbe stato affrontato non in maniera del tutto soddisfacente nel programma spagnolo.

Relativamente al futuro dell'Europa crede che la Giunta, esaminati i documenti in titolo, potrebbe ribadire quanto segnalato e raccomandato con la risoluzione approvata il 28 novembre 2001 in vista del vertice di Laeken.

Un altro contributo potrebbe essere fornito dalla Giunta in materia di immigrazione, contrabbando, riciclaggio e terrorismo, richiamando l'attenzione dell'Unione sugli spinosi temi che dovranno emergere nel corso della discussione in Assemblea del disegno di legge di riforma del testo unico delle leggi sull'immigrazione.

In proposito, ritiene che la Giunta dovrebbe anche sollecitare il Governo a chiedere che sia prevista in Italia la sede dell'osservatorio europeo sui flussi migratori, che, a suo avviso, dovrebbe essere localizzato in Puglia, quale riconoscimento ad una Regione che, negli ultimi dieci anni, ha dovuto e saputo convivere con l'afflusso disperato di intere popolazioni, dando prova in ogni circostanza di grande solidarietà ed alto impegno civile.

Venendo quindi a considerare il programma di lavoro della Commissione, ricorda la risoluzione approvata il 13 dicembre 2001 dal Parlamento europeo a conclusione di un serrato dibattito nel corso del quale tutte le forze politiche intervenute hanno espresso giudizi pesantemente critici.

In particolare il Parlamento europeo ha giudicato inadeguato il programma di lavoro per il 2002 deplorando il fatto che la Commissione non abbia presentato per tempo una proposta di programma legislativo per il 2002.

Questo giudizio, pur non potendo essere ritenuto in alcun modo vincolante, deve tuttavia essere, a suo avviso, tenuto in adeguata considerazione.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore MANZELLA si sofferma sulla diversità di valutazione, da parte del Parlamento europeo, rispettivamente, delle relazioni presentate dal Presidente della Commissione europea e dal Presidente di turno del Consiglio. Egli mette in evidenza come la cosiddetta «questione procedurale» creatasi in merito alla relazione del presidente Prodi, costituisca, in realtà, la questione dirimente sul ruolo della Commissione nella *governance* europea.

Al riguardo, l'oratore pone in rilievo la potenziale gravità dell'ipotesi che configuri un potenziamento del Segretariato del Consiglio, a tutto discapito delle funzioni e dell'operatività della Commissione, l'organo eminentemente sovranazionale dell'Unione europea.

Relativamente alla polemica sul ruolo eccessivo o predominante della burocrazia comunitaria, egli fa notare come gli addetti alla funzione pubblica europea siano, in termini sia assoluti che relativi, decisamente inferiori a quelli appartenenti anche al più piccolo Stato dell'Unione.

Il senatore Manzella osserva, poi, come non abbia grande senso politico contrapporre lo *slogan* «più Europa» allo *slogan* «più Italia». L'auspicio di una maggiore Europa, opportunamente previsto dal programma della Presidenza spagnola, deve sottendere un'impostazione culturale che implichi una rafforzata proiezione dell'Europa sia all'esterno che nell'ambito nazionale.

L'oratore, infine, esprime il suo avviso favorevole sull'orientamento, contenuto nel suddetto programma, che, in tema di mercato del lavoro, intende coniugare il metodo di Lisbona del cosiddetto «coordinamento aperto» con quello di Lussemburgo che, com'è noto, ha delineato, per l'Unione, un'adeguata politica in favore dell'occupazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 2002

Presidenza del Presidente
Tommaso FOTI

La seduta inizia alla ore 15,45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Deliberazione di un'indagine conoscitiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell'anagrafe tributaria

(Deliberazione)

Il deputato Tommaso Foti, *presidente*, comunica che è stata acquisita la prescritta intesa con i Presidenti della Camera e del Senato, ai fini della deliberazione dell'indagine conoscitiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell'anagrafe tributaria.

Propone, pertanto, che la Commissione deliberi di procedere all'indagine conoscitiva, che si articolerà sulla base di quanto previsto dal programma medesimo su cui è stata acquisita l'intesa (*vedi allegato*).

La Commissione approva, quindi, la proposta formulata dal Presidente e delibera di procedere all'indagine conoscitiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell'anagrafe tributaria sulla base del programma indicato.

Il deputato Tommaso Foti, *presidente*, sottolinea l'importanza che riveste l'indagine conoscitiva appena deliberata dalla Commissione, auspicando la collaborazione del Governo nella sua realizzazione. In tal senso, si procederà dapprima all'audizione del Ministro Tremonti e, successivamente, a quella dei vertici della SO.GE.I. Avverte, infine, che sono già stati avviati contatti con la segreteria del Ministro Tremonti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara quindi chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 15,55.

UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 15,55 alle ore 16,05.

ALLEGATO

Programma dell'indagine conoscitiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell'anagrafe tributaria

L'indagine conoscitiva ha lo scopo di procedere ad una valutazione complessiva del sistema di gestione dell'anagrafe tributaria in riferimento alle recenti modifiche intervenute nella definizione della convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la società di gestione dell'anagrafe tributaria, SO.GE.I. S.p.A.. Si intende verificare, in particolare, i presupposti della convenzione esistente tra il Ministero dell'economia e la SO.GE.I. S.p.A., e del relativo contratto di servizio; nonché le modalità di gestione dell'anagrafe tributaria da parte della medesima società – anche alla luce del riassetto organizzativo del ministero – e il ruolo svolto e le funzioni esercitate dalla SO.GE.I. nella gestione dell'anagrafe tributaria. Nel quadro dell'analisi della struttura societaria della società convenzionata, l'indagine conoscitiva ha lo scopo di acquisire informazioni sulla titolarità della proprietà azionaria della SO.GE.I. S.p.A., e della sua controllante FINSIEL S.p.A., nonché sull'assetto organizzativo delle due società. In tal senso, si ritiene opportuno conoscere il numero dei dipendenti, delle eventuali sedi periferiche, nonché delle società partecipate in Italia e all'estero da parte delle società indicate. In questo contesto, l'indagine ha anche l'obiettivo di analizzare lo stato di avanzamento dell'informatizzazione del catasto e i compiti conseguenti assegnati alla società convenzionata. Si intende approfondire, peraltro, la conoscenza di tali aspetti, anche in relazione alla normativa esistente in alcuni paesi europei ed extraeuropei, attraverso lo svolgimento di missioni.

L'indagine è, quindi, strettamente collegata con i poteri di vigilanza sulla gestione dell'anagrafe tributaria assegnati alla Commissione, in relazione all'imminente scadenza della convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la SO.GE.I. S.p.A..

L'indagine dovrà consentire di approfondire, in particolare, i seguenti aspetti:

- a) contratto di servizio della SO.GE.I. S.p.A.;
- b) modalità di gestione dell'anagrafe tributaria da parte della medesima società, anche alla luce del riassetto del ministero, nonché ruolo svolto e funzioni esercitate dalla SO.GE.I. nella gestione del sistema fiscale;
- c) rapporti tra la SO.GE.I. e la società FINSIEL nella gestione dell'anagrafe tributaria, nonché acquisizione delle informazioni sulla titolarità della proprietà azionaria della SO.GE.I. S.p.A., e della sua controllante FINSIEL S.p.A.; conoscenza dell'assetto organizzativo delle due società,

ed in particolare, del numero dei dipendenti, delle eventuali sedi periferiche, nonché delle società partecipate in Italia e all'estero;

d) analisi delle modalità di gestione dell'anagrafe tributaria in altri ordinamenti europei e internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi di gestione da parte di società private, o a partecipazione pubblica minoritaria.

In questo senso, la Commissione dovrà procedere all'audizione dei seguenti soggetti: *a)* rappresentanti del Governo; *b)* rappresentanti delle società direttamente interessate nella gestione dell'anagrafe tributaria, in particolare SO.GE.I. S.p.A. e FINSIEL; *c)* Commissari europei; *d)* rappresentanti delle regioni; *e)* rappresentanti di istituti di ricerca e del mondo universitario e accademico nazionale e internazionale; *f)* rappresentanti delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori del settore; *g)* rappresentanti della Guardia di Finanza e delle altre forze dell'ordine impegnate nel settore dell'anagrafe tributaria

L'indagine dovrà concludersi nel termine di sei mesi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 2002

Presidenza del Presidente
Maria BURANI PROCACCINI
indi del vicepresidente
Antonio MONTAGNINO

La seduta inizia alle ore 14,10.

Comunicazioni del presidente sullo schema di documento in materia di pedofilia

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, prima di introdurre il tema oggetto delle comunicazioni della seduta odierna, informa che l'audizione del ministro Castelli, inizialmente prevista per oggi, avrà luogo mercoledì 13 marzo alle ore 14. Informa, altresì, che è confermata per mercoledì 6 marzo, alle ore 14, l'audizione del ministro Gasparri. Si rende conto che ciò potrà creare problemi ai colleghi senatori, visto che da martedì 5 a venerdì 8 marzo i lavori dell'Assemblea del Senato saranno sospesi; ritiene tuttavia che la Commissione debba comunque procedere all'audizione in oggetto, atteso che coloro che non saranno in grado di parteciparvi potranno leggerne il resoconto stenografico. Prende atto che la Commissione concorda al riguardo.

Quanto allo schema di documento in materia di pedofilia, ricorda che un capitolo della relazione che annualmente la Commissione deve presentare alle Camere ha per oggetto le risultanze dell'indagine svolta in materia di pedofilia. Informa, altresì, che ha presentato ieri insieme ad alcuni colleghi della maggioranza – cui auspica possano aggiungersi anche esponenti della minoranza – una proposta di legge in materia di pedofilia che è esattamente il compendio di tutto il lavoro svolto al riguardo dalla Commissione.

Dà ora lettura dello schema di documento in materia di pedofilia invitando i colleghi, in una prossima seduta, a voler formulare i propri rilievi su di esso.

La Commissione parlamentare per l'infanzia:

1) considerate le audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'abuso e lo sfruttamento dei minori, deliberata in data 4 dicembre 2001 e, in particolare, del dott. Rosario Priore, Direttore generale del dipartimento giustizia minorile (5 dicembre 2001), del dottor Domenico Vulpiani, Dirigente Superiore della Polizia di Stato, Direttore Servizio della Polizia postale e delle comunicazioni (11 dicembre 2001), dell'Ambasciatore Giancarlo Aragona, Direttore generale affari politici multilaterali, in relazione alla Sessione straordinaria dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in materia di infanzia (24 gennaio 2002), del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, dottor Lucio Stanca, in relazione alla tutela dei minori nella problematica della regolamentazione di internet, (30 gennaio 2002), del dottor Pierfrancesco Gaggi, responsabile del settore sistemi di pagamento dell'ABI (Associazione Bancaria Italia) e dell'ingegner Claudio Venturi, responsabile delle relazioni istituzionali della Servizi Interbancari S.p.A., in merito all'utilizzo delle carte di credito per il pagamento di materiale pedopornografico su internet, (5 febbraio 2002), dell'ingegner Paolo Nuti, Presidente dell'Associazione Italiana Internet Providers, e del dottor Matteo Fici, Presidente dell'Assoprovider, in relazione alla problematica della regolamentazione di Internet, (7 febbraio 2002), del dottor Francesco Verdoliva, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Salerno, sul rapporto tra minori e internet (12 febbraio 2002), del professor Cesare Mirabelli, Presidente del Consiglio nazionale degli utenti, sul rapporto tra minori e internet, (19 febbraio 2002), dell'Avv. Gianfranco Dosi, Presidente AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e i minori) e dell'Avv. Alessandro Sartori, Presidente AIAF – Regione Veneto, in merito alla prospettata riforma di alcuni istituti in materia di giustizia minorile (20 febbraio 2002);

2) considerate le conclusioni del Secondo Convegno Mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali svoltosi a Yokohama dal 17 al 20 dicembre 2001 cui ha preso parte una delegazione della Commissione e, in particolare, là dove si ribadisce l'importanza e l'auspicio di una più efficace applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo e dei relativi strumenti da parte degli Stati membri sottolineando la convinzione della necessità di proteggere i diritti dei bambini dallo sfruttamento sessuale a fini commerciali nella forma della prostituzione, della pornografia minorile e del traffico dei bambini a fini sessuali, si riafferma l'impegno nel costruire una cultura di rispetto per tutte le persone, fondata sul principio della non discriminazione e nell'eliminare lo sfruttamento sessuale dei bambini, in particolare condividendo le lezioni apprese a partire dal Primo Congresso e incrementando la cooperazione a questo riguardo, si auspica l'accrescimento degli sforzi contro lo sfruttamento sessuale a fini commerciali dei minori, in particolare individuando le cause primarie che pongono i fanciulli a rischio di sfruttamento, come la po-

vertà, la disuguaglianza, la discriminazione, la persecuzione, la violenza, i conflitti armati, l'AIDS, il disagio familiare, il fattore della domanda, la criminalità, la violazione dei diritti dei minori, attraverso misure globali, tra cui un migliore accesso all'educazione da parte dei bambini, specialmente bambine, programmi anti povertà, misure di supporto sociale, la crescita di una consapevolezza pubblica, il recupero fisico, psicologico e la reintegrazione sociale delle vittime e azioni per punire lo sfruttamento sessuale a fini commerciali dei minori in tutte le sue forme e nel rispetto degli strumenti internazionali più rilevanti, evitando di criminalizzare o di penalizzare le piccole vittime, si indica la necessità di intraprendere misure idonee per contrastare gli aspetti negativi delle moderne tecnologie, in particolare la pornografia infantile su Internet, riconoscendo d'altra parte il potenziale delle stesse per la protezione dei bambini dallo sfruttamento sessuale a fini commerciali, mediante la diffusione capillare e lo scambio di informazioni tra *partners* e si riafferma l'importanza della famiglia con il potenziamento della protezione sociale dei bambini, dei giovani e delle famiglie con campagne che stimolino la presa di coscienza dei problemi e con il controllo/monitoraggio dello sfruttamento sessuale dei minori fondato sulla comunità;

3) considerata altresì l'attività svolta dalla Commissione parlamentare per l'infanzia nella precedente legislatura, che si è compendiate nell'approvazione di due identiche risoluzioni, a prima firma Cavanna Scirea (ed altri) 7-00990 iniziative in materia di pedofilia e Montagnino (ed altri) 7-00029 iniziative in materia di pedofilia;

4) considerate inoltre le mozioni, approvate dalla Camera in data 6 novembre 2001, Volontè 1-00017, Lucidi 1-00022, Burani 1-00024, Mazzuca 1-00025 e Valpiana 1-00026;

per quanto concerne il profilo penale, ritiene:

1. riconosciuta la validità complessiva della legge 269 del 1998, come strumento fondamentale nella lotta allo sfruttamento sessuale dei minori – come confermatoci dalle audizioni del dott. Domenico Vulpiani, direttore della polizia delle comunicazioni e del dott. Rosario Priore direttore generale del dipartimento giustizia minorile – sono emerse tuttavia delle lacune di tale atto normativo che condurrebbero a proporre alcuni inasprimenti. In primo luogo, si ritiene di dover escludere la possibilità di chiedere il patteggiamento per alcune fattispecie di reato, ritenute particolarmente riprovevoli e odiose e riguardanti in particolare i cosiddetti clienti, (coloro che in cambio di denaro o altra utilità economica compiono atti sessuali con minori tra 14 e i 16 anni) e coloro che in vario modo distribuiscono o divulgano materiale pedopornografico. Si considera infatti importante, da un punto di vista culturale, trasmettere un messaggio di effettività della pena; in altri termini la consapevolezza che chi si rende colpevole di determinati reati sconterà comunque una pena in carcere.

In secondo luogo, è parso opportuno introdurre la previsione di nuove fattispecie di reato, come ad esempio quella volta a punire chi partecipa a

iniziative turistiche che comportano lo sfruttamento sessuale dei minori. La legge 269/98, infatti, nella sua versione attuale, si limita a punire chi organizza o propaganda viaggi a scopo sessuale, ma nulla preveda rispetto a chi partecipa a tali viaggi: sarebbe pertanto necessario colmare questa lacuna;

2. Quanto alle fattispecie di reato previste dall'articolo 600-ter del codice penale in materia di pornografia minorile (chiunque sfrutta minori degli anni 18 al fine di realizzare esibizioni pornografiche; chiunque distribuisce...; chiunque consapevolmente ceda ad altri materiale pornografico), si riterrebbe utile sostituire il dolo specifico attualmente previsto con il dolo generico, più facile da provare perchè prescinde dalla finalità per cui si commette il reato.

Quanto invece al reato di detenzione di materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater del codice penale, lo si potrebbe trasformare da delitto a contravvenzione, meno grave sì, ma anche meno difficile da provare relativamente all'elemento psicologico dell'agente (il dolo in tal caso è presunto);

3. Per quanto concerne la parte di procedura penale, si è ritenuto di introdurre alcune norme dirette ad agevolare l'opera di individuazione dei responsabili, ad accelerare l'operato della magistratura, a tutelare la personalità del minore coinvolto in vicende processuali particolarmente traumatiche. In particolare, la comunicazione della notizia di reato andrebbe adeguata e prevista per ogni reato che offenda la libertà personale del minore e dovrebbe essere fatta al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e non al tribunale, perchè è il primo e non il secondo ad avere il potere di iniziativa per la tutela della salute psicologica del minore. D'altra parte non si comprende quale potrebbe essere l'utilizzo che il tribunale possa fare delle notizie a lui trasmesse se non quello di trasmetterle al procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni per le proprie richieste in ordine a provvedimenti a tutela del minore. Altra norma di carattere procedurale volta a una più efficace tutela del minore nel corso dei procedimenti penali che lo riguardano potrebbe essere che l'esame del minore vittima del reato avvenga, su richiesta del minore stesso o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente a un impianto citofonico. Appare inoltre necessario evitare lo spezzettamento delle indagini in più luoghi, la indeterminatezza ovvero l'incertezza del giudice competente e una dispersione delle competenze dell'ufficio del pubblico ministero che, avendo per primo iscritto il fatto nel registro di cui all'articolo 335 c.p.p., quanto meno ha dimostrato una maggiore attenzione al fenomeno. Sarebbe altresì necessario estendere i casi di arresto obbligatorio in flagranza, che può essere consentito anche nei confronti di minori, in ciò accogliendo poi un invito in tal senso da parte di vari auditi, tra cui il dottor Verdoliva e il dottor Domenico Vulpiani, che si riferiva in particolare all'ipotesi della cessione gratuita di immagini pedopornografiche;

4. Per quanto concerne il problema della responsabilità dei provider, occorre in primo luogo operare un'importante distinzione all'interno della

categoria. Come limpidamente illustrato dal dottor Lucio Stanca, Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, si individuano quattro distinti tipi di operatori con compiti e responsabilità diverse, coloro che forniscono solamente le infrastrutture di telecomunicazione o *network provider* (la cui responsabilità non può concepirsi), quelli che provvedono ad «un servizio completo» per il cliente o *content provider* (accesso e contenuti, e qui la responsabilità per eventuali fatti illeciti è fuori di dubbio), coloro che forniscono il solo accesso alla rete ovvero aggiungono ulteriori servizi connessi all'uso della rete, rispettivamente *access e service provider* (proprio per queste due ultime categorie l'affermazione della responsabilità è più problematica).

È opportuno prevedere che i provider abbiano l'obbligo di conservare i *file log* per un tempo congruo. Ci è stato segnalato, proprio nel corso di un'audizione dei presidenti di associazioni di internet provider, che tale tempo potrebbe essere di cinque anni. Inoltre occorre che gli stessi provider si dotino di codici di autoregolamentazione, il cui rispetto sia assicurato dalla vigilanza ministeriale, sia attraverso l'apposizione di una sorta di logo che asseveri la loro adesione alle norme deontologiche sia, nei casi più gravi di violazione delle regole di comportamento, con provvedimenti sanzionatori che portino alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio della loro attività. Tali obblighi a carico dei fornitori delle reti telematiche permetterebbero da un lato una navigazione più sicura in Internet, dall'altro agevolerebbero la identificazione di coloro che commettono illeciti in rete.

Si ritiene, inoltre, opportuno introdurre alcune misure preventive sia verso gli autori del reato – tra cui si riscontra un'allarmante tendenza alla recidiva – sia a favore delle piccole vittime. In particolare:

1. si potrebbe prevedere la possibilità di essere ammessi a trattamenti (psicoterapeutici, neuropsichiatrici e farmacologici) non solo per coloro che siano stati condannati per reati relativi al fenomeno della pedofilia ma anche, e qui si accentua il carattere preventivo della previsione, per gli indagati nel corso delle indagini preliminari. La sottoposizione ai trattamenti può essere tenuta in considerazione dal magistrato competente ai fini della concessione dei benefici di legge. Ciò in considerazione del fatto che la pedofilia consiste in uno stato psicologico deviato, in una malattia che, oltre a poter comportare rilievi penalistici, consiste in uno stato morboso che va curato, secondo le possibilità scientifiche e nel rispetto dei diritti fondamentali della persona. Tali misure preventive avrebbero un duplice beneficio: per la collettività, stante la drammatica tendenza alla recidiva dei reati connessi al fenomeno, e per l'individuo, messo in grado di proteggersi contro sè stesso e contro le proprie pulsioni irrefrenabili;

2. appare inoltre opportuno introdurre disposizioni in ordine alla comunicazione al magistrato di sorveglianza competente, da parte del condannato di reati connessi al fenomeno della pedofilia, una volta riacquisita la libertà personale, di quale sarà la sua residenza o dimora. Tale norma, da applicarsi con le dovute cautele, potrebbe costituire anch'essa un valido strumento di prevenzione, in quanto di tali spostamenti potrà ve-

nire a conoscenza l'autorità di p.s. per le opportune misure di prevenzione del caso;

3. al fine di contrastare il disagio minorile, gli istituti scolastici dovrebbero, nel rispetto dell'autonomia scolastica, stipulare speciali convenzioni, per introdurre nelle scuole *èquipe* interdisciplinari, composte da un pediatra, un assistente sociale, uno psicologo. Tale *èquipe* dovrebbe avere i compiti di individuare ogni tipo di situazione di disagio minorile presente negli istituti scolastici, concordare, con il responsabile dell'istituto scolastico e i docenti, le iniziative e gli strumenti più idonei da adottare per eliminare le situazioni a rischio, stabilire incontri con le famiglie dei minori che versino in situazioni di disagio, al fine di concordare anche con loro le misure migliori da adottare.

Conclusioni – Istituzione di un Garante per l'infanzia.

La Commissione ritiene infine opportuno procedere alla istituzione di un Garante per l'infanzia. In Italia tale figura non esiste a livello nazionale, mentre essa è stata istituita in alcune regioni attraverso un'apposita legge. Si tratta, in particolare, delle leggi della regione Veneto n. 42 del 1988, della regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 1993, della regione Piemonte n. 55 del 1989 e della regione Puglia n. 10 del 1999.

La Commissione si riserva di valutare quali debbano essere le funzioni e i compiti dei garanti regionali per l'infanzia o difensori civici per l'infanzia, quali che siano le denominazioni prescelte. Si ritiene tuttavia opportuno definire con una legge quadro le linee essenziali cui ricondurre gli istituendi garanti regionali, anche al fine di definire i rapporti con gli organismi istituiti dalla legge n. 451 del 1997, e in particolare la Commissione parlamentare per l'infanzia, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e per l'adolescenza e il Centro nazionale di documentazione per l'infanzia e per l'adolescenza.

Il senatore Augusto ROLLANDIN (AUT) invita la presidente ad attivarsi perchè si possa al più presto trattare il tema del rapporto tra informazione e minori, un tema particolarmente delicato anche alla luce del modo in cui stampa e televisioni hanno trattato il delitto di Cogne, oltre a molti altri episodi precedenti.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, informa che tale tema sarà posto al ministro Gasparri nel corso dell'audizione il prossimo 6 marzo.

Il senatore Gaetano FASOLINO (FI) nel concordare con le osservazioni del senatore Rollandin, ritiene che l'istituto del patteggiamento, di cui nello schema di documento si propone la soppressione, vada invece mantenuto non essendo esso nè inutile nè pericoloso, perchè almeno dà la possibilità di avere un reo confesso.

Quanto all'organizzazione dei lavori della Commissione, pensa che per un'audizione siano sufficienti quindici minuti, un tempo congruo per approfondire un argomento e che assicurerebbe vivacità e produttività all'audizione stessa.

Fa presente, inoltre, di aver ricevuto dallo *staff* dirigenziale del Film festival di Giffoni (un festival per i bambini che viene comunemente considerato come il più importante al mondo), segnatamente dal direttore artistico, la richiesta di essere audito dalla Commissione. Inoltre, è stato trasmesso alla Commissione l'invito di recarsi a Giffoni e, comunque, di voler presenziare ad almeno una delle serate del festival che si svolge tra luglio ed agosto.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori fa presente che purtroppo la Commissione deve fissare le audizioni nelle date indicate dai ministri nel momento in cui questi danno la propria disponibilità. Inoltre, è dell'avviso che sia molto difficile contenere le audizioni stesse in un tempo breve quale quello indicato dal senatore Fasolino, in quanto ciò risulta problematico da chiedere sia ad un membro del Governo sia ad un professore.

In merito agli orari in cui vengono convocate le sedute, ha chiesto ai colleghi di esprimere le proprie preferenze al riguardo ed è emersa una leggera prevalenza dell'orario delle 20 per la giornata di martedì, una sostanziale parità tra l'orario delle 14 e quello delle 20 per il mercoledì, mentre prevale nettamente l'orario delle 14 per il giovedì.

Infine, si dichiara senz'altro disponibile – ha chiesto agli Uffici di predisporre i necessari adempimenti al riguardo – a svolgere un'audizione del direttore del Film festival di Giffoni, una manifestazione molto conosciuta e seguita in Italia ed altrove.

Il senatore Antonio MONTAGNINO (MAR-DL-U) chiede che venga prevista anche l'audizione della dottoressa Caterina Chinnici, procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni della sua città, Caltanissetta, la quale è stata presente anche a Yokohama. Nella passata legislatura la dottoressa Chinnici è già stata ascoltata dalla Commissione in merito ai problemi relativi a fenomeni di devianza minorile; la stessa, però, fa parte dell'osservatorio provinciale per l'infanzia che, in connessione con l'Osservatorio nazionale e con la rappresentanza di tutte le istituzioni interessate, svolge un'opera di monitoraggio sia sui fenomeni di pedofilia sia sui possibili condizionamenti ambientali per quanto riguarda le devianze. Pertanto, è in questa duplice veste che potrebbe portare un contributo ai lavori della Commissione.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ritiene senz'altro utile l'apporto che la dottoressa Chinnici potrà dare in materia di devianze, anche alla luce della notizia, diffusa in questi giorni, dell'aumento della criminalità minorile. Riterrebbe invece inutile un'audizione sul tema della

pedofilia, visto che i progetti di legge in materia sono già all'esame delle competenti Commissioni parlamentari.

Il deputato Gabriella CARLUCCI (FI) sollecita l'inserimento nello schema di documento in materia di pedofilia di una qualche previsione in grado di fungere da deterrente in materia di videogiochi con soggetto pornografico che sono spesso collocati nelle sale di videogiochi cui accedono anche i minori.

Il senatore Piero PELLICINI (AN) chiede che gli Uffici acquisiscano gli atti della commissione giuridica del Consiglio d'Europa in tema di pedofilia e si associa all'osservazione della collega Carlucci in materia di videogiochi.

Antonio MONTAGNINO (MAR-DL-U), *presidente*, ritiene che la proposta dell'onorevole Carlucci debba essere senz'altro recepita nello schema di documento in quanto i videogiochi sono praticamente privi di controlli, dichiara di condividere l'indicazione del senatore Pellicini e rinvia ad altra seduta il seguito della discussione dello schema di documento in materia di pedofilia.

La seduta termina alle ore 14,50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,50 alle ore 15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 2002

47^a seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,20.

Schema di decreto legislativo recante disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali (n. 74)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame)

Il relatore BOSCETTO, dopo aver illustrato il provvedimento in titolo, propone di esprimere osservazioni favorevoli, per quanto di competenza, non riscontrando profili di contrasto con disposizioni costituzionali né con i principi e criteri di delega stabiliti dalla legge n. 366 del 2001.

Conviene la Sottocommissione.

(795) Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo

(Parere su ulteriori emendamenti all'Assemblea. Esame e rinvio)

Il relatore BOSCETTO illustra gli emendamenti deferiti proponendo di esprimere un parere non ostativo. L'emendamento 21.600, in particolare, inerente all'accesso degli stranieri agli alloggi ed alle agevolazioni

di edilizia residenziale pubblica, si deve ritenere che attenga prevalentemente alla materia della condizione giuridica dei cittadini non appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

Il presidente PASTORE sottolinea come in materia di edilizia residenziale pubblica non si possa prescindere dal riconoscimento delle competenze regionali.

Il senatore FALCIER conviene con le considerazioni del Presidente evidenziando come la materia dell'edilizia residenziale, oltre a soggiacere alle disposizioni costituzionali che ne riconoscono la competenza regionale, sia già oggetto di dettagliata disciplina da parte delle regioni. L'obiettivo, condivisibile, di evitare che delle agevolazioni in materia di edilizia residenziale beneficino soprattutto cittadini stranieri, i quali dispongono di un reddito mediamente inferiore a quello dei cittadini italiani, potrebbe essere più opportunamente perseguito elevando i limiti di reddito che costituiscono requisito per l'accesso ai suddetti benefici.

Il relatore BOSCETTO rileva che la competenza regionale in materia di edilizia residenziale pubblica non preclude l'adozione di specifiche disposizioni statali per quanto attiene alla definizione dei benefici accordabili ai cittadini stranieri.

Su proposta del PRESIDENTE la Sottocommissione conviene, quindi, di rinviare il seguito dell'esame.

(1125) Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale

(Parere su emendamenti alla 10ª Commissione. Esame. Parere in parte favorevole con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore FALCIER riferisce alla Sottocommissione soffermandosi, in particolare, sugli emendamenti 1.18, 1.15, 1.23, 1.16, 1.0.1 e 1.0.3, sui quali propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere favorevole con osservazioni. In relazione agli emendamenti 1.18, 1.15, 1.0.1 e 1.0.3 andrebbe infatti verificato se le disposizioni in merito al rilascio di autorizzazioni da parte del Ministero per le attività produttive non attengano a profili di competenza concorrente delle regioni, nel qual caso la legge statale dovrebbe limitarsi, ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, a determinare i principi fondamentali, lasciando alla potestà legislativa regionale la definizione degli aspetti di dettaglio. Analogamente si dovrebbe verificare se il rilascio dell'autorizzazione di cui all'emendamento 1.23 non attenga a profili di competenza regionale.

L'oratore osserva altresì che all'emendamento 1.16 andrebbero aggiunte, dopo le parole «nelle Regioni» le seguenti: «a Statuto speciale». Si dovrebbe infine verificare l'opportunità di introdurre, in sede di conver-

sione di un decreto-legge, le disposizioni che attengono alla disciplina generale in materia di mercato dell'energia elettrica nonché di rete di trasmissione nazionale di energia elettrica, di cui, rispettivamente, agli emendamenti 1.0.1 e 1.0.3.

Sui rimanenti emendamenti il Relatore propone di esprimere un parere non ostativo raccomandando, tuttavia, il rispetto dei principi, per quanto applicabili, enunciati nelle suddette osservazioni.

Il presidente PASTORE conviene con le considerazioni del relatore ed osserva, sotto un profilo generale, l'inopportunità di introdurre integrazioni eccessivamente estese nel suddetto provvedimento sia al fine di evitare un utilizzo improprio dello strumento del decreto-legge per adottare disposizioni che non si caratterizzano per straordinaria necessità ed urgenza, sia al fine di acquisire le necessarie relazioni tecniche sugli emendamenti proposti dal Governo, sia allo scopo di prevenire, infine, pregiudizievoli occasioni di contenzioso in una materia di interesse strategico, quale l'energia, che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, riserva alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni.

Il sottosegretario GAGLIARDI concorda con le considerazioni del Relatore e del Presidente rilevando che taluni degli emendamenti in esame, pur intervenendo su aspetti di competenza regionale, non sono stati sottoposti alla Conferenza Stato-regioni.

Su proposta del PRESIDENTE la Sottocommissione conferisce pertanto mandato al relatore a redigere un parere in parte favorevole con osservazioni, in parte non ostativo, nei termini emersi nel dibattito.

(1064) Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, recante disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura

(Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore FALCIER, ricorda che la Sottocommissione si è già espressa ieri, nei confronti della Commissione di merito, sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, con un parere favorevole con osservazioni. L'oratore propone pertanto di ribadire le suddette osservazioni inerenti all'esigenza di includere, a proposito delle somme dovute e non corrisposte dalla AGEA per le difficoltà di avvio di Agenda 2000 nel settore zootecnico, i versamenti da effettuare nei confronti degli allevatori in relazione alle richieste avanzate nella campagna 2000. Esse riguardano inoltre gli emendamenti 1.23, 6.4 e 6.3, che disciplinano aspetti che appaiono di prevalente competenza regionale. Andrebbe infine evidenziata l'esigenza di contemplare espressamente le associazioni dei produttori fra gli organismi chiamati a partecipare al tavolo della filiera zootecnica, di cui al nuovo articolo 1, comma 8, come risulta sostituito dall'e-

mendamento 1.100, e di superare, a proposito dell'emendamento 6.6, la distinzione fra coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale.

Concorda la Sottocommissione.

(711) BERGAMO. – Salvaguardia di Venezia e della sua laguna

(890) FALCIER ed altri. – Legislazione speciale di Venezia

(141) TURRONI ed altri. – Disciplina degli interventi per la salvaguardia di Venezia

(1070) BASSO ed altri. – Norme per la salvaguardia di Venezia

(1133) TREU. – Norme per la tutela fisico-ambientale e lo sviluppo socio-economico della Città di Venezia e della sua laguna

(Parere alla 13^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore MALAN riferisce sui provvedimenti in titolo rilevando che essi attengono prevalentemente alle competenze degli enti territoriali interessati alla laguna di Venezia, salvo il disegno di legge n. 711, che include anche disposizioni più specificamente concernenti la disciplina degli aspetti sostanziali della salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene, quindi, di rinviare il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,45.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 2002

20^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente Zancan, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(776) Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001: parere favorevole con osservazioni;

(184) BASSANINI e AMATO. – Interventi organici in materia di qualità della regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino – Legge di semplificazione 2001: parere favorevole con osservazioni;

alla 12^a Commissione:

(255) BASTIANONI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati

(379) MULAS ed altri. – Norme in materia di riordinamento della medicina trasfusionale

(623) TOMASSINI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati

(640) CARELLA. – Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati

(658) CARELLA. – Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale

(660) MASCIANI ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati: parere favorevole con osservazioni su testo unificato.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 2002

50^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,15.

(1064) Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, recante disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura

(Parere alla 9^a Commissione su ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO interviene per fornire chiarimenti in merito alle osservazioni svolte ieri dal relatore. Con riferimento al comma 1 dell'emendamento 1.100, precisa che i dati forniti dall'AGEA per la quantificazione dell'onere rappresentano risultati a consuntivo per l'anno 2001 e che, secondo le risultanze dello stesso Ente, l'onere connesso all'erogazione del contributo di 55 euro a tonnellata è stato comunque considerato nella stima delle quantità (370 mila tonnellate) di farina di prodotto a basso rischio impiegata a base della quantificazione dell'onere. In merito alle osservazioni relative al comma 4 dell'emendamento 1.100, dichiara che non vi sono effetti di natura fiscale, mentre, in relazione al comma 8, fa presente che dal 1° novembre 2001 il Governo assumerà la funzione di mediatore tra le parti interessate allo smaltimento dei materiali a rischio anche per l'individuazione delle modalità di prelievo e versamento all'apposito fondo. Con riferimento al comma 10, rinvia a quanto osservato sul testo del provvedimento, mentre per quanto riguarda gli oneri connessi al comma 11, afferma che essi, sebbene non quantificabili, sono comunque limitati alle disponibilità esistenti sul fondo per l'emergenza BSE di cui all'articolo 7-bis della legge n. 49 del 2001

che è stato, anche a tal fine, integrato per un importo di 56,805 milioni di euro. In relazione, infine, al comma 13 dell'emendamento 1.100, data l'indeterminatezza della stessa disposizione, non è possibile quantificare con precisione l'onere che, tuttavia, resta circoscritto nel limite delle ulteriori disponibilità assegnate al fondo per l'emergenza BSE, in quanto configurato come tetto di spesa.

In merito all'emendamento 7.0.1, conferma la natura in conto capitale delle relative spese, mentre per quanto riguarda la decorrenza dell'onere dall'anno 2002, previsto dal comma 1 dell'emendamento 7.0.2, essa si può evincere dalla formulazione della clausola della copertura. Conferma, altresì, le disponibilità delle risorse di cui alla contabilità speciale del comma 1. Con riferimento agli emendamenti 1.100/18 e 1.100/20, precisa che essi non comportano maggiori oneri, mentre esprime avviso contrario sugli emendamenti 1.100/8 e 1.100/4, in quanto suscettibili di comportare maggiori oneri, né quantificati, né coperti. Con riferimento agli emendamenti 1.100/14, 1.100/10, 1.100/13, 1.100/9, 1.100/15 e 1.100/17 esprime, inoltre, avviso contrario, in quanto non si dispone di elementi sufficienti per verificarne la congruità della quantificazione.

Il presidente AZZOLLINI, stante l'imminente inizio dei lavori in Assemblea, propone di rinviare il seguito dell'esame dell'argomento in titolo.

Concorda la Sottocommissione.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata oggi pomeriggio alle ore 14, con il medesimo ordine del giorno della seduta antimeridiana.

La seduta termina alle ore 9,35.

51ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 14,10.

(1064) Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, recante disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura

(Parere alla 9^a Commissione su ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole con osservazioni, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte favorevole condizionato ai sensi della medesima norma costituzionale)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che l'emendamento 1.100/10 non sembra presentare in realtà problemi di quantificazione in quanto è formulato come un tetto di spesa. Resterebbe invece necessaria la sua riformulazione come suggerita dal relatore.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in riferimento agli emendamenti 7.0.2/5 e 7.0.3/1, esprime l'avviso favorevole del Governo a condizione che i limiti di impegno siano modificati da ventennali in quindicennali.

Il presidente AZZOLLINI segnala che sarebbe anche opportuno specificare che il soggetto beneficiario è l'ISMEA.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti 1.100/1, 1.100/2, 7.0.1/1, 7.0.2/1, 7.0.2/7, 7.0.2/8, 7.0.2/9, 7.0.3/2, 7.0.3/3. Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti 1.100/7 e 1.100/23, in quanto dall'istituzione del consorzio potrebbero derivare maggiori oneri in relazione ad un eventuale contributo pubblico relativo a spese di funzionamento non quantificate e non coperte.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.0.2/6, fa presente che la parola «milioni», ovunque ricorra, dovrebbe essere sostituita dalla parola «migliaia» e le parole «pari a 4.500 milioni di euro a partire dall'anno 2002» dovrebbero essere sostituite dalle parole «pari a 1.500 migliaia di euro per l'anno 2002, 3.000 migliaia di euro per l'anno 2003 e 4.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2004».

Con riferimento all'emendamento 7.0.2/2, a seguito di ulteriori approfondimenti, fa presente che l'avviso del Governo è favorevole, a condizione che sia soppresso il secondo periodo, in quanto l'emendamento è diretto a introdurre semplicemente una nuova finalità di spesa nell'ambito delle risorse finanziarie, derivanti dai decreti legislativi nn. 227 e 228 del 18 maggio 2001, che sono sostanzialmente configurati come tetto di spesa: non è pertanto necessario effettuare una riduzione legislativa di spesa.

Il senatore MORO interviene, esprimendo il proprio disagio per il fatto che vengono trasmesse, sempre più frequentemente, urgenti richieste di parere su numerosissimi emendamenti che, tra l'altro, presentano veste

grafica poco leggibile, rendendo assai arduo il compito della Commissione bilancio.

Il relatore GRILLOTTI, tenuto conto del dibattito svoltosi e dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 1.100/8, 1.100/14, 1.100/4, 1.100/13, 1.100/9, 1.100/15, 1.100/17, 1.100/1, 1.100/2, 7.0.1/1, 7.0.2/1, 7.0.2/7, 7.0.2/8, 7.0.2/9, 7.0.3/2, 7.0.3/3.

Esprime altresì parere di nulla osta sugli emendamenti di seguito elencati, alle condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per ciascuno di essi indicate:

1) per l'emendamento 1.100 che venga approvato l'emendamento 7.100;

2) per l'emendamento 7.0.2 che al comma 1, vengano, in fine, inserite le seguenti parole: "a decorrere dall'anno 2002" e al comma 4, le parole: "per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004", vengano sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 2002";

3) per l'emendamento 1.100/10 che il riferimento all'articolo 7 venga sostituito con quello all'emendamento 7.100;

4) per l'emendamento 7.0.2/5 che la parola: "ventennali" venga sostituita dall'altra: "quindicennali" e che all'articolo 47, comma 6 della legge 448 del 2001 dopo la parola: "finanziamenti" vengano inserite le seguenti: "all'ISMEA";

5) per gli emendamenti 1.100/7 e 1.100/23 che venga, in fine, aggiunto il seguente periodo: "Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato rispetto a quelli indicati nel precedente periodo" e che vengano rispettivamente approvati gli emendamenti 1.100/6 e 1.100/22;

6) per l'emendamento 7.0.2/6 che la parola: "milioni" venga sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente: "migliaia" e che le parole: "pari a 4.500 milioni di euro a partire dall'anno 2002" vengano sostituite dalle seguenti: "pari a 1.500 migliaia di euro per l'anno 2002, 3.000 migliaia di euro per l'anno 2003 e 4.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2004";

7) per l'emendamento 7.0.2/2 che venga soppresso il secondo periodo.

Esprime inoltre parere di nulla osta sull'emendamento 7.0.1, nel presupposto che le somme stanziare siano destinate a copertura di spese classificabili tra quelle in conto capitale, e parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

Infine, a parziale revisione del parere reso il 21 febbraio 2002, in relazione agli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, il parere sugli emen-

damenti 6.0.14 e 6.0.9 è di nulla osta, in conformità con quello espresso sull'emendamento 7.0.2/2».

Posta ai voti la proposta del relatore viene quindi approvata.

(1041) TRAVAGLIA ed altri. – *Norme per il finanziamento di lavori destinati all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in Milano, ed altri interventi* (Parere alla 13^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore ZORZOLI fa presente che si tratta degli emendamenti al disegno di legge concernente il finanziamento di lavori dell'Agenzia per le Onlus di Milano ed altri interventi. Per quanto di competenza, segnala l'opportunità di sostituire nell'emendamento 2.0.2 le parole: «valutati in» con le altre: «pari a». Non vi sono osservazioni sull'emendamento 2.0.1.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO concorda con le osservazioni del relatore.

Il relatore ZORZOLI propone quindi di esprimere parere di nulla osta sull'emendamento 2.0.2 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che le parole «valutati in» siano sostituite dalle parole «pari a» e parere di nulla osta sull'emendamento 2.0.1.

La Sottocommissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 14,40.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 2002

18^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bevilacqua, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 12^a Commissione:

(3) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – *Norme a tutela dei disabili intellettivi, delle persone con sindrome di Down o altra disabilità genetica o portatrici di altro handicap e a sostegno del volontariato:* parere favorevole con osservazioni;

alla 13^a Commissione:

(1121) Disposizioni in materia ambientale, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 2002

8^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Pedrazzini, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 13^a Commissione:

(1041) TRAVAGLIA. – *Norme per il finanziamento di lavori destinati all’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in Milano, ed altri interventi:* parere di nulla osta.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 28 febbraio 2002, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato (1052) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- EUFEMI. – Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione (179).
- BASSANINI e AMATO. – Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l'interazione tra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni (185).
- EUFEMI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di attribuzioni e competenze della qualifica unica di vice dirigente nelle Amministrazioni dello Stato (273).
- Luigi CARUSO. – Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione (728).
- BASSANINI ed altri. – Norme in materia di riordino della dirigenza statale (1011).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CONSOLO ed altri. – Modifica della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (428).
- Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione (1094).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (*Fatto proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).
- ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).
- DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).
- FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).
- BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).
- BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).
- TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo concernente «Disciplina del servizio civile nazionale» (n. 85).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 28 febbraio 2002, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIANETTA ed altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998 (367).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998 (1053) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulle istituzioni finanziarie internazionali.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 28 febbraio 2002, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (848).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 28 febbraio 2002, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul settore dei giochi e delle scommesse:
audizione della Società italiana autori ed editori e della SNAI S.p.A.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare (1180).
 - Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali (1182).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 28 febbraio 2002, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali: audizione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto ministeriale concernente ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2002 (n. 76).
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (n. 79).
- Schema di riparto delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2002 (n. 83).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Discussione dei disegni di legge:

- ACCIARINI e PAGANO. – Disposizioni per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea (923).
- ACCIARINI. – Norme sul deposito legale dei documenti di interesse editoriale (1057).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Disciplina dell'attività archeologica subacquea (893).
- Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico (894).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- EUFEMI. – Disposizioni in materia di rapporto di lavoro degli assistenti tecnici museali che espletano attività tecnico-scientifica o tecnica nel Ministero per i beni e le attività culturali (169).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FLORINO. – Assunzione a tempo indeterminato delle unità di personale precario operanti come assistenti museali e addetti ai servizi di vigilanza nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali (86).
- ASCIUTTI ed altri. – Inquadramento in ruolo del personale precario in servizio presso il Ministero per i beni e le attività culturali (1122).
- D'ANDREA ed altri. – Stabilizzazione del personale precario del Ministero per i beni e le attività culturali (1123).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 28 febbraio 2002, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza della circolazione stradale ed autostradale: seguito dell'audizione dei vertici dell'Automobile Club d'Italia (ACI).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 28 febbraio 2002, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, recante disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura (1064).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale concernente ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2002 (80).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGNALÒ. – Legge quadro in materia di usi civici e proprietà collettive (406).
 - PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di usi civici (621).
 - MANFREDI ed altri. – Usi civici (653).
 - DI SIENA ed altri. – Disposizioni in materia di riordino di usi civici (1131).
-

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 28 febbraio 2002, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale (1125).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse assegnate al Fondo Unico per gli incentivi alle imprese (n. 82).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 28 febbraio 2002, ore 8,30 e 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane: audizioni di rappresentanti dell'Anci, del Centro ricerche Fiat, dell'Enea, del direttore del Servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, del *past-president* dell'Isiaq e del direttore generale dell'Anpa.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

Giovedì 28 febbraio 2002, ore 14

Indagine conoscitiva sull'abuso e lo sfruttamento dei minori:

- Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Roberto Maroni, in merito all'organizzazione della Conferenza nazionale sull'infanzia e l'adolescenza.
-

